Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

LE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

Con privilegio del Somo Pontefice Papa Giulio III. & dell'illust. Senato Veneto & d'altri Prencipi

In Venetia appresso Gabriel Giolito De Ferrari

M.D.L.X.

ALLO ILLVSTRISSIMO PRENCIPE S. DON FERRANDO GONZAGA.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

DOVENDO io mandare in luce diuerse mie scitture, al debito della seruitu mia si richiedeua, che io alcuna di quelle specialmente ne appresentassi a uoi Signor mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica a giudicare quale principalmente ui si conuenisse: anzi la materia della opera, che io ui appresento, da se stessa si dimostra esser debita a uoi, quando io anchora di cosa ueruna non ui fossi debitore. Che essendo uoi per ualore uero esempio di caualleria, & per degnita Principe de' cauallieri; le Risposte mie caualleresche da se medesime ui si uengono ad offerire, con una tale speranza, che alcuna uolta in quelle hore, che alla uostra bella Gonzaga meno ui trouerete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) uoi habbiate a far loro gratia della benignita delle uostre orecchie. Et percio che io so in parte l'amore che uoi portate a quel diletteuolissimo

uostro ricetto, sono sicuro che dapoi che hauerete alzati i tetti, ampliate le habitationi, disposti i portichi & le loggie, & di marmi & di colonne adornatigli; & finite & fornite camere & sale: Et che compartite hauerete le campagne & i prati, empiuti i giardini di bella uarieta di alberi fruttiferi, piantati ombrosi boschi, formate ampie peschiere: & con diuersi ruscelli di acque uiue hauerete tutto il luogo inacquato, non senza la ugheZZa di larghe, & lucidissime fontane. Et in somma, che la uostra diletta Gonzaga sara di tutte quelle doti adornata, che alla nobilta del suo nome si conuengono. Dopo tutte queste cose, dico, sono io sicuro, che per compimento de gli altri suoi ornamenti sara destinato un luogo da riporui un numero di libretti, da potere alcuna uolta passare la noia delle hore fastidiose. Et se tra quelli in alcun canto meriteranno di essere riceuute le mie ciance, questa a me douera essere di ogni mio studio, & di ogni mia fatica honoratissima mercede.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE

DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO PRIMO.

RISPOSTA PRIMA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

TVTTE le querele, che nascono fra caualieri, ordinariamente escono sotto questo titolo, che sono prese per cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore pare che si sia hauuto risguardo. Il che non altronde procede, se non da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uulgare openione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani, che se altri uolesse mettere questa cosa in consideratione, sarebbe sbandito dalla congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione, Taccio an-

chora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale cõsenti mento del mõdo et dotti, et sauij son stati reputati: dico de' philosophi, da' quali si tiene, che meglio sia patire in giuria, che farla. che quando io uolessi difendere que sta openione, non so quanto potessi difender me dalle fi schiate. Per una piu piana, et piu aperta uia è la inten tion mia di dirizzar i passi miei, procedendo con senten ze non philosophiche, ne christiane, ma caualleresche, & humane: et tali, che coloro, i quali principalmente inten dono di andar presso all'honore, et allo esercitio della ca ualleria, a quelle principalmente doueranno consentire.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è sta ta data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue ope rationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in ca sa, & fuori nelle cose publiche, & nelle priuate: nelle ci uili, et nelle militari: et in somma in tutti i tempi: in tut ti i luoghi: et in tutte le sue occorrẽze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico anchora, che la arte della guerra, & il mestiero delle arme dalla ragione è stato trouato, ordi nato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guer ra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della liberta, & della pace. & ci ha inse gnato, che le arme muouer non si debbono senza cagion legittima: & che auanti che si muouano la disfida si ha da mandare. Questa data ci ha la forma della capi tolatione delle guerre, & della osseruation di quella.

Questa ci ha mostrato a far le tregue; & sotto la aut torita della fede ci ha insegnato a mantenerle: Et in mez zo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza del la fede. Da questa sono state ordinate anchora delle co se piu particolari; come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere: che non si deb bia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uni uersal consentimento incorrono in manifesta infamia: Et quelli che inuiolabilmẽte le osseruano o pra gli altri sono cõmendati, & honorati. Ad imitatione delle guer re reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare a gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorita di com andare a' priuati caualieri; Anzi nelle leggi del Duello si ue de che ella ha regolate le cagioni, per le quali abbatti mento si conceda: ha dato gli ordini delle disfide; del le elettioni delle armi, & de' campi; delle capitola tioni del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, & del perdere piu, & meno honorata mente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, & nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescriue le leggi; Et se il grado della caualleria è un ordine istituito per huomini ualorosi a fine, che hab biano da pigliar la difesa del diritto, & del douere,

quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honorevolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che contra l'officio caualleresco si trouano operare, et che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati. Et con tutto che cio cosi sia da tenere, & che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto di, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corruttella della uulgare openione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dishonoreuoli; et degne non solamente di riprensione, ma anchora di acerba punitione. Perche intorno a cio io pur mi assicurero di dir liberamente alcune cose, le quali mi occorrono, per dannar le corruttele, & per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnita, & nel suo uero honore.

Due sono quelle cose, le quali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagione, che induce altrui a muouer le armi; & la uia per la quale egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, et da caualiero, & per conseguente honoratamente. Et puo anchora procedere senza ragione, et uillanamente, et cio è dishonoratamente. Che quanto al primo capo; Si come per fuggir nome di uilta, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, cosi ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, et contra ogni

humana legge: & puo chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si puo dir che sia cosa caualleresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimita, ma temerita. Et questa si hauera da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con precedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento, si ha da nominare.

La uia ueramẽte del resentimento puo essere et honoreuole, et dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentẽdomi manderò a chiamar colui: o gli faro intendere, che come io lo incõtri, gli faro metter mano: o lo richiedero per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, et disfida, questo non si potra dire che sia senon proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma se io saro in tregua con lui, o gli hauero data parola di non offenderlo, o anchora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo colui assicurato, come sotto publica fede, io gli faro offesa, questo sara non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiuriosa uillania, & ne incorrero in biasimo di mancator di fede, et di traditore. Risentimẽto honoreuole è da pari a pari, cosi di arme come di compagnia, et da uiso a uiso, hauendo l'uno, & l'altro messo mano alle armi dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo core. Ne è questo atto cosi honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di

coloro, che o con soperchiaria di arme, & di persone, o con ferir di dietro, o con percuotere, & mettersi a fuggire si inducono a uoler prendersi alcuna sodisfattione.

Or se (come di sopra ho detto) in ciascun delle cose proposte puo il caualier uergognosamẽte operare, quanta dee essere la uergogna di colui, il quale all'uno aggiũge l'altro mancamento: operando in tutte le maniere cõtra quello, che a caualier si richiede? io non mi dimoro in aggrauar con parole quanto sia quel uituperio, che gliene ha da seguire: Ma bẽ diro, che io nõ so come persona, che habbia intelletto humano si possa persuadere di essersi honoratamẽte risentito col fare una opera dishonoreuole. Si come il procedere honoratamente apporta honore, cosi da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer uergogna. Ne diro mai che altri hauẽdo obligatione di honore, dishonoratamente operando possa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato si risente, al carico che da altrui gli è stato fatto da se stesso si aggiunga una nuoua, & maggior uergogna. Et aggiungero, che se bene alcuna persona particolare par che si troui essere offesa, et ingiuriata, quella tal ingiuria nõ merita piu d'esser uẽdicata dal lo ingiuriato, che da' Prẽcipi, et dalle publiche leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine, et humane, et cõtra la degnita cauallereſcha. Et si come officio di cauallieri è il difendere la giustitia, cosi è officio delle leggi ciuili il cõseruare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale fa ingiuria ogniuno che cõ mano armata offende altrui, o a torto, o cõ uie nõ conuenienti, o con

mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a' caualieri conoſcere quello, che si conuenga, a' Prencipi, et a quelli che hãno la uerga della giustitia in mano si appartiene con la auttorita delle leggi di ritornare la ragione cosi alla dignita del luogo suo, come essa ha dato dignita alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti, siano castigati de' loro eccessi: & che gli altri con tale esempio se ne habbiano da guardare. Ne' casi cosi dannabili, come sono quelli, che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui a torto è uno operare a punto contra la proprieta dell'huomo: che a lui principalmẽte conuenendosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria: & è uno operare contra quello, che a caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, & la ragione. Si dee considerare che il mancar dalla parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuersatione: E si dee anchor far giudicio quãta sia la uilta di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne cõ uno altro huomo si assicura di uenire in pruoua se non cõ male arti, da che ua a ferirlo di dietro, o con soperchiaria: o non bastandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, che egli ha fatto, condutto a fine il tristo effetto, piu si fida ne' piedi, che nelle mani. Ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare: cio è di malo huomo, et di mal caualiero, di mãcator di fede, & di codardo. Et questo uoglio qui dire per dichiaratione della intentiõ mia, che quãdo io dico che sono degni di essere notati di questa, di quella, et di quella

altra infamia, intendo dir di coloro, che malamẽte offendono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcuna uolta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, con tutto che non sia degno di lode, non è perciò indegno di scusa. Et per tornare a' Prencipi, & a coloro, i quali hanno in mano la autorità delle leggi, dico che si come una peruersa uolgare openione ha introdutto che i caualieri senza cagione, & per qualunque uia si fanno lecito di offendere altrui, Cosi mi par di uedere anche in loro introducersi una tale usanza, che ne essi castigano i cosi malamente operanti, ne uogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, con comandamenti, et con prigionie uietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giustitia douerebbono castigar l'uno, & dar ristoro all'altro, a quel che castigar dourebbono porgono fauore assicurandolo dal nimico, & all'altro fanno oppressione, legandogli le mani.

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomini alcune leggi uniuersalis & sono si fattamente impresse, che per alcuna legge scritta, o particolare, non possono, esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generosi cuori, questa è una principale, che essi per li loro Prẽcipi hanno da esporre lo hauere, et la uita; ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge debbia essere sottoposto; Hanno in bocca quel sacro detto. L'honor mio nõ lo daro a niuno; il che anchor che a Dio principalmente si conuenga, si conuiene anchora a coloro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla

similianza di Dio. Et qual si puo mostrare piu uera imagine, & piu certa similianza di lui, che il conformarsi alla sua natura? Questa legge uniuersale, che io dico, la osseruano i caualieri honorati, che come si sentono carico di honore, abbandonano le citta loro, & i loro Prencipi: lasciano i loro beni; & se stessi condannano a uoluntario esilio per seguitar la legge dell'honore. La qual cosa uedendosi apertamente cosi essere, non dee alcun Prencipe, non dee alcuna citta, non dee alcun maestrato cercar di uoler fare alle persone di honore offesa per uia di comandamenti o altra: Che da' comandamenti fatti, che altri non si risenta per discarico del suo honore, necessariamente una di due cose ne ha da seguitare; o che il caualiere obedendo disonorera se; o che disobedendo, fara poco honore al Prencipe. Et quando altri pensasse cõ bandi, o con confiscatione de' beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che cio sarebbe un uoler castigare persona per essere gelosa del suo honore. Douerebbono i cosi eccelsi animi essere non solamente non puniti, ma honorati, & esaltati. Che come potra pensare alcun Signore, che debbiano esser gelosi, & gagliardi difensori dell'honor di lui quelli, che non faranno stima di conseruare il loro proprio? Et come douera egli credere, che debbiano esporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla degnita del nome loro? Hanno i Signori da far giustitia, & da usare in quella ogni seueritа in tali casi. Et la loro giustitia ha da esser tale, che debbono costringere colui, che ha fatta la tristitia, a dare allo ingiuriato ogni sodisfattione. Che se ne debiti de'

Universidad de Deusto
Biblioteca

danari fanno che altri renda quello, che è di altrui? Et se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si potēdo far restituir la uita, la compensano cō una altra uita; non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto conto facendo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare a chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione dell'honor suo. Ne con tutto questo direi io che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar cōueniente castigatura a colui, che ha quel mancamento commesso, o punendolo con pene corporali, o dishonorādolo: et digradandolo procedendo in si fatti casi, come si fa contra i ladri, et cōtra gli assassini, a' quali si tolgono le cose altrui mal tolte; & poi nella persona si puniscono. Et qual furto, & quale assassinamento puo esser maggiori di quello, il quale altri cerca di fare nello honore altrui? fermamente niuno ne puo esser maggiore, da che et lo hauere, et la uita all'honore si pospongono. Et per tāto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tēpo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della openione mia intorno alla materia, che da uoi Signore Eccellentissimo mi è stata proposta. Et in quella tanto

maggiorm.te mi confermerò quanto io sentirò, che ella dalla auttorità vostra uenga adessere approuata

RISPOSTA SECONDA AL SIG.r MARCH.e DEL VASTO

IO uiho più uolte riccordato sig.r Illmo, che uedendo uoi i molti abusi, che da Caualieri si seruono, come per legge, nelle querelle particolari, che tutte di ci occorrono, per quel uficio che voi tenete in Italia per lo Imperat.re, a voi principalm.te si appartiene di procurare, che non si lascino

Universidad de Deusto
Biblioteca

passar più auanti; e che con
noue costitutioni habbiano
ad essere toltaiuia, Ritornando
il grado della Caualleria alle
regole del uero honore. Di
che à voi è piacciuto di comme
darmi, che io debbia mettere
in iscrittura quelle cose, le
quali già dette ui ho, che di
riformatione hanno mestiero
e le maniere medesimam.te della
Reformat.ne; Il che io ho fatto
riducendo in breuità quello
che da me è stato diffusam.te
trattato altroue, & hollo fatto
tanto uolontieri, che se cosi
sarà bona la mia opinione
come pronta è stata la mia

uolontà, io non dubito che
da tutti i sani intelletti
ella non debbia essere
appuouata. Et già sono
io quasi sicuro, che ella
debbia essere ricenta per
bona, da poiche dal
bellissimo giudicio uostro
ella è stata più uolte
commendata. Io ho fatto
in fin ad hora quello, che
per me si è potuto. Hora
quello, che da farsi rimane
e che l'opera uostra appresso
l'Imperadore sia tale,
che lo studio, e l'instanza
mia non sia stata uana.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Acciòche i Cauaglieri, i
quali già stanno con desiderio
di uedere una tal renouatione
di ordini ueramente cauallerescie
per mezzo nostro impetrandola,
uene habbiano obligatione
perpetua, come à Reformatore
della Cauallerie.

Per la Reformatione DEL DUELLO

Nel libro delle leggi de Longobardi si troua sacratissima
Maestà, che Ottone Imperatore
uenuto in Italia
riformò alcune antiche
costitutioni, le quali
erano conuertite in abusi.

et in tal riformatione fece
egli alcune leggi oltre
quelle, che già da Longobardi
erano state ordinate
per le quali concedeua,
che si potesse uenire ad
abbattimenti. Hor se mai
alcune costitutioni, ò leggi
sono in abusi conuertite.
Et se hanno in altro tempo
hauto bisogno di riformatione
le maniere, che hora in
Italia si tengono intorno
alli abbattimenti, ne hanno
troppo più che bisogno. Che
questo costume di combattere, il quale da Barbari

Universidad de Deusto
Biblioteca

in Italia è stato introdutto,
dalli Uomini Italiani è
stato abbracciato in modo,
che homo non può ormai
ne così costumatam.te, ne
così giustificatam.te parlare
che se altri uole non possa
Abuso di Duello costringerlo à battaglia.
& direi io, che per auen-
tura sarebbe ben fatto

Universidad de Deusto
Biblioteca

tura sarebbe ben fatto, che la Maesta V. douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che anchor Aliprando Re de' Lõgobardi biasimando pur que ste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le poteua leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso, che à quella si possa uenire. Ma ben dico, che cosa conueniente è, che non ci si uenga se non in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua: & che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; et le cagioni siano espresse, per le quali siano conceduti: & in quelli siano dati gli ordini & le maniere, che si habbiano à douere osseruare. Il che far douendosi, è mestiero primieramente dimostrare quali siano quelle cose, le quali habbiano bisogno d'esser regolate, & riformate. Et io il farò incontanente, quelle proponendo & soggiungendoui i rimedij di mano in mano.

E' prima da sapere, che la istitutione de' Duelli non è stata fatta per altro, se non a fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di proua, & non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si possa pruouare. Ne in tutte le leggi de' Longobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, ne in quelle di Carlo Magno, ne in quelle, che dette ho di Othone, ne nelle costitutioni di Federigo Imperadore (che da que' Re, & da questi Imperadori truouo essere state scritte leggi di Duelli) Da alcuni di questi dico nõ truouo, che abbattimenti si concedano se non per inqui-

sitione di uerita, & per cagioni che meritino inquisitione. Hor a' nostri di le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati sono non per inquisitione di uerita, ma p uendetta: che come huomo da altrui si sente offeso, cosi allo abbattimento si ricorre, il che per mio auiso è fuori d'ogni ragione. Che non si conuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'auttorita de' suoi priuilegij, i quali sono conceduti per far giustitia, & diritti giudicij, gli huomini siano con publici spettacoli condutti alla beccaria. Giusta cosa è che nelle cose, delle quali humano giudicio non ne puo uenire in cognitione, per uia di arme se ne cerchi il giudicio di Dio, il quale è uera giustitia, et infallibile giudicio. Ma non si cõuien gia, che per la medesima uia si apra la porta alle uendette, hauẽdo maßimamẽte esso Dio omnipotente riserbato a se cotale officio. Che aprendosi gli steccati a chi cerca di uendicarsi, si uiene a torre a Dio quello, che è suo. Il che in alcun modo non si dee fare, ne comportare. Et per tanto la Maesta uostra in questa parte potrebbe (per mio parere) fare una tale ordinatione.

Che i Prencipi, & i Signori sottoposti alla Maesta uostra et al sacro Romano Imperio non diano cãpo ad alcuno, che prenda querela per intentione di uendetta.

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, il quale è, che come alcuno è mentito (quantunque minima sia la cagione della mentita) cosi incontanente ricerca la pruoua delle arme. Il che nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione: conciosiacosa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto: Et di repulsar la ingiuria, se di

cosa ingiuriosa ci uien data imputatione. Ne la mentita è graue, se non quanto è graue la cagione, per la quale ella uien data. La onde per mentite altri non dee essere obligato ad ordinario risentimento di arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uengono date, se elle meritino abbattimento, o no.

Le cagioni ueramente, per le quali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamẽte sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte. Et quando non sia di questa natura, non istimo io che abbattimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimoniare, che per una tal giustificatione si possa prender la pruoua dello steccato. Il che mi muouo io a dire con questa ragione: che se a' caualieri è piu caro l'honore, che la uita, nõ si dee lor negare in querela d'honore quel la pruoua, che uien lor conceduta in caso di quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maesta V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che altri uerranno date si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere l'abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, o uero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et acciochè altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerra nell'animo, la Maesta uostra potra ordinare.

Che senza indicij sufficienti alcuno non possa essere a battaglia ricercato.

Et cio dico io non senza euidentissima ragione. che se a tribunali ordinarij, doue la pruoua è piu certa, & piu sicura, alcuno non si puo mettere alla tortura senza indicij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento a questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione, Molte uolte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da pruouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, & lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o no, Io uò appresso, & a colui do una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o no a dargli quella tale bastonata. Questo costume anchor che sia usitatissimo, a me

pare cosi dishonesto, come altra cosa ch'io uegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si assicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la proua. Poi hauēdo io a colui dato nome di traditore, col pcuoterlo fuggo la querela maggiore, et so che colui prēde la minore: et fuggo quella che merita inquisitione per una, che nō la merita: che non è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male a ferirlo, ma si bene se egli habbia il tradimento cōmesso. Oltra di questo essendo la prima querela d'inquisitione di uerita, et l'altra di uendetta, si lascia quella, della quale si ha da cercar la sentenza di Dio, per prēder quella, per la quale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio a Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte non meno che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione per openion mia douerebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incōtanēte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion dell'attore et del reo si hauesse da procedere nella maniera che si procederebbe trattandosi la causa ciuilmēte. Che quale per uia ciuile douesse esser l'attore et il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differenza i Signori de' campi ne douessero dar sentenza. Et potrebbesi fare intorno a cio una tale ordinatione.

Che si come altri ad altrui haura data imputatione, che ricerchi proua d'arme, cosi quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente, che se

Universidad de Deusto Biblioteca

egli ciuilmente hauesse a trattar quella causa, aggrauã do i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad'instanza di qual parte gli concedano, sopra la determinatione del reo & dell'attore secondo questa dichiaratione habbiano da giudicare.

Appresso a queste cose contra ogni legge, & contra ogni buona consuetudine uiene usato fra' caualieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la prouaciuile, si ricorre à quella delle arme. Et cio non altronde procede, se non che i cauallieri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra prouaa, che quella delle arme loro non si conuenga. Ne sanno che cosi loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come non la adoperar quando il bisogno richiede. Ma percioche non cosi di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, o se pur capaci ne sono, non percio uogliono partirsi dalla uolgare comune openione, par cosa necessaria che la Maesta V. faccia non solamente nuoua costitutione: che per cosa, della qual si possa uenir in prouaa ciuilmente, non s'habbia da combattere, ma che anchora ella dia il carico di cio a' Signori, che danno i campi, con una tale ordinatione.

Che i Prencipi, & Signori sottoposti alla Maesta uostra & al sacro Romano Imperio non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non si possa uenire a quella giustificatione, facendo che di cio ne appariscano atti publici.

Dopo queste cose, come i cauallieri sono al campo

condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra le quali cose tanto diro io. Che questa prouaa d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se nõ che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerita, il giudicio di lui ne cõ uiolenza, ne con fraude nõ si ha da procurare. Et pertanto ottimamente è statuito, che il richieditore sia tenuto a combattere secondo la dispositione del richiesto, che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secondo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, il qual sara sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere ingãnato, dandogli armi, le quali dalla dispositiõn del richiesto egli non debbia ragioneuolmẽte aspettare. Vno che tutto il tempo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuol sforzar l'aduersario suo a cõbatter cõ la mano manca. Questo dico nõ mi par che sia da comportare, percioche sotto questa elettione di arme ui è quella fraude, la quale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio dee esser lontana. Io richieggo altrui a battaglia, et debbo combatter secondo la sua dispositione, & la dispositiõn sua è d'esser destro, & egli mi chiama a combatter con la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua dispositione, cosi è fuori di ragione, et per tãto ragioneuolmẽte io debbo poter rifiutar questo partito. Intorno a questa difficulta adunque, & a tutte le

difficulta delle arme, a me parrebbe ottimamente fatto, che la Maesta V. facesse una tal dichiaratione.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimento, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che non si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbiano esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarrebbe per auentura male, ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il di auanti il giorno statuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, i quali tutto di occorrono nella materia de' Duelli: et questi i rimedij, co' quali (per openione mia) si potrebbon torre. Si ueramente quando anchor ad un'altra cosa si prouedesse, dalla quale tutti i gia detti disordini prēdono fondamento. Et cio non è altro, se non il sonno, & la negligenza de' Signori, i quali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti espediscono senza intēder la qualita delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no: & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priuano della auttorita del giudicare. Et di quà piu che altronde nascono tutti i gia detti abusi. Di che io istimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maesta V. a loro mettesse una tal legge.

Che Prencipe, o Signore alcuno alla Maesta V. et al sacro Romano Imperio soggetto non debbia concedere abbattimento se prima non intende che la querela sia tale, che ella il richiegga, secondo che di sopra è stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa prouare; & se di sufficienti indicij contra lo accusato egli non è prima certificato, facendo che il tutto apparisca per atti publici.

Aggiugnendo anchora, che non habbiano a dar campo, se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, de le quali intorno a quelle querele loro saranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricusano che si uenga alle arme sotto la loro giuriditione, non debbono ne anche essi ricusare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non sara maggiore, accioche altri non si costituisca giudice auanti che egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser secondo le leggi prescritte dalla Maesta V. le quali inuiolabilmente habbiano da osseruare sotto quelle pene, che a lei parra conuenientemente di statuire.

Io ho detto con quella maggior breuita, che a me è stato possibile alla Maesta V. gli abusi, che in luogo di consuetudine sono usurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia: & come per querela di uendetta non si debbia dar campo franco. Et che a gli abbattimenti si debbia poter uenire per delitto, che meriti punitione di morte; & per nota di graue infamia. Ho soggiunto qual debbia essere il reo, & qual l'attore. Et che per cose che prouar si possano ciuilmente non si debbia ten-

tar la pruoua de gli steccati. Et da me è stato fatto un brieue discorso della elettione delle armi: & di quello che da' Signori de' campi nella quistion de gli abbattimenti si habbia ad osseruare. Alle quali cose quando di questa maniera sia proueduto, io auiso che gli abbattimenti fra noi saranno molto piu rari, & che saranno per querele leggittime, & che di quelle se ne potra uenire alla diffinitione. Et tanto mi è occorso di dire in questo suggetto riuerentemente alla Maesta uostra, alla quale questa sola cosa aggiungerò, che essendo la Imperiale altezza adornata di due gloriosissime corone, di leggi, & di arme, ella dee con tutto lo animo riuolgersi a questa impresa, nella quale di leggi, & di arme insieme si uiene a trattare.

RISPOSTA TERZA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Ieri Signor Eccellentissimo hebbi la lettera uostra de XXII. con la copia di quella di Monsignor di Orleans al Papa: per la quale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, & padre habbiamo inteso, che Già di Vega similmente Ambasciador dell' Imperadore appresso di uostra Santita le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con le quali s'è similmente truouato (come dice il medesimo Ambasciador) una lettera di credẽza in Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio:

Et soggiunge. Quelli, che hãno detto, o diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, et tristamente mentito. Et anchor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella quale è da notare che prima si propongono parole dello Ambasciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite a cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsignor d'Orleans negasse che o il Re, o egli hauesse scritto: & dicesse che o istruttione stata non ui fosse, o che ella non fosse stata tale, quale ha detto il nostro Ambasciadore, o che ella non fosse indrizzata a quel Lantgrauio. Ma egli non nega ne le lettere del Re, ne le sue, ne che istruttione ui fosse, ne che fosse mandata da lui, ne à colui, ma solamente che fosse sottoscritta di mano sua, il che

egli nõ dice che sia stato detto. Et nega che in quella fossero que' propositi, che ha scritto l'Ambasciadore, doue dicendo ha scritto, intendo l'Ambasciadore del Re: Et il uoler dar mentite sopra lo scriuer del suo, et non sopra il dir dell'altro, et senza specificarne quali siano stati que' propositi, non so come proceda se non contra il medesimo, che ha scritto, infin che altro non si mostra. Che egli potrebbe bene hauere scritto di quelle cose, che altri non hauesse dette.

Et percioche tutta la difficulta e intorno alla istruttione; Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleans si comprende, che ella ui è stata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non potesse apportar biasimo, non ueggo perche se ne douessero far tanti romori. Se poteua portarlo, non so che importi il dir che non sia sottoscritta di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto scaricar se, per incaricare il padre. Et se altri gli appone che in quella sia cosa, che ueramente non ui sia, doueua uenire alla specificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Or per dire alcuna cosa particolarmente delle mentite. Ne l'una, ne l'altra (per mia openione) è legittima. Percioche & l'una et l'altra è data generale senza specificar persona: Et la seconda, oltra la generalita della persona, ha quello altro difetto anchora, che la querela, è formata confusa, & incerta. Et infin che que' propositi scritti dallo Ambasciadore nõ si specificano, altri non si puo risoluere della risposta.

A queste cose non manchero di aggiungere, che quan

do anchor quelle mentite hauessero hauuto fondamẽto, recandosi Monsignor d'Orleans a carico quelle parole dette di se, non so come si potesse dire, che egli cõ questa lettera alla legge della caualleria hauesse sodisfatto. Che hauendo l'Ambasciador dello Imperadore dette Col legialmente (come egli scriue) quelle parole, a quelle si richiedeua una risposta cosi publica, come publica era stata la accusa. Et lo hauerne scritto al Papa una lettera particolare non gli doueua bastare, che egli poteua pensare, che nostro S. uedendo lettere con mentite non le haurebbe manifestate, essendo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notitia, non essendo quella peruenuta per atto publico, et autentico, altri uolendo potrebbe pretenderne di ignoranza.

Quanto a cui tocchi di far risposta a quella lettera infin che altro non ueggo, io nõ mi posso risoluere quale debbia essere la mia openione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua, che non essendogli quelle scritture peruenute alle mani: & non sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui non s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere state intercette lettere, che a lui andauano, par che egli si possa tenere offeso, pur nondimeno la offesa tocca principalmente a chi le mandaua essendo state tolte a suoi messaggieri. Poi essendo gia Monsignor d'Orleans entrato primo in questa querela, par che anche a lui di perseguirla si ricchiegga. A que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa: l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere scritto il uero. Et quando quel di Frãcia habbia scritto le cose dette da q̃llo dell'Im

peradore: & quando quello dello Imperadore habbi detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra Monsignor d'Orleans, & l'autore di questa imputatione. Et parlãdosi di scritture intercette, & douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerrebbe a terminar la differenza, ne ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasciadori fosse uscito de' termini della uerita, a lui ne rimarrebbe il biasmo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a questo particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è ben ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lasciamo stare che egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse: ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa essere forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l'ingegno, & con la mano, perche debbo io ritrarmi dal seruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore della tanta uostra benignita: & io penso che si sentirebbe guarito del tutto, quando egli uedesse che foste dalle opere di Marte si suiluppato, che poteste intendere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterita nel suo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

NElla causa del Duca di Ferrandina, quanto alla forma delle parole mandate dalla corte io sono della openione istessa, che uoi Signore Illustrissimo mi scriuete. Et perciochè per le altre parole, che gia mandò il Duca, si faceua mentione della sola restitutione di lui all'honore, senza parlar della parte contraria & poi sono stati tanto tempo, & hanno proferte queste altre con quella coda di scorpione, parendomi di cõprendere, che lo Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare: laquale io ui diro, poi che comandato me lo hauete.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: & che la sentenza non puo essere in fauor dell'uno, che ella non sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte: et la dichiaratione per l'altra ha da esser per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia habbia da rileuare altrui, io nõ lo intendo. Che se lo Imperadore mi condãnasse per sentenza, che io haueßi fatto ribellione: et che facesse una dichiaratione confermando la senten-

Universidad de Deusto
Biblioteca

za: & poi dicesse che quella à me non pregiudicasse, nõ so quanto io me ne potessi contentare: che se bene lo Imperadore è Signor supremo, non pare à me percio, che possa far mutare natura alle cose, & che quello, che è nõ sia: & che una sentenza che io sia ribello non mi uituperi, saluo se egli quella non uiene à dannare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemẽte, che scritto ne ho un capitolo à buon proposito ne' miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, la qual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia, Io uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, et quella di gratia per l'aduersario mio: Et queste parole proposte al Duca sono di forma contraria, che elle sono di questo tenor che segue.

Nel particolar del Duca di Ferrandina sua Maestà è seruita che per quanto si diede la sentenza in Spira ui fu cosa, che toccò nell'honor, & riputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio: & non ostante la detta sentenza, il detto Duca sia cõseruato nell'honor suo, et essendo necessario ui sia reintegrato, rimanendo la sentenza nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronunciata.

Et essendo la significatione di quelle parole, che l'Imperador si contenta non ostante quella sentenza, che il Duca sia reintegrato: si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia: Quelle altre, che la sentenza rimanga nella sua forza & uigor, sono dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze. Intorno à quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la

sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: Et che il Duca ne fosse libero di ragione. Il che non è tanto malageuole a fare, quãto è a farlo in modo, che ad ogni uno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamẽte nõ riuscirebbe) ma uorrei ben far la tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole: nelle quali non so se hauerò l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse cosi.

L'Imperador dichiara che la sentẽza data in Spira contra il Duca di Ferandina nõ pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronunciata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica a lui dicendolo cosi assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, con quella parola di uoler, uiene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che cio non è tanto di ragione, quanto di uolunta. Et a questo modo per mia openione lo Imperadore tacitamente' uerrebbe a dannar quella sentenza; & il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: Et la quale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a cio il mio parere, il quale rimettẽdo allo infallibile uostro giudicio, ui bacio le ua loro se mani.

Universidad de Deusto
Biblioteca

DELLE RISPOSTE
RISPOSTA QVINTA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

L Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto ueder la sentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douendone con quella uenire al cospetto uostro, mi harichiesto a dodouerne scriuere alcuna. Di che senza aspettar nuouo comandamento continuando a quello, che ultimamente ui scrissi, dico che io ui mandai quel mio parere senza hauere anchor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come anchora mi pare che ella sia; Et che per tanto rimanẽdo quella di ragione nella sua forza, l'honor del Duca nõ potesse essere reintegrato. Ma percio che il medesimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, i quali altramente la intendono; non mi par se non bene, che intorno a cio alquanto si discorra. Essi adũque (per quello che egli referisce) dicono, che questa sentenza è di due parti separate; Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa: che contra il Duca si dichiara, che egli ha accesso la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere: Et che la querela non meritaua abbattimento; Et che questo, che è in fauor

del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca, Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamente contentarsi di quelle, ma dire anche al medesimo suo aduersario, che egli ha fatta ogni diligenza per uenire a battaglia, & che a quella querela pruoua di arme non si richiedeua, Cosi dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale: Et quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dello honore dalla altra parte. Et quando le cose fossero in tal maniera, io hauerei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho gia parlato nella altra lettera mia, & per tanto non tornero a dire le cose gia dette; ma alla sentenza uenendo, dico, che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata. A' me pare che l'Imperador fondi l'honor del Caraffa prima sopra lo eccesso del Duca, & poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato, che il Duca ha eccessa la parola, aggiunge. Et atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare, dichiariamo che egli è rimaso, & rimane con l'honor suo, & senza carico, & infamia. Et dicendo lo Imperadore, Atteso, quello, che di sopra è detto, & aggiungendo quello, che segue, io non so, che altro uengano a significar quelle parole, se non che atteso all'eccesso

del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne uiene a rimanere. Cosi intendo io quella sentenza: la quale cosi essendo, non ha punto due parti separate anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione. Et congiunta essendo, non so come il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma ne lo Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza uolendo dichiarare il Caraffa per caualiero honorato. Che ad honorato caualiere due cose nelle querele si conuien difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da uilta. Et dichiarandosi contra il Duca, si mostra che la giustitia era dalla parte del Caraffa: et cõmendando la sua diligenza, gli rende la testimonianza di ualore. Et quando una di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che diro, che quando per quel decreto si uolesse intendere, che si dichiarasse, che per quella sentenza il Duca non fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; & che il Caraffa fosse anchor obligato a tornare a richieder lo. Et non gli basterebbe per giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimento, nõ essendo mancato dal Duca di condurusi. Et se mi si rispondesse che l'abbattimento hauesse da cessare per rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo nõ era caso da permettere, che si uenga in pruoua di armes: io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene a che fine si dica. Et piu tosto consentirei io a chi dicesse che in caso ninno non si douesse uenire in pruoua di arme, che a qual tenesse che questo non fosse caso da

tale pruoua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Ne credo che in Italia ci habbia Prencipe, ne caualiero, che senta di altra manie ra. perche io torno a dire che non intendo a che fine quelle parole sieno state poste in quella sentẽza. Potrebbe anchora dire alcuno, che non si dee combatter per que' casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di proua re: Et perche tanto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quãdo le parti, o l'una di esse uoluntariamente ricorre al tribunal ciuile: Et non quando il giudice per debito dell'officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i caualieri presa la uia delle arme cõ forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza; Et che non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato; Direi che nello intelletto mio non entrano queste sottilita: che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mancato all'honor, & di rimaner con honore: Che a me ditta un mio parere, che la sentenza del prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata. Et quando per dishonorato mi hauera giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare. Percio che il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la

sentenza facendo testimonianza al mio mãcamento, uiene non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato. Et se il Prencipe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire. Pure io lasciero dichiarar questa difficulta a dottori, tra quali non mancano di quelli, che della autorita de' Prencipi parlando molte uolte piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione. Et per dire intorno a cio con breuita quello, che io ne sento: Si come io ho la auttorita, & la podestà de' Prencipi per grande, per reuerenda, & per tremenda, cosi non cape nel l'animo mio, che possano romper le leggi della natura. Et legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un suggetto. Et l'honore, & il disonore sono contrarij. Di che è da conchiudere che huomo non puo essere insieme honorato, & disonorato. Et il Prencipe puo bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa. Et con questa openion mia a quello che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi conformo.

RISPOSTA SESTA

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

NEL caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa la qual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore: Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia: Et percio ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtu del loro sentimento: & che di leggieri si possa cõprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Il che ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta, Io non so come si douesse sperar che ella passasses percioche una cosa tale non auuiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uituperato, dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne manchero di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrera, che possa essere al proposito. Io ui scrissi pur hieri una altra lettera mia in questa mede-

sima materia sopra la sentenza dello Imperadore ad instanza del Capitano Gio. Maria da Padoua, il quale la hauuta per douerla portare. Et percioche egli mi disse di hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuero quello, che non mi souenne di dire a lui: che uenendo quel consulto, se mi sara mostrato, potra peraventura esser nō senza seruigio del Duca. Che mi ricorda gia che l'Alciato scrisse anche p lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio ueduto, et notate delle cose, che nō mi piaceuano, gli fu rimandato insieme con un poco di scrittura della openion mia; & egli humanissimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

Quanto ueramente a gli scritti dell'Alciato che mandati mi hauete, diro breuemente tutto quello che suonano in sentenza. Egli tocca due punti: l'uno è, che l'attore senon pruoua la intentione sua si intende hauer perduta la querela. Il che confesso esser uero, quando da lui manchi di uenirne a fare, o di farne la pruoua. Ma se dal reo manchera il combattere, non si douera dire se nō che egli per perditore habbia da essere cōdānato. Si che non tanto dal reo, & dallo attore, quanto dal cercare & dal fuggir la battaglia si douera giudicare quale con honore, et quale con dishonore ne rimagna. L'altro è, che dopo le XXIII. hore essendo i Padrini gia tra loro accordati, dal Cardine mancò il combattere. A questo non posso rispondere: che non ho gli atti fatti al campo: ne ho di quelli memoria. Ma ben diro, che parlando di quella hora, et non facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza combattere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire, che p openione di lui ella scorresse per diffetto di colui, per cui egli scriue: che se egli altramēte hauesse sentito, nō lo hauerebbe passato cō silentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io sono tornato a uedere il parere che uoi Signore dato hauete in questo caso: il quale non è da quella scritta offeso in parte alcuna. Anzi dalla uista di quella la dignita di quello piu chiaramente risplender si uede.

RISPOSTA SETTIMA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

IL Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferrandina; & douendo uenire a uoi S. Eccellentissimo mi ha con istāza richiesto, che io alcuna cosa ui scriua in seruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede, che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al Duca, & alle cose sue. Et pur nondimeno non ho uoluto mancar di sodisfargli di questa lettera. La quale douendo io scriuere, non entrerò nel particolar del Duca, sapendo quanto malageuole sia il parlar di una sentenza data da un supremo signore contra un suo soggetto, et uassallo. Ma ben diro, che questa malageuolezza procede da adulatione di persone, che per auttorita, et per grauita uogliono esser uenerabili, le quali hanno lasciato scritto, & uogliono tenere che la uolunta

del Prencipe dee essere tenuta per legge: & che l'error del Prencipe fa equita. le quali cose non so come a dirle si siano assicurati: ne come le loro penne istesse le habbiano scritte senza rossore. Che qual piu pestilentioso morbo puo essere, che una tal sentenza? Et uorremo noi dire che questi cosi fatti siano dottori di giustitia? o pur di iniquità? che se legge non è altro, che una infallibil ragione, che comanda le cose honeste, & uieta le contrarie, come douera esser tenuta per legge una uolunta da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo essere cosa diritta? Et pur cosi si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge, et diritto mi accordo anzi col diuin Platone: Il qual non uuole che Prencipe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura dell'huomo dee esser dalla ragion gouernata; Et che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio sia da ogni affettione lontano: Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte, non hauro mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore o per uolunta, o per errore fatto torto giudicio, non diro che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta: Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellar si debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine hauesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire se non che egli fosse stato

ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abominеuole parola; Che tutti i detti & tutti i fatti de' Prencipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uogliamo uedere, quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a Prencipi loro, che noi facciamo a nostri: Et che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori. Et pur de' Prencipi antichi, che uiuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle opere loro. Donde è cio? uogliam noi forse dire, che quelle infin che uissero fossero buone? & che morti essi diuentassero cattiue? Non gia; Ma la morte de Prencipi scioglie le lingue, le quali mentre che essi uiuono, stanno legate. Perche si uede quanto sia dannеuole quella openione, che la uolunta de' Prencipi faccia legge, & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quella legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lingue, nõ mi so imaginar pche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che nõ habbiamo da conoscere il uero: Et conoscẽdolo, nõ so pche, et ragione et amor di uerita nõ ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue ci tiene impedite. Et cio dico tãto maggiormẽte, quanto il giudicio di noi si ha da far molte uolte non tanto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli, che uerranno dietro a noi. Et io sono sicuro che Prẽcipe alcuno (per grã de che egli si sia) nõ abbagliera la uista della posterita in maniera, che se io huomo priuato hauero cosa alcuna

ben detta, ella non debbia esser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, o fatte di ree, per ree nõ hab biano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, Che nelle operationi de' grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttorita della grandezza, et la qualita delle persone, si dee cõ la ragione misurare quali siano quegli atti, de' quali altri si duole. Et quando il Prencipe sia legittimamente proceduto, correggersi uuole chi se ne lamenta, & farlo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Prencipe hauisauedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcun mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si douerebbe fare. Et quando egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, nõ picciolo ristoro douerebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della uerita, massimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersale openione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio ingenerale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particulare. Et se forse il mio paresse troppo libero parlare: Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero: percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe: & legittimo Prencipe istimo esser quello, sotto il quale ogni huomo puo sentir cio che la ragione gli ditta, et dir quello, che egli di ragion sente.

RISPOSTA OTTAVA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Opra i cartelli che mandati mi hauete: io ho da dire Signor Illustrissimo, che (per openione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodita di incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una soperchiaria è lecito rispondere con una altra soperchiaria: Et come a parole dette lõtano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscritura, cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se sospetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Bẽche anche di questo rispetto io non sia di openione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Prẽcipe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu cõportato a me di ripularla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene che altri non sia obligato a risponder di presente. Or se il caso dello Albarano in alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che di

ce l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramẽte ella nõ fosse cõtenuta ne' casi, che detti ho, io direi che ella fosse poco legittima: et per tale dourebbe ella essere stimata se l'aduersario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco auueduto rispondersi uiene in certo modo ad hauergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauendo altra informatione che i semplici cartelli. Ne informatione potrei io hauere intera in questa materia sẽza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fosse potuto essere informato, hauerei forse poste delle cose che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so promettermi sicurezza niuna: Ne uorrei che ella per non intendere io piu auanti desse cosi le arme al nimico da riuoltarle cõtra di noi, come istimo che egli ce le habbia date a noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fatta, tale la mando. Ne diro altro, senon che per non essere stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io ui scrissi il primo di Maggio, & diedi ui una mentita sopra quelle parole uostre, che quello, che io diceua non era ben detto, Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come non la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite anchora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in generale,

che a uoi non è lecito di proporre parole per me: et poi dar mẽtita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella nõ dee uscire auanti che altri parli. perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: et per tanto legittima, che alcuna mẽtita uostra a me non dee piu poter pregiudicare.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che a me nõ si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io nõ posso esser mẽtito. Là onde uoi hauete mentito che io mentirò uolendo dir che io lasciassi di darui mentita per essere in presenza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti; che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi riteneste da farlo.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragione della memoria mia, contra la quale, & contra la intention mi hauerei caro di uedere testimonij, che potessero, o sapessero, o uolessero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori strabocamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello anchor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, & il male accostumato, ui rispondo che mentite, et mentite & mentite, & di queste, & di tutte le altre cose delle quali ui ho dato mẽtite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mentite, et mentirete, quante le hauete dette, le dite, & le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & misurate le mie con le uostre, quali siano piu di numero,

& di piu peso.

Ma perciochè mostrate di hauer la prima mia mentita per nulla, per non la hauere io data allhora in presenza, ui dico che oltra che conuenienti rispetti mi ritennero, in iscrittura si possono dare mentite delle cose dette in presenza: ne uoglio altra testimoniãza, che quella di uoi medesimo, che nel cartello uostro cercate di darmi mentita delle parole le quali dite che io dissi allhora. Et che uoi allhora mi rispõdeste senza mentita. Sì che con la testimonianza di uoi medesimo uenite ad essere il bẽ mẽtito: & col uostro esempio multiplicamente mentito.

RISPOSTA NONA.

AL SIGNOR DVCA. DI SAVOIA.

Voi mi hauete commesso S. Illustriss. che io debbia uedere i punti delle differentie, che sono fra Mons. di Bella guardia, et mons. di Scros, et che sopra quelli io ui debbia dire il parer mio, con intentione di uoler metter fine alle lor querele: L aquale impresa io ho tolta uolentieri, non tanto perche io mi conosca atto a poterui sodisfare, quanto perciochè io disidero di seruirui, & ho caro di essere istrumento ad una cosi Christiana operatione.

Nella lettera adũque di Mons. di di Bellaguardia si contengono articoli. xxi. De' quali Mons. di Scros par che di

che di ix. si tenga offeso. che di tanti fa mentione nel suo cartello. Di questi soli adunque trattero, lasciando gli altri da parte, poi che da loro querela non ne resulta.

Nel quarto articolo della lettera gia detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A' questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Mons. il Prencipe uostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma perciochè puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello, si uorrebbe ueder pruoua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo è, che se quelli della terra haueuano rissa co' soldati del castello, anchor che fossero cinquanta, o cento contra uno, o due, o tre, che Monsignor di Scros pendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauori uno contra tre, & che gli condusse a far pace. Il che è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra uno, duo, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si contiene che Monsignor di Bogli mandò a parlare a Monsignor di Bellaguardia perche fossero amici insieme, & insieme si aggrandissero. Et Monsignor di Scros di questo si risente in caso che Monsignor di Bellaguardia dica che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Ma Mõsignor di Bellaguardia questo nõ dice, anzi si riporta ad una lettera. Perche non dicendo senon quãto nella lettera si contiene, in questo articolo non ci rimane ne ingiuria, ne carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'undecimo articolo si dice che Monsignor di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di rispo ste molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsignor di Scros.

Et Monsignor di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette & al riporto di chi portò le lettere. Di che si douerebbono ueder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Monsignor di Bellaguardia dice che Monsignor di Scros gli ha detto, che Monsignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Monsignor di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Monsignor di Bellaguardia fa mentione di cèrte querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Monsignor di Granuela. Et non nomina Monsignor di Scros. perche io non ueggo come si pruoui che egli habbia quelle parole dette. Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Monsignor di Bellaguardia nell'articolo xv. dice che molti della terra gli hanno detto male di Monsignor di Bogli, & di Scros, ma che non uogliono essere scoperti.

Mons. di Scros risp̃de nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa che tocchi l'honore.

Monsignor di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. Là on

di questo articolo puo passare senza molta contesa.

Mons. di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo diciettesimo, & conferma nella giustificatione, Monsignor di Bolgi essere stato a un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto prouision da Cesare.

Mons. di Scros di questo prende querela.

A Monsignor di Bellaguardia par che si conuenga producer la pruoua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice che egli non ha mai commesso crimen læsæ maiestatis.

Mons. di Scros risponde risentẽdosi se dice per loro, che essi habbiano mai fatto mancamento allo Imperadore, o habbiano commesso crimen læsæ maiest. Et Mons. di Bellaguardia soggiunge nella sua giustificatione, che esso Mons. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due cose; l'una è la prouisione, che dice Mons. de Bellaguardia, che ha hauuto Mons. di Bogli dallo Imperadore. Il che prouandosi, & hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licentia, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di uoi Signore Illustrissimo, la quale se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis, o altramente io lasciero interpretarlo a uoi.

L'ultimo articolo è, che Monsignor di Bellaguardia dice, che il Signor Marchese fauorira piu i giusti senza macchia, che gli altri.

Et Mõsignor di Scors si risente, uolẽdo Mons. di Bellaguardia dar loro imputatione che habbiano macchia.

Monsignor di Bellaguardia nella giustificatione non

Universidad de Deusto
Biblioteca

tocca questa parte. Et io intorno a cio quanto all'essere o nõ esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Monsignor di Bogli habbia commesso mancamento (come è detto di sopra della prouisione) uerso lo Imperadore, egli senza dubbio alcuno rimane macchiato. Se questo ueramente si dice per la gia detta contumacia uerso di uoi Signor loro, a uoi lasciero medesimamente interpretar, se incorsero in macchia, se furono restituiti, & se dopo la restitutione il nome di macchiati loro si conuenga.

Et per determinar questi due ultimi articoli si uorrebbe sapere quello, che Monsignor di Bellaguardia habbia inteso di dire per quelle parole.

De' noue articoli proposti (come uoi signor Eccellentissimo hauete potuto uedere) due se ne possono lasciar da parte, come quelli, i quali necessariamente nõ cõtestano querela: et sette da dichiarar ne rimangono. Alla dichiaratione de' quali se uorremo uenire, perauuẽtura alla pace, che si desidera nõ si potra peruenire. La onde sẽza andar piu rinouando le ferite, meglio sara uedere di cõsolidarle. Il S. Marchese propose i passati giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il cõsiglio suo io non sarei si presontuoso, che ardissi di proporre partiti nuoui, se delle altre cose non fossero passate dapoi. Bẽche ne cõ tutto questo intẽdo io di proporre nuouo partito, ma di producerne uno, il quale par che da Mõsignor di Bellaguardia sia stato proposto. Et è di tal maniera. Esso Mons. di Bellaguardia nel processo formato cõtra il Capitano Cesare di Albenga dice, che Mons. di Scros è fedelissimo sudditto uostro, et dello Impadore. Or a me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera, cõ

una altra lettera ui si douesse metter fine, scriuendo Mons. di Bellaguardia al S. Marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauẽdole gia in publici atti fatte registrare, nõ mi par che debbia far difficulta di dirle anche in una lettera. Et Mons. di Scros hauendo la sodisfattione di quello, che piu importa, si douera contentare senza andar cercando tante particolarita. Vero è che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Mons. di Bogli, quelle parole si douerebbono scriuere di amendue. Et ogni uolta che questa openione mia sodisfaccia a uoi Signore: & che ui piaccia di interporre la auttorita uostra fra questi due caualieri uostri soggetti, io mi assicuro che il S. Marchese condescendera a prender fatica di confortargli alla pace, come quegli, il quale io so che abhorrisce le querele, & gli abbattimenti.

Et cio con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia openione, la quale ho sempre da sottomettere al giudicio della sententia uostra, & della uostra auttorita.

RISPOSTA DECIMA.

AL SIGNOR DVCA DI SAVOIA.

HAuendo uoi Signor Eccellentissimo uoluto intendere il parer mio nelle querele di Mons. di Bellaguardia, & di Mons. di Scros, Io ho sentito che non mancano di quelli, i quali cercano di leuar la fede alle mie

Universidad de Deusto
Biblioteca

parole,con dir che io sono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual cosa quando io haueßi hauuto riſpetto mal haurei ſodisfatto al debito mio,ſe domandato a dir la mia openione, io haueßi riſpoſto non ſecondo la mia openione,ma ſecondo la mia affettione. Perche riſpondendo,a chi mi dãna,dico che io ſono piu amico alla uerità,che a perſona che ſia:& che quãdo io ſono ricercato a dir parere,io eſamino le cauſe,& non le perſone. Et acciochè ogn'uno poſſa giudicare ſe il parlar mio ſia ſtato per partialità, o pur per diritto giudicio, in queſta ſcrittura ho uoluto far manifeſto quello, che io ſento in queſto negotio. Mons.di Scros ha ſupplicato per determinatione fra Mons.di Bellaguardia,et lui quale debbia eſſere l'attore,& quale il reo. Et uiene propoſto,che habbiate da commettere, che le loro differenze ſiano ciuilmente conoſciute. Et la openione mia è ſtata & è,che non ſi debbia in alcun modo fare una tal determinatione. Et a queſto mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico,che eſſendo paſſati gia tra loro piu cartelli,& trouandoſi eſſere entrati nella uia delle arme tanto auanti,che par quaſi che non rimanga a mandare ſe non i campi,il uolere hora fargli tornare in dietro è coſa fuor di ogni ſtilo, & di ogni conſuetudine di caualleria. Et nelle materie delle arme non ſi dee procedere contra lo ſtilo delle arme, douendo quelle ſecondo le loro conſuetudini eſſer giudicate. Et queſto dico tanto maggiormente,quanto (ſecondo che diro appreſſo) tra loro ui ſono differenze, che ciuilmente non ſi poſſono determinare. A' queſto mi ſi riſponde, che quello, che io chiamo ſtilo,& conſuetudine,è abuſo,& corruttela;& che per tanto non ſi dee ſeruare. Et qui dico io, che ſe mi ſi dira che il Duello tutto ſia abuſo, et corruttela,io riſpondero che egli è il uero, & ui ſupplichero, che potendo leuarlo del tutto,lo habbiate a leuare. Ma dapoi che queſto non è nelle noſtre mani: & che a uoi non ſi appartiene il fare una nuoua legge uniuerſale,et che uniuerſale è la legge dell'honore, per lo quale i caualieri corrono a Duelli, douendoſi trattar materia di Duello,uoi Signore o douete uolere non ue ne impacciate,o trattar uolendola, trattarla con lo uſato ſtilo, & con le uſate conſuetudini. Par che ſi dica anchora, che ne' cartelli paſſati fra que' caualieri non ſi è fatta anchora mentione di arme, & che per tanto non ſono entrati nella uia caualleresca. Là onde io riſpondo, che fra caualieri ſi tiene che le mẽtite obligbino alla pruoua dello ſteccato:& fra loro ſi uſa che dalla propoſta dell'uno,& dalla mentita dell'altro ſi conteſti la querela, o uogliamo dir la lite; & che ella ſi conteſti fuor di giudicio: & che fuor di giudicio ſi diſputi la cauſa,& che ella ſi diſputi affigendo le ſcritture ne' luoghi publici.& tra loro ſi fanno talhora delle eccettioni, di nõ uoler comparire in giudicio,ſe prima le paſſate querele non ſono giuſtificate. Queſte coſe ſono paſſate tutte fra que' caualieri,& ſono tutte caualleresche,& tutte lontane dal proceder ciuile. Di che chiaramente ſi moſtra, che non ſolamente ſono entrati nella uia delle armi,ma che anche bene auanti ui ſono entrati. Ne è neceſſario fare mentione di arme ne' cartelli; Anzi a non la fare hanno fatto prudentemente: che pretendendo l'uno,& l'altro di eſſere reo, chi di loro haueſſe

parlato di arme, alla elettione di quelle si sarebbe potu to pregiudicare. Quante scritture Signore eccellentissi mo sono passate infino ad hora intorno a queste querele tanti atti sono fatti nel giudicio cauallereſco: che chi le uolesse indirizzar nel ciuile non ne sarebbe fatto an chora niuno. La lettera scritta da Monsignore di Bel laguardia fu il libello. il primo cartello fu la risposta: il secondo, il terzo & il quarto sono stati repliche: il quinto è stato eccettione. Se nascera sentenza chi sia at tore, & chi reo, o altre sopra altre difficulta, quelle sa ranno interlocutorie; le patenti de' campi saranno le ci tationi a concludere con termine nella causa. Il Signor del campo sara il giudice, lo steccato il tribunale; le ar mi gli strumenti, & i testimonij: Et la patente che sa ra il Signore, sara, la sententia. Or quanto siano entrati nella uia cauallereſca, & quanto rimanga loro anchora da andare, senza che io ne dica altro ad ogniuno è age uole il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si uoleua in que sta materia far dichiaratione alcuna, ella si douea fa re incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se ne sono lasciati passare due, & tre, & quattro, & cin que, si uiene ad hauere a quelli per un certo modo ac consentito: Là onde par che piu non si conuenga riuo cargli dalla uia cominciata.

Appresso hauendo lo Imperadore commessa questa causa al Marchese, & hauendogliele anche uoi Signor rimessa per lo Maliscalco uostro, le cose passate si posa sono dire essere passate per ordine dello Imperadore, et uostro. Perche non par che si richieda che le debbiate

riuocare. Et hauendo il Signor Marchese conceduto questo abbattimento, con una dichiaratione di rimetter li al ciuile, si uerrebbe a condannar lui, che hauesse con ceduta cosa, che non fosse stata da concedere. Et se M on signor di Scros cõ sua buona licẽtia è uenuto come buon soggetto al tribunal uostro perche habbiate a decidere sopra la differenza dello attore & del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino far torto a lui & carico al Signor Marchese.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queste quere le si da imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo egli prouisione dallo Imperadore habbia commesso mãcamen to: & questa è cosa, che la inquisitione ne appertiene allo Imperadore. Et hauendola esso commessa al Mar chese: & hauendone egli conceduto Duello, non mi par che a uoi si richiega di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni quando anchora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar ciuilmente, a me par che la ragion non uoglia, che ui si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che diro, che le querele sono tali, che ui sono di quelle cose, delle quali nõ si uede che per uia ciuile se ne possa uenire alla prouas Et per dire alcuna cosa di tut ti que' noue capitoli, da' quali pata che querela risulti, sopra quelli sommariamente discorrendo, diro sopra cia scuno di essi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo mostramo che ciuilmente o prouare, o riprouare si possano,

Il settimo, & il quintodecimo sono conditionati: & non si uerificando le conditioni, battaglia nõ ricercano.

Il Ventesimo, & il uentesimo primo hanno bisogno che Monsignor di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potra determinare se hanno di bisogno di Duello. Certo è che i capi sono grauissimi, & senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que' due fratelli.

Il quinto, è che hauendo scritto Mons. di Bellaguardia, che Monsignor di Scros fauoriua i cinquanta, & i cento contra uno, & contra due, uolendo appresso giustificarsi, allega che Mons. di Scros fauorì uno contra tre, perche io penso ch' egli non habbia prouua ciuile.

Il terzo decimo è che Monsignor di Bellaguardia dice che Monsignor di Scros gli ha detto, che Monsignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Questo non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Monsignor di Scros. Et esso lo nega. Si che a farglie= le confessare è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello, del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, alquale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illustrissimo & in generale, et in particolare qual sia la mia openione. Alla quale uoglio aggiungere, che se bene articoli ui sono, che abbattimento anchora nõ richieggono, questo non fa nulla, che tanto che è uno richiegga prouua di arme, quanto tutti. Percioche ogni uolta che que' caualieri si cõduceranno in campo, non haueranno da combattere, se nõ per la diffinitione di una sola querela.

Ne uoglio passar con silentio, che per ferma cõchiusione di caualleria si tiene, che il suddito in quistiõ di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tan-

to in casi tali i Prencipi hanno da guardarsi da procedere con ordinationi, & con comandamenti: percioche necessaria cosa è, che da quelli ne risultino de' disordini: che obedendo i caualieri rimangono con uergogna: & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si fara ordinatione, che prema l'honore di alcuno di que' caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico non obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo di honore è tenuto a disobedire seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguira, che facendosi ordinatione con intẽtione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno à perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: ne per cio si mettera tranquillita fra loro: anzi peraventura si dara cagione a maggiori scandali.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in conchiusione, la openion mia essere per ordine di caualleria, per rispetto del S. Marchese, per riuerentia di sua Maestà, per la qualita delle querele, et per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differẽtie di que' caualieri per quel camino, che elle hanno gia cominciato a prendere.

Et tanto riuerentemente mi è occorso di dire per uia di parere a uoi S. Illustriss. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte: che io non ho potuto lasciar di prendere in mano la penna, si perche si conosca se il padre mio è per ragione, o per affettione. Si anchora per hauere io in ogni occorrentia da render ragione del mio parere.

Universidad de Deusto
Biblioteca

DELLE RISPOSTE
RISPOSTA VNDECIMA.

AL SIGNOR COMENDADOR FIa GVEROA AMBASCIADOR DELLO IMPERADORE IN GENOVA.

Essendo io stato dal S. Marchese, dõde io tornai hiersera, ho trouata S. mio la lettera uostra insieme col cartello, il quale mandato mi hauete. Et gia Monsignor Inconomo me ne hauea parlato, ma essendosi poi subitamente partito per andare a Piacenza, non potè mandarmelo. Or al cartello uenendo dico, che per mio parere in quello sono di molti errori: Che prima la mẽtita è data senza specificar le parole, sopra le quali ella uien data: & le mentite tali non obligano altrui à pruoua, ne a risposta: anzi il piu delle uolte si possono ritorcere contra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.

Appresso il Signor Francesco dice che l'Alferez ha dette parole, per le quali pensa di pregiudicare all'honor suo. La qual cosa come egli si sia potuto assicurare di dire io non lo intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, se non io. Et per tanto a chi parla del mio pensiero, io posso sicuramente rispondergli con mentita.

Poi dicẽdo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene a dire, che non ci è persona piu prõta a dir male di lui: si che egli si sottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela cõ la persona sua: il che uuol dire per la uia delle arme. Et per gli ordini de gli abbattimenti all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello. Et come l'attore ha eletta la uia delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in questo cartello proponendosi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione.

Et ultimamente si dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; ne dice che cosa, ne doue, ne quando: perche uiene a significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et sopra questa mentita sua generalissima si puo accommodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme conclusioni, ho fatto un cartello della maniera che uederete: Et se nõ ne sarete cosi ben seruito, come è il uostro disiderio, accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tanto di ro bene io, che con questo cartello me assicuro di cõseruare, et di difendere l'amico uostro, che a qualhora si habbia da uenire alle arme, la elettion ne sara sua senza mettere in dubbio punto del suo honore.

CARTELLO

Signor Frãcesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro, nel qual cercate di darmi mentite sopra parole, le quali uoi non specificate: & pertanto io non mi posso risoluere della risposta. Ma percioche nel medesimo cartello si dice che io in quelle penso di pregudicare al uostro

Universidad de Deusto
Biblioteca

honore, ui rispondo, che & uoi ne mentite, & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando io parlo, penso di render testimonianza alla uerita, & non di pregiudicare altrui. Et del mio pensiero a me, & non ad altrui si appartiene di farne fede. Et perciochè dite che quelle parole sono si brutte, che da altra persona, che da me non si aspettauano, dandomi in questo modo biasimo di estrema maledicenza, ui dico che mentite. Appresso doue dite, che io mento di quello, che ho detto di uoi senza esprimerne che cosa, ne doue, ne quando: Vi rispondo, che io ho alcuna uolta parlato honoratamente di uoi; Et se uolete che quelle cose non sieno uere, lascero pensiero a uoi: Io parlaua cosi pensando di dire il uero. Ma ui aggiungo bene sopra questa uostra cosi general mentita che uoi mentite. Et di queste cose, delle quali cõ mẽtite ui ho risposto ui dico, che uoi hauete mentito, mentite, & mentirete tante uolte, quante le hauete dette, le dite, & le direte. Ora queste mie mentite per essere elle sopra parole espresse, & per conseguente legittime, & spetiali; ui poterete risoluere del modo da prouar le parole uostre: che io non manchero di risponderui. Et quando a queste hauerete sodisfatto, se dichiarerete la querela uostra, et mi chiamerete (percio che hauendo uoi proposto Duello, a me si appartiene di eleggere le arme) io ui rispondero, se di ragione sara conueniẽte.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO SECONDO.

RISPOSTA PRIMA.

IL Signor Cesare Fregoso a due di Gennaio del MDXXXVII. scriue al Signor Cagnino Gõzaga il cartello che segue.

Signor Cagnino quante uolte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell'honor mio, altrettante hauete mentito per la gola: & denegando similmente, ne diro uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioso, & uile, che a caualiero; riseruandomi, se da uoi non manchera, parlar con l'arme in mano.

Il S. Cagnino a XXV. del medesimo mese gli risponde nella forma seguente. S. Cesare Al primo capo del uostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario; ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco con l'arme in mano, Io molto uolentier da uoi inuitato accetto parlar con uoi con l'arme in mano.

Il S. Cesare per lungo tempo non risponde. Et nascen

Universidad de Deusto
Biblioteca

do dubitatione per questi cartelli qual de' due caualieri uenga ad essere attore, & quale reo. Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti Signori d'Italia: i quali in una conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto a richiedere il S. Cagnino a Duello. Et che al S. Cagnino la elettiõe delle arme si appartẽga Dapoi il S. Cesare l'ultimo d'Aprile del MDXXXIX. publica una sua scrittura sotto nome di manifesto: & con quella insieme una lettera patente del Re Christianissimo, il quale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui: et sopra una lettera pur appresentatagli da esso S. Cesare per lettere del S. Cagnino, dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di Caualiero; & che il S. Cagnino è stato di ragion mentito: Et che a lui tocca il douersi risentire. Et anche publica una lettera del S. Marchese del Vasto: nella quale si dice, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamẽte mẽtito.

Dopo la openione di un Re, et di tãti Prencipi essendo io domãdato a dir la mia openione di quello, che io sẽta in questa materia, uolẽdone io parlare la mia potrebbe parere opera presontuosa. Il che cõfesso io che cosi sarebbe quando l'openione del Re, & di que' Prencipi apparissero conformi. Ma essendo i lor pareri diuersi non mi par che mi debbia esser disdetto il dire per qual cagione a qual delle due openioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamente l'auttorita cosi diuise, che se dall'un canto ui è piu eccelsa degnita, dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venendo

Venendo adunque al caso proposto dico che fra i dubbij, che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmẽte che sia da considerare, se per li cartelli, et altre scritture fin quà passate sia contestata querela, alla quale abbattimẽto si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela infino ad hora non ci appariſce nuna. Che primieramente dicendo il S. Cesare che il S. Cagnino ha mentito quante uolte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, nõ percio esprimer cosa, sopra la qual egli intẽde di dargli mentita: ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa ne detta, ne scritta. Donde non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il S. Cagnino mente, & non dichiarando, qual cosa denegãdo mẽta, da queste cose piu che dalle prime nõ se ne trahe conclusione ueruna. Et ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, ne sponendo cosa, di che egli parlare intenda, non ueggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si uenga. Et nõ ha caualiero da conduruisi per douer puo cõ le arme in mano la cagiõ sentire: che ella potrebbe esser tale, che habbattimẽto nõ le si richiederebbe: o che se altri prima sentita l'hauesse, non si sarebbe condutto in isteccato, potendosi per altra uia la querela acquetare, o determinare. Ne perche il Signor Cagnino accetti di douer parlar nõ lui con le arme in mano, si dee dir percioche querela alcuna se ne formi, che egli nõ esprime cosa alcuna piu che si faccia

il S. Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altrõde procede, senon accioche non si paia che egli schifi di condursi col S. Cesare in pruoua di arme. Il che non dee bastare a far che due caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno a dire: che querela infino ad hor non ci apparisce. Et che per conseguente non ueggo che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Ma percioche pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose a Duello appartenenti, io non mancharo di dire & sopra queste mentite & sopra queste arme quello che io ne sento, quasi presupponendo che a Duello si habbia a uenire, dapoi che a cosi douer fare sono ricercato.

Per la parte adũque del S. Cesare si puo dire che essendo gia cõfermato stilo fra caualieri, che quale è mẽtito colui si intẽda essere attore, hauẽdo il S. Ces. dato mẽtite al S. Cagnino, dubbio nõ è che al S. Cagnino, come a mẽtito, nõ si cõuẽga domãdare il S. Cesare a battaglia. Et tãto maggiormẽte, che uedẽdosi il S. Cagnino a quelle mẽtite nõ hauer risposto, p quel suo silentio par che egli q̃lle uẽga a confermare per legittimamente date, poi che nõ ha hauuto che rispondere per iscaricarsi di quelle.

Appresso dichiarandosi per la patente del Re, che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero, si uiene a dichiarare, che egli nõ ha da far piu auanti: che se a lui rimanesse cosa a fare, egli al debito di caualiero non haurebbe sodisfatto. Et aggiungendosi che il S. Cagnino è stato di ragion mentito, non si ha da intendere altro, se non che secondo lo stilo de' caualieri mentiti egli debbia chiamare il S. Cesare a battaglia, il che anchor piu chia-

ramente si uiene ad esprimer per quelle parole, che al S. Cagnino tocca il douersi risentire: Che quelle altro non significano se nõ che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amẽdue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autentica sentenza data dal loro giudice competente, dalla quale non ui sia alcuna appellatione.

Poi conformandosi con quella sentenza la openione dell'Eccellentiß. Marcheſe Prencipe principale dell'armi Imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare, perche al S. Cesare non rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tanto par che in fauore del S. Cesar si possa dire. Et anchor che in prima uista cio possa altrui parere uerisimile, pur nõdimeno a chi piu diligentemẽte il tutto uorra esaminare, douera manifestarsi la uerita essere in contrario; il che speriamo di douer ĩcõtanẽte far apparire.

Et prima è da sapere, che p dispositiõ di leggi gli abbatimẽti sono cõceduti, et da' caualieri si debbono esercitare per giustificatione del uero: et per cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione: Ne de alcuno conducersi in proua d'arme se nõ per graue, et espressa querela, Et cercando il S. Cesare di dar mẽtita sopra parole non espresse non opera nulla. Percioche essendo la mẽtita propriamente repulsa di ingiuria, a uoler quella ributtare è necessario che la ingiuria apparisca, accioche la risposta non sia fatta senza che si sappia la proposta. Et dando egli quella mẽtita sopra quante uolte il S. Cagnino ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honor, quella uiene a dar sopra paro

le generali: Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; Et potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, delle quali altre potrebbono esser uere, & altre false: Et altre dette ad uno, et altre ad altro fine; Et altre potendosi ciuilmente prouare, et altre non si potẽdo: Et ad altre conuenendosi pruoua d'arme, & ad altre no: è necessario che colui, il qual risentir si uuole, si risenta di cosa particolare, et espressa, accioche l'aduersario si possa risoluere se egli uuol prendere la pruoua di quella, et in qual modo di prenderla gli si conuenga. Et chi altramente fa stando in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi cosi scriue, se uuol perseguire la querela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa, sopra la quale egli intende di dar mentita, se non uuole che ella rimanga di niun ualore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Cagnino.

Per una altra ragion anchora è nulla quella mentita. Che a uoler aggrauar altrui cõ mentite è necessario anchora di affermar che egli habbia detta cosa, laquale dicẽdo egli habbia mẽtito. Il che nõ fa il S. Cesare; ma il parlar suo è tutto cõ conditione. Che il dir quante uolte hai detto mal di me, tante hai mentito, uiene a significare, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mẽtito; se quattro, quattro, se nulla, nulla. Con le quali parole non concludendosi, ne affermandosi nulla, la mentita medesimamente nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla uien a rimanere.

Dopo la prima mẽtita generale, et cõditionale ne segue un'altra pur della medesma natura. Et denegãdo similmẽte mentite; che il dir denegãdo, et non esprimẽdo che fa il parlar generale. Et non uolendo dir denegãdo, altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar cõditionale. Oltra che dando la mẽtita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Cesare tocca di prouare che il S. Cagnino habbia, et nõ al S. Cagnino che egli nõ habbia detto, o scritto mal di lui; Et negãdo il S. Cagnino d'hauer detto o scritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et ingiuria nõ gli facẽdo nõ puo essere mentito. Che dandosi le mẽtite p repulsa di ingiuria, nõ obligano altrui a proua se in tal modo date nõ sono. Anzi dãdosi altramẽte diuẽtano ingiurie, et cõ nuoue mẽtite possono esser ributtate. Essendo adunque tali le mẽtite date dal S. Cesare; & nulla affermãdo, et a nulla restringẽdosi, et dalla propria lor natura partẽdosi, sono di niũ ualore, et al S. Cagnino nõ possono mettere alcuna obligatione.

Ne dee giouar al Signor Cesare che il S. Cagnino a quelle mẽtite non habbia altramẽte risposto: che a quella generalita, & incertitudine di parole non si conueniua far spetial ne certa risposta. Et se il Signor Cesare la uoleua tale, doueua esporre, & dichiarar quello, sopra che intendeua di dar quelle mentite. Et se uoleua che il S. Cagnino alcuna cosa negasse, egli la doueua affermare. Et non hauendo il S. Cesare cosa ueruna affermata, il S. Cagnino non haueua che negare. Poi il S. Cagnino ha risposto quanto si conueniua, dicendo. Al primo capo per hora non intẽdo far risposta, giudicãdo non mi esser necessario: & disse per hora, come uolendo dire, quãdo uoi

esprimerete,o affermarete cosa particolare,& io parti colarmente ui daro risposta. Et ben disse giudicando nõ mi esser necessariosche non essendo quelle mentite legit timamente date,risposta non ui si richiedeua.

Questo è quãto intorno alla prima parte del cartel lo del S.Cesare mi occorre a douer dire. Et alla seconda uenendo, doue egli parla di parlar con le arme in ma= no,Io non saprei che altro dirmi,se nõ che a qualhora a Duello fra loro si douesse uenire,la elettion delle arme douerebbe essere del S.Cagnino. Et che il Signor Cagni no medesimamente hauerebbe a sostener persona di reo. Che non operando nulla quelle mentite: Et parlãdo il Si gnor Cesare di arme,& di uillanie, par che si obligbi a douergli dir uillania cõ le arme in mano. Poi essẽdo due le uie del prouare,l'una ciuile,& l'altra dell'arme,cer to è che all'attor si richiede di elegger qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore, & chi chia= ma altrui ĩ giudicio è attore: Et come altri elegge il giu dicto delle arme,cosi all'aduersario suo tocca la elettion di q̃lle. Or qui il Signor Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlando, uiene ad eleggere il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggendo,chia= ma il Signor Cagnino dal ciuile a quello de gli steccati. Et chiamando egli, al Signor Cagnino si appartiene di rispondere. Et essendo il chiamar proprio dello attore, & il rispondere del reo,egli uiene a farsi attore, & il Signor Cagnino a rimaner reo: Et come reo dee aspettar di esser chiamato: Che il Signor Cesare non solamente nel cartello mostra hauere intentione di uolergli dir uil lania,ma nel suo manifesto anchora dice hauer da dire,

& da combattere alcuna cosa di piu. Hauendo adunque egli da dire tante cose,& da combattere: Ne sentendosi il Signor Cagnino hauere da fare altro,che da udirlo, da rispondergli,& da difendersi,ragioneuol cosa è,che come reo procedendo, habbia da aspettare che egli lo chiami a quel prima proposto parlamento,& a questo nuouamente proposto abbattimento.

Or essendosi il Signor Cesare(si come di sopra si è di mostro)per se stesso obligato di quella cosi euidente obli gatione,non ueggo di che la altrui auttorita,o le altrui scritture lo possano rileuare. Et per dir di quelle alcuna cosa. Primieramente per quella patente,laquale egli pu blica per patẽte del Re si mostra che facendo il Re fon damento sopra parole di esso Signor Cesare,che ha det to hauer testimonij che il Signor Cagnino ha detto mal di lui,& sopra una lettera, che esso ha medesimamente appresentata per lettera del Signor Cagnino: Sopra co tali cose,dico facẽdo fondamẽto senza uedere altra esa minatione di testimonij,o giustificatione di cui quella let tera sia, par che il Re habbia dichiarato che il Signor Cagnino sia di ragione stato da lui mentito; & che ad esso Signor Cagnino tocchi di risentirsi. Di che è da di= re. Che il parere del Re è stato tale,se uere sono le co= se,che dal Signor Cesare sono state esposte. Et fin che quelle non si pruouano per uere, non si puo dir che quel lo sia ueramente suo parere. Et bisognaua che il Signor Cesare a quella patente soggiungesse la pruoua delle co se dette da lui,se uolena fare autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non ueggo come egli di quella auttorita si possa seruire.

Ne dee alcuno a quella patẽte dar nome di sentenza diffinitiua, che non uolendo alcuna ragione che sentenza si dia ad istanza dell'una parte senza che l'altra sia richiesta; Et non essendo il S. Cagnino non che stato richiesto, ma ne pure fattogliene motto, col dire che quella patẽte fosse sentẽza, si uerrebbe a dare imputatione a quel Virtuosissimo Re, che egli hauesse data una sentẽza contra tutti gli ordini di ragione. Ma ne ella è sentẽza. Et se il Signor Cesare a diffinitiua sentenza uoleua uenire, doueua far richiedere il Signor Cagnino & producere le sue ragioni, et le sue pruoue: alle quali il S. Cagnino hauerebbe fatte le sue risposte. Si sarebbono esaminati i testimonij: & a quelli si sarebbono fatte le debite oppositioni: Si sarebbe uenuto alla esaminatiõe di quella lettera, se ella fosse stata lettera del S. Cagnino: di quella mano, se ella fosse stata sua mano: Et del sigillo, se fosse stato suo sigillo. Le quali cose quando fossero bene state conosciute, et cõsiderate, allhora hauerebbe potuto il Re dar tanto certa sentenza, quanto questo è incerto parere.

Ma che diro io, che tale è la ragione acquistata dal S. Cagnino per la reseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano, et per la sua accettatione, che per tutte le uie (come di sopra s'è dimostrato) il S. Cagnino uie ne ad hauer la elettione delle arme? Et in quella patente di quelle non si fa mentione. Et se bene si dice che al S. Cagnino tocca di risentirsi: non percio incontanente p quello si uiene à conchiudere; che egli habbia da perdere le arme: che altri puo bene essere attore, & guadagnar le arme, o per cortesia dello aduersario, o per pregiudicio, che egli si habbia fatto, come detto habbiamo che ha fatto il S. Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re: Et per tanto non si puo ne anche dire che egli dichiari sopra quella cosa, della quale egli non parla. Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha uisto il cartello del S. Cagnino: Et quello hauendo ueduto, non si puo dir che nõ habbia uisto il fondamento delle ragion sue esser quel la riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano. Et di quella mentione non facendo uiene ad approuar per buone le ragioni del S. Cagnino, che la elettione delle arme sia di lui: Che quando altramente hauesse sentito, hauerebbe anchora dichiarato che non ostante la riseruatione dell'uno, & la accettatione dell'altro, la elettione delle arme al S. Cesar si appartenesse.

Ne solamente il Re, ma l'istesso S. Cesare alle ragioni del S. Cagnino uiene a consentire: Che non hauendo in tanto tempo mai risposto al Cartello del S. Cagnino: Et hora mandando fuori patente, & iscritture, di quella riseruatione, & accettatione non ne dice parola. Ilche altro non uiene a significare, senon che non ha trouato risposta alla risposta del S. Cagnino. Et nel uero quãdo esso Signor Cesare uolesse ben legare il suo cartello, et hauesse la mentita legittima, & congiungesse la mentita con la riseruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che si intendesse per lo suo scriuere? senon che il S. Cagnino ha mentito et che egli gliele uuol prouare? Or se facendogli buone le sue ragioni, le ragioni del Signor Cagnino uengono ad esser tali, che la elettione delle arme ha da esser sua, Quale debbiamo noi dir che elle siano, essendo le mentite del Signor Cesare

Universidad de Deusto
Biblioteca

non solamente non legittimate, ma nulle?

Et per non mi partire anchora dal parlare di quella patente, dico che essendo il nome di patẽte nome di cosa aperta, & manifesta, par che il Signor Cesare l'habbia procurata per uia a patente nõ molto conueneuole, procedendo piu secretamente, che egli ha potuto, acciochè nõ forse il Signor Cagnino sentẽdolo facesse al Re intendere le sue ragioni. Et di cio ne fo io argumẽto dalla forma della espeditione di essa patente: che essendo stata spedita col sigillo secreto contra ogni stilo, dimostra che il tutto secretamente sia passato.

Questa cosa ho io da cõfermare anchora per una altra ragione, che essendo stati al tempo di quella patente il Signor Cagnino, et il Signor Cesare amendue cauallieri dell'ordine di S. Michele, del quale è capo il Re, ne' capitoli di quella religiõe ue ne è uno di questo tenore: che nascendo alcuna differenza, o contesa fra cauallieri, o officiali dell'ordine, per la quale dubitar si possa che debbiano tra loro uenire in proua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre: Et alla prossima prima congregatione insieme co' suoi fratelli cauallieri determinar sopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere a douer o personalmente, o per procuradore far intendere le loro ragioni, comandando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra cio sara stato determinato. Et questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione, che non solamente non si uieta, ma si incita per quella il passare auanti: Et senza aspettare ne ragunãza, ne consiglio de' fratelli, il superiore fa dichiaratione da se: Et la fa senza udir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire di quella patente nõ solamente che ella sia stata procurata per uie celate et torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non diro mai che ella al Signor Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorita sopra il Signor Cagnino, che quella della caualleria dell'ordine, il Signor Cagnino nõ douea esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora ne quella ne altra tale dichiaratione, che hauendo rimandato l'ordine, & renunciato quel grado, egli al Re di Francia non ha piu alcuna soggettione. Et tanto sia detto di quella patente.

Del parer ueramente del Marchese non diro altro, se non che io anchor sono della medesima openione, che hauendo il Signor Cesare scrittura autentica che il Signor Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola Hauendo è conditionale, et non afferma nulla: la onde è di mestiero di Signor Cesare di mostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se uuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. Et poi il Marchese non fa mẽtione niuna ne di riseruatione, ne di accettatione di parlar con le arme in mano: per uigor delle quali (come di sopra detto habbiamo) anchor che il Signor Cesare la sua mentita legittimasse, non sarebbe percio che la elettione delle arme al Signor Cagnino non si appartenesse,

Et per tanto mi risoluo a dire che quel parer del Marchese di nulla pregiudica al Signor Cagnino.

Ma percioche il Signor Cesare dice, che egli ha fatto recapito a Re, et a Prēcipe rimossi da ogni sospitione: a questo rispondendo dico, che per lo Signor Cagnino si puo dire, che egli non si è curato di andare a cercar parèri fuori di Italia: Et che egli contentar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha consigliato il Re, et che il Re ha approuato per buono il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi ualorosi, et di cosi eccellenti Prencipi, Caualieri, et Dottori, che nō ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti consultori non douesse degnar di conformare il suo. Et sono i pareri datti al Signor Cagnino sopra le mentite, & sopra le arme, fondati sopra i certi cartelli di amendue le parti: Et non sopra relatione di una parte sola, che ella habbia testimonij, et iscritture senza producere quegli, o quelle lasciar uedere. Il che quanto debbia ualere altro non diro, douendo da tanto essere la auttorita reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto, sopra la ragione, & sopra le leggittime giustificationi.

Io ho proposti i cartelli, & le ragioni dell'una & dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera produtta dal Signor Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in cōclusioni, torno a dire, che per quanto infino ad hora appariſce in queste scritture, non ueggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimento. Quando ueramēte nelle parole, che il Sig. Cesare mostra di hauer da dire al Signor Cagnino ui sia cosa, che richiegga pruoua

di arme, non par che si debbia dire altro, senon che egli habbia come attore da prouare la intentione sua cō quelle arme, che dal Signor Cagnino gli saranno date. In caso poi che egli dichiari che il Signor Cagnino habbia parlato in dishonor suo, & che specifichi quello che egli ha detto, & che a quello egli applichi le sue mentite, si come io credero che il Signor Cagnino rimanga legittimamente mentito, cosi tengo che hauendosi il S. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, al S. Cagnino douera conuenirsi di prouare il detto suo, et di eleggere anchora le arme, cō le quali egli hauera da farne la pruoua. Ma infin che il S. Cesare non legittima le sue mentite di altra maniera, che egli si habbia fatto infino ad hora, il Signor Cagnino per mia openione puo starsi con l'animo quieto, da che il mondo puo conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di autorita egli tenga fermato l'honor suo.

Et questo dico essere intorno a questo caso il mio parere: Rimettendomi &c.

RISPOSTA SECONDA.

TRA il Signor Cornelio Bentiuoglia, & il Conte Giouan Iacomo Triuulcio passano alcune cose: per le quali il Conte Gio. Iacomo con opera di un mascherato fa un suo risentimento contra il Signor Cornelio, che è medesimamente mascherato: & questo fat-

Universidad de Deusto
Biblioteca

to gli dice che cio gli ha egli fatto fare in cambio di quel lo, che egli fece a lui. Et sfodrata la spada salua il suo mascherato: Et dimandando il Signor Cornelio arme, & soocorso, il conte Giouan Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne uanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, la quale è patria del Signor Cornelio, & doue il Conte Giouan Iacomo è forestiere.

Il Signor Cornelio scriue un cartello al Cõte giouan Iacomo, & dice che cio che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando: Et che hauendo il Conte quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autentica esaminatione, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fuggito, anchor che egli arme nõ ha uesse. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria non guardandosene egli per le sue parole.

Il Conte Gio. Iacomo dice che ne le cose passate fra loro furono da scherzo, ne da lui è uscita parola, per la quale egli da lui non si douesse guardare.

Or a questo cartello si uuol rispondere, & si uuole accettar la battaglia: & si domanda come cio far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo dico primieramente che, per quanto dallo scriuere del S. Cornelio si comprende, tutta la intention sua è di dare a uedere altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela; & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si uiene a prouar per giustissima: che se è uero che le cose siano passate da scherzo; & che il Conte Gio. Iacomo gli

habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male: & hauendone egli autentiche esaminationi uiene a prouare la sua intentione: & di qui ne segue che prouando egli la intention sua ciuilmente, non gli rimane attione di prender querela per uia di arme sopra questa parte, non essendo lecito de uenire ad abbattimento per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione.

Et se mi si dicesse: adunque il Conte Gio. Iacomo senza altro combattere rimarrà conuinto di hauer operato male, & contra la parola sua, Io rispondo, che anchor che il S. Cornelio habbia sue pruoue, & le approui per autentiche, elle non percio prouano alcuna cosa in pregiudicio del Conte Gio. Iacomo, non essendo state fatte legittimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se non che leuano la occasione al S. Cornelio di uenire a Duello, essendo determinatione delle leggi, che non solamente per cose che ciuilmẽte siano state prouate, o che ciuilmente si possano prouare, ma anche che per quelle, le quali pur siano state tentate di prouare, a Duello non si possa uenire. Et dicendo il Signor Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: & hauendo quella pruoua tentata, la pruoua delle arme piu non gli dee esser conceduta.

Tanto sia detto, quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per sua giustificatione.

Or uenendo alla forma della querela, che egli propone, le parole sue sono queste: Intendo di prouarui che ui sete portato uilmente, & hauete fatto male a farmi que

sta ingiuria, non mi guardando io da uoi per le parole uostre. Delle quali parole l'un capo è che gli s'è portato uilmente: Et l'altro, che egli ha fatto male, Et l'essersi portato uilmente par che si riferisca a quello, che egli dice poco dauãti, che il S. Gio. Iacomo fuggì da lui, che nõ haueua arme: Et l'hauer fatto male risponde a quello, che gli habbia fatta ingiuria non si guardando. Sopra il primo capo io nõ disputero se di uno, che straniero uada ad assaltare nell'altrui citta un nobile di quella, et fatto l'effetto si salui, si debbia dire che egli si sia portato uilmente, o ualorosamente: ma cio lascero che si diffinisca fra loro con le arme, se pure a tal diffinitione si eleggera di douer uenire, secondo che è stato proposto di douer fare, & che del modo di poterlo fare si risponda. Ne del secõdo capo diro altro al presente, hauẽdo quel tãto detto, che ho scritto di sopra. Ma quello che mi occorre a dire intorno a tutta questa querela è che ella è di due capi, & di capi diuersi: & si fattamente diuersi, che l uno puo star senza l'altro: et che l'una cosa puo esser uera, et l'altra falsa. Che potrebbe essere che il Conte hauesse fatto uilmente a fuggire, & non hauesse fatto male a fare quello, che egli fece. Et potrebbe essere, che hauesse fatto male a far quello atto, et nõ uilmẽte a saluarsi. Di che ne seguiterebbe, che se in su questa querela si uenisse a pruoua di arme, et l'una parte et l'altra uerrebbe a cõbattere per la ragione, & per lo torto: et contra il torto, & cõtra la ragione. Et per tanto per fuggire un tal disordine dico, che per due cose di natura cosi diuersa nõ si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimẽto: Anzi ciascuno di questi due Capi, douendosene uenire in

pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare: che gli abbattimenti si hanno a dare sopra semplici querele, & che non implichino alcuna contraditione.

Nõ mi rimarrò di esaminare anchora una parola di questa querela, la doue si dice, che ha fatto male a fargli questa ingiuria: che se uorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia cõfessare di hauergli fatto ingiuria, uiene a confessare di hauer fatto male: che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliam dire contra ragione. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri dicesse, tu hai fatto male.

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al Signor Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello di che ha tentata la pruoua ciuile: & che la querela formata da lui, per essere di due capi di diuersa natura, non merita che sopra quelli insieme si uenga ad abbattimento: & ultimamẽte che col confessare di hauerli fatto ingiuria si uiene medesimamente a confessare di hauer fatto male. Et per tanto il cartello suo, come impertinente, & mal formato, par che ragioneuolmente debbia essere ributtato.

Ma percioche si ricerca il modo di pure accettare la battaglia, Io non ueggo altro, doue l'huomo si possa con alcuna ragione attaccare, se non di difendere il Conte Gio. Iacomo, che egli non ha uilmente adoperato.

Universidad de Deusto
Biblioteca

RISPOSTA TERZA.

Ogliono i piu di coloro, a' quali da altrui si usa di ricorrer per cõsiglio, tenere una cotal maniera, che essi cõ tanta affettione abbracciano la protettione di quella parte, dalla quale a scriuere sono richiesti, che uogliono che ella sola da tutte le parti habbia ragione: & si sforzano con tutte le forze de' loro ingegni di mostrare, che ragioneuoli siano anchora quelle cose, nelle quali euidentissimo torto si discopre: il che a me par che sia nõ tanto dire il parer loro, quanto scriuere all'altrui piacere. Et per openion mia douerebbe ogniuno che in alcuna materia risponde, non tanto mirar di fauorir la parte di chi a rispondere nel richiede, quanto a quello che l'honore di lui, et la ragion richiede: il che si come io per adietro ho continuamẽte fatto, cosi al presente nella quistion nata per li cartelli passati fra il Conte Thadeo de' Manfredi, & il conte Gio. Thomaso Pico dalla Mirandola intendo di fare: Che quantunque per la parte del Conte della Mirãdola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamente la openion mia non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formero altramente il caso, percioche i cartelli medesimi lo formano: & il uolerli recitar qui tutti sarebbe troppo lunga impresa, per essere & molti, & di parole, & di sententie copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattando, sopra quelle diro quale sia il mio parere.

Il Cõte Thadeo adunque fa affigere un cartello del

la sententia che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde: Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustantia si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calumniar uostro figliuolo morto, & uoi, partendomi dalla uerita: & ch'io ui haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomaso da mentita al Conte de' Mãfredi. Et con questa cautela di dire, che nõ ha udito piu auanti di quel cartello, pretende di essere primo ad hauergli data mentita: il che a me non pare che di nulla lo releui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi in quanto per ragion di tempo habbia ogni uantaggio: concioſiacosa che come un cartello è publicato, di quello, che in publico è noto, colui, a cui cio spetialmente si appartiene, nõ dee pretenderne di ignorantia, che quando cio fosse lecito, anche de gli editti, che tutto di si publicano dalle corti, & si affigono, altri se ne sarebbe ignorante. Il che, si come le leggi ciuili non permettono, cosi non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mentita è publicata, cosi incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata: & publicandosi da due, dell'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno, mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affisso: & pretensione di ignorãtia non uale, ne dee ualere. Che quel tutto, che in quella scritura è publicato per affissione ad un pũto ci si appresenta senza alcuna eccettione, Et se altra uolta altri ha usato questa cautela quando gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi, & quegli gli sono stati eletti, in

quel caso la cosa è dirittamente passata, percioche il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruenga è cosa conueneuolmente fatta, che quella non è anchora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: & essendo i casi non eguali, sono anchora diseguali le ragioni.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell'altrui presentia sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite come pra parole a lui state referite, che il Conte Giouanni Thomaso habbia dette di lui da lui lontano. Et pertanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Giouanni Thomaso anchor lontano. il che ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. Là onde io conchiudo che per cagione di cautela usata quella mentita non puo essere schifata.

Ma che diro io, che per lo scriuere del Conte della Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto anchor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomaso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato caualiero. Et il Conte Gio. Thomaso sopra queste parole gli da una mentita. Di che non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando anchor uedute non le hauesse, & la cautela da lui usata, gli giouasse, haurei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomaso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non hauessero altra opposition. Che leggendosi in quel cartello quelle parole, Vi

sete faticato, et faticate partendoui dalla uerita, di darne calunnia: Io non ho dubitatione alcuna, che il dir che altri si parta dalla uerita non sia mentita. Et recitando esso Conte Giouan Thomaso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Habbiamo uisto quanto uaglia quella cautela di rispondere, hora ueggiamo quanto uagliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputa degne di fede, egli ha hauuto notitia delle tali, et delle tali parole del Conte della Mirandola: & che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, o fatte dire mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauendo quelle cose dette di notitia, & non affermate, non puo esser mentito. Sopra le quali cose dette, risposte, & replicate dico io primieramente, che se il Conte de' Manfredi non ha quelle cose affermate, non dee ne anche hauere affermata la mentita: che la risposta non puo essere certa, non essendo certa la proposta: & non hauendo quelle cose affermate non doueua domandar patenti di campo per combattere, non douendosi ad abbattimento uenire per querela che fondamento non habbia: et mentita alcuna non è legittima, se non si mostra in prima che le parole, sopra le quali ella si da, siano state dette. Che essendo la mentita propriamente repulsa di ingiurie, non puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto a uolere il Conte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che pruoui le parole delle ingiurie esser state dette, non conuenendosi hauer

Universidad de Deusto
Biblioteca

per legittima la risposta, della quale anchora non è stata intesa la proposta. Et così quanto alla prima mentita, Poi che il Conte della Mirandola non consente di hauer quele parole dette, al Cõte de' Mãfreddi si conuiene di prouare che egli dette le habbia, altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niun ualore, & possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mente; dico questa essere una impertinentissima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sarebbe aperta la strada a chiũque uolesse far carico altrui, imaginandosi che che sia, che altri di lui hauesse detto, et dicendo tu menti ch'io sia tale, & negãdo di hauerlo detto menti. Ma ne legge, ne ragione alcuna lo cõporta. Che negãdo io di hauer detto, o fatto cosa ueruna nõ tocca a me il prouare di non hauerla detta ne fatta: ma la proua tocca a chi mi da quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri da a me imputatione di Calunniatore, a me tocca repulsarla, & non a lui di biasimarme, et di uoler preuenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua non facendo officio di repulsa diuenta essa ingiuria, et con un'altra mentita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di qui segue che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomaso rimane non tãto incaricato, quanto ingiuriato, & puo hauere con la sua legittimamente ritorta quella mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Mãfredi, habbiamo hora da uedere quanto pesino quelle del Conte della Mirandola. & dico che per mia openione senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane leggittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomaso nõ potrebbe esser se nõ conditionale, & per conseguente di poco ualore. Ma a me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirãdola habbia detto tal cose, quãdo egli disse, & negando di hauerle dette mentite. Il che non dee inferire altro, se non che non puo negar con uerità di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma, che egli dette le habbia? Et questa pare a me si chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contradittione. Et hauendogli il Conte della Mirandola data quella mentita, a me sembra che non solamente lo habbia legittimamente mentito, ma che anchora hauerebbe potuto dire, che mentiua di non hauer affermatiuamente dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomaso di esser mancato al douere di honorato caualiero; & queste parole non apparendo che siano se nõ affermattiuamente dette; & sopra di esse hauendogli il Conte Gio. Thomaso data la mentita, non ueggo perche quella legittima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, così ho per nulle le mentite del Conte de' Manfredi, non producendo egli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle,

tanto ho per legittime quelle del Conte Gio. Thomaso. Et per conseguente dico, la openione mia essere, che egli in questa querela sia il reo, & il Conte Thadeo lo attore. Rimettendomi nondimeno sempre al parere di ogni persona, che di cose tali habbia piu intelligentia, & piu esperientia.

RISPOSTA QVARTA.

TRE si possono dire essere le mentite, delle quali nel caso espostoci si è fatta mentione. L'una è quella: Che M. Gio. Iacomo disse, che colui non haueua detto il uero. Che quanto al carico, tanto è dire: Tu non di il uero, quanto tu menti; et la differenza è del parlare piu & meno modestamente. La seconda è quando M. Borgogna fuggendo disse a M. Gio. Iacomo, che mētiua di hauerlo fatto stare alle stecche. Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo à M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Hor a uolere intendere in qual grado di honore si truoui ciascuno di essi due, è di mestiere di esaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che à uoler che alcuna mentita sia legittimamēte data, è necessario che ui siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mentita di repulsar la ingiuria, ogni uoltà che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramēte nō si uede parola ingiuriosa, sopra la quale M. Gio. Iacomo douesse dire a M. Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quāto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; & o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico a colui, a cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, & gli risponde con mentita, dee fermarsi dopo quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risentimento. Che la risposta uuole essere fatta cosi honoreuolmente; come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria nō fosse in essere di poter far soperchiaria a colui, che desse la mentita. che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior modo che gli fosse possibile & essendo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si truouaua in essere di poter far soperchiaria a M. Borgogna, anchor che esso se ne fuggisse, quella mentita fa carico a M. Gio. Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore, et M. Borgogna uiene anzi ad hauer cōdannato se medesimo di uilta. Dal potere adunque, & dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se questa mentita sia stata legittimamente data, o no.

Vēgo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in leggittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, et sopra quella ella fu dirittamente applicata. Ma percioche quale è primo in tempo, e mi-

gliore in ragione, è da ueder qual sia la mentita data da M. Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M. Borgogna è legittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se non era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, et questa è di ualore, & il carico ne rimane a M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per uia di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA QVINTA.

IL Capitano della guardia del castello di Firenze uiene a morte: & allo Alfiere suo chiamato Giouanni di Valle ne rimane il gouerno: Et quiui essendo caccia di quella guardia Pietro di Rozzas capo di squadra come auttor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castello in altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Giouanni di Valle, & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Giouanni intende che Pietro cerca di assassinarlo, & gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello contra lui dicendo che mente che egli fosse auttor di quadriglia: & gli da alcune imputationi, alle quali Giouanni di Valle risponde con mentite, & secondo che nel presente discorso sara trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si

truoui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autentica, non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui, uenendo alla sustanza della materia dico: Che a uoler conoscer quali parole obligbino altrui a risentimento, non tanto è da guardare alla significatione di quelle, quanto alla conditione delle persone, che le dicono: & al modo, col quale elle uengono dette. Che altra cosa è, se altri mi dira cosa alcuna per ingiuriarmi, & altra se per ammonirmi. Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi riprenda, & mi castighi. Che si come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimento, cosi all'altro il douere, & la giustitia uuole che il tutto comportiamo in pace. Giouanni di Valle era superiore a Pietro de Rozzas quando gli disse quella parola: & gliele disse come suo capitano, & per interesse dello officio, che egli teneua: Là onde è da dire che Pietro douerebbe anzi da altrui esser ributtato per tale, per quale egli fu dal suo Capitano dannato, che potere egli risentirsi contra il suo capitano. Che male anderebbe la disciplina militare, se ogni Capitano ad ogni fante finita la guerra hauesse da render ragione con le arme di ogni sua parola, et di ogni sua operatione. Doueua Pietro se si sentiua aggrauato d'alcuna cosa ricorrer al S. Duca per giustitia: et tãto maggiormente, che, secondo che esso medesimo dice, et noi appresso tratteremo, si trattaua dello itteres-

se di quel Signore; & non aspettare hora fuor di tempo di uoler richiedere Giouanni di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno essendo superiore facesse ad uno inferiore ingiuria di cosa che fosse fuori del suo officio; & in tal caso sarebbe da hauere altra cõsideratione, come per esempio, Se io in maestrato essendo facessi dar bastonate ad un mio nimico, a colui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' caualieri sarebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma se per giustitia hauessi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli di questo si uolesse risentire, nõ hauerebbe da ricorrere alle arme, ma da portarne la querela al superiore, & proceder per uia ciuile. Et così dico, che essendo lo atto, del qual Pietro si lamenta, stato fatto da Giouanni di Valle non come da Giouanni, ma come da Capitano; & non per cosa sua particolare, ma per interesse dell'officio, con Gio. di Valle non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del castello. Et hauendo colui tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramente si possa conchiudere che a Giouanni di Valle non rimane alcuna obligatione, et che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essendo tra loro passate diuerse parole, sopra quelle anchora haueremo breuemente consideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue a Giouanni di Valle come a priuato, et che ha querela cõ esso

lui sopra le parole che gli disse, che era autor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli rispõde, che mente che habbia con lui querela. Questa mentita è si legittimamẽte data, che a quella non si richiede altra giustificatione: prima perciochè (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi: Et contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il Capitano. Poi Giouanni di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, & che fra loro fu fatta amicitia: & che insieme mangiauano, & beueuano, & andauano datorno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, & la persona. La onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et cio par che si possa trarre anche da quello altro atto suo; che poi che Giouanni di Valle gli hebbe fatto sapere che haueua sentito che egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa, se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che dapoi che per quella uia non gli era riuscito il disegno, uoleua essergli nimico palese.

Non uoglio passar con silentio che Giouãni di Valle essendo capitano cacciò colui; Et che uscito di quello officio lo raccolse in amicitia. Il che dimostra, che quello, che egli fece fu per debito del grado, che egli teneua: & che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Giouanni di Valle gli uoleua male; perciochè esso lo haueua ammonito di cosa, che era pericolosa da per dersi il castello per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Giouanni gli da mentita; Et giustifica che ne leuò solamente una: & che cio fece per la

moltitudine de' soldati ammalati, et per quattro, o cinque giorni soli, & poi la rimise. Et produce testimonianza, che hora quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' quali esso lo teneua. Perche è da dire, o che falso sia quello che Pietro appone al suo Capitano, o che se quel pericolo ui era, egli mancasse del douer suo, non lo facendo intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega anchora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua: & esso le nega, & gli da mentite. Di che a Pietro ne toccherebbe la pruoua, quando tra loro Duello ne hauesse a seguitare. Ma apparēdo la sua falsita manifesta, et comprendendosi per lo proceder suo la sua infidelita, et essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello per delitto militare, non solamente da persona di grado, come è Gio. di Valle, il quale tuttauia in testimonianza delle sue uirtu dal Signor Duca di Firenze tocca prouision di Capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmente ributtato. Il che dico maggiormente, quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena, & in Firenze: Cio è che esso in Firenze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, & mentito, ne mai ne ha fatto dimostratione di risentimento; Et che essendo nella guardia di Siena se ne fuggì con le paghe senza hauer seruito: Et che il medesimo ha fatto ultimamente in Firenze essendo stato rimesso in quella guardia. le quali cose per publico infame lo uengono a condannare.

Ora stanti le cose di sopra scritte, si puo concludere

che a Gio. di Valle con Pietro di Rozzas non rimane alcuna obligatione: Et che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et percioche Gio. di Valle sentendo forse che colui nō da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo prencipe si è condutto a publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce a difender contra ogni suo pari con qualunque arme che sia a legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose che egli gli ha opposte. Di questo non diro altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tanto mi occorre a dire in questa materia della mia openione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu esperienza, & di piu purgato giudicio.

RISPOSTA SESTA.

Ntorno al caso narratomi rispondo, che primieramente nel proceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intentione. Et hauendo colui che diede la mentita, detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta a de gli altri, uiene a dimostrare, che diceua quelle parole per colui che era lo auttore di quella fama, che egli fusse inamorato, et nō per colui che lo diceua allhora. Il

che dichiarò medesimamente dicendo che diceua per lui se esso il uoleua dire, & per ogni altro che dire lo uo= lesse. Et piu chiaramente l'espresse, aggiungendo, che parlaua in comune: et che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: Et se diceua di hauerlo inteso da altrui, par= laua per chi detto gliele haueua. Et l'altro risponden= do, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermandolo da se, si uede chiaro che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli a lui l'hauesse uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapendo che il diceua allhora. Ma egli rispose, chi il dice mente; come dicendo. Io non dico che menti tu, che so che non lo dici da te, ma per hauerlo solamente udito dire; ma chi da se il dice mente.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa è che questa mentita è di forma tale, che ella non obliga alcuno a risentimento, per esser generale. Et se ella alcuno hauesse ad obligare, prima sarebbono ob= ligati a risentirsi coloro, i quali primi fossero stati men= titi; secondo che egli disse di hauer fatta a de gli altri la medesima risposta. Ma ne essi, ne egli a resentimento al= cuno sono obligati, non obligando la mentita per la ge= neralita sua alcun particolare, anchor che la intentione di chi la da ad alcun particolare hauesse risguardo.

Et perciochè si potrebbe dire che la mentita si ristrin se al particolare in quelle parole; per te il dico, se uuoi dirlo. Et in quelle altre. Se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi: Si risponde che queste sono pa= role dette con conditione. Et non si uerificando la condi=

t ione,

tione, le mentite che cosi fattamente date sono non piu ag grauano, che le generali. Et quell'altro, non parlando da se, la conditione non uiene a uerificarsi, & per conse= guente la mentita uiene a rimaner nulla.

Poi hauendo ultimamente dichiarato colui, che diede la mentita che cio non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto non per lui, ma per altrui, pensando, come anche di sopra detto s'è, ch'e= gli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo che per pa = rer mio, si per la intentione di colui che diede la menti= ta, come per la generalita, & per la conditione di quel= la, che ella non sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: Et che conseguentemente non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

RISPOSTA SETTIMA.

Passano alcune differenze, & cartel li tra il Signor Carlo, & il Signor Vicino Orsini: & il Signor Maher= bale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino a Monterosoli ha da ta una mentita al S. Carlo. Il S. Lu ca Ceruara Cugino del S. Carlo, il quale insieme col S. Carlo si era trouato a Monterosoli, scriue al S. Maher= bale, che si come senza fondamento, & senza cagione ha publicata la detta mentita, cosi senza uerita uanamente parlando mente. Et il S. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per conseguente qual de' due caualieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da considerare, se uerisimile sia, che il Signor Vicino al Signor Carlo habbia dato mentita: Et se appresso il S. Maberbale, habbia tal cosa detta. Et quando alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Signori furono stati a Mõteroſoli fra loro passarono alcuni cartelli: & essendo tra essi differenza di attore, & di reo, ne apparendo parola di carico, quando il S. Vicino hauesse data altramentita al S. Carlo, non è da dubitare che egli ha fatta nõ ne hauesse mentione: percioche chiara cosa è, che con una mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore: ma non ne hauendo il S. Vicino detta parola alcuna, par che sia da concludere, che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il S. Vicino che egli crede ua che il S. Carlo uolesse briga con lui, in un cartello fatto dopo l'essersi insieme trouati a Monteroſoli dice, che per quello che ha uisto a Monteroſoli, & per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Il che uuol dire, che il parlar del S. Carlo fu tutto lontano da parole ingiurioſe, di che ne seguita, che non diede occasione da douergli esser risposto con mentita Et non ci essendo stata occasione, conseguente è che nõ sia stata data; Et non essendo stata data, Quando altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare, che egli non habbia uanamente parlato.

Se ueramente il S. Maberbale habbia diuulgato o

no, che il S. Vicino diede mentita al S. Carlo, non mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra cio mentita il S. Luca, ne negando egli in alcun de' suoi cartelli hauere tal cosa detta: anzi per lo scriuer suo facendo dimostratione di uolersi ualer piu tosto di ogni altra risposta, che di negar quello, che gli è apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per una tacita, anzi pur quasi espressa confessione. Et cosa ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata: che in tal modo sicuramente si sarebbe rileuato da ogni carico: Et poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare una altra mentita all'aduersario suo, senza mettersi fuor di ogni ragione a disputar sopra il ualor delle mentite.

Da quello, che fin quà s'è discorso ci par di poter passare alla esaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, Che il Signor Maberbale non sentẽdosi peraventura poter negare di hauer dette quelle parole, ha uoluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se non in tutto, almeno in parte esser ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto ci cõuiene cõsiderarlo: ne questo si puo far compiutamente, se non si intende che significhi quella parola: uanamente: Là onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare. Tre adunque trouo io esser le significationi, che a questa uoce Vano, sono state date da gli scrittori: Che uano è quanto uoto. Vano uiene a dire sciolto: Et uano è quel medesimo, che è bugiardo: Et con questa ultima significatione puo dire il Signor Luca, che il Signer

Maherbale bugiardamente parlando, ha mentito. Ne altramente mentir si puo, se non bugiardamente parlando: di che si uede quanto male sopra quelle parole mentita si possa accommodare, Che tanto è dir in questo luogo, tu menti che io habbia uanamente parlato, quanto tu menti che io habbia mentito. il che non so come qui si possa applicare. Et una altra cosa diro io anchora, che le tre significationi, le quali ho pur dianzi dette, in una si possono anchora ristringere, & tutte insieme ridursi sotto la mentita: Che uoti di senno sono gli stolti: & gli stolti dicono le menzogne: che consistendo la sapienza nella cognition della uerita, la stoltitia come contraria alla sentenza ha per suo oggetto la falsita. Ne so come huomo possa dir bugia, che non parli uanamente: che coloro mentono, i quali dicono cose uote di uero sentimento: coloro mentono, che dicono cose stolte: Et coloro anchora mentono, che dicono cose false, essendo la uanita, la stoltitia, & la falsita si fattamente insieme congiunte, che io non intendo in qual modo l'una dall'altra possa essere separata. Hauendo adunque scritto il Signor Luca al Signor Maherbale, che egli senza uerita uanamente parlando ha mentito, non ha detto niente piu che se egli hauesse scritto semplicemente: Voi hauete mentito. Che il dire: Voi uanamente parlando mentite, è come se altri dicesse, Voi mentendo mentite. Ma quello, che il Signor Luca poteua dire in poche parole, lo disse in molte: Ilche per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è anchora da notare, che hauendo detto il Signor Luca. Voi uanamente parlando, hauete mentito: tutte queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza: Et il S. Maherbale questa sentenza intera in parti smembrãdone piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato. Et cio è come se altri dicesse: mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo, non hauer mentito; le quali cose in alcun modo non possono stare insieme.

Et per aggiungere anchora alcuna cosa di questa materia. Dico stando in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare. che altri potra dir la uerita, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tempo, che ella si doueria tacere. Altri dira delle cose che saranno fuori del suggetto, che si trattera. Et altri dira in commendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo. Le quali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire, che non siano per uanita; che uoti di senno sono gli imprudenti. Et cosi uanamente si uerrà a dire il uero: Ma che altri menta senza parlar uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare. Perche hauendo il S. Luca dato al Signor Maherbale mentita, il S. Maherbale non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uanamente, non potendo la menzogna esser separata dalla uanita. Quanto a quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data al S. Luca, esser leggittimamente data: & l'altra non esser di alcun ualore.

Ma percioche il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il Signor Luca dice nel suo primo; che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita: rispondo che a quelle parole la mentita sua non si puo accommodare; che per quelle il Signor Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data: & nõ quello, che interpreta il Signor Maherbale; oltra che quando bene a quelle mentite applicar si potesse: chiara cosa è che la data dal Signor Luca è prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in un medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto a notitia tutto il cartello. Ne si ha da guardare quando altri habbia detto, o scritto cosa, sopra la quale si dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu annõtata a XII. di Febraio: & dal Signor Maherbale fu tentata di dare a XXIIII. del detto mese, & poscia ritentata a XV. di Aprile, Si che tanto è prima in tempo la mẽtita data dal S. Luca, quãto sono prima i XII. che i XXIIII. di Febraio, & i XV. di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.

Ne al Signor Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca a lui, che si come se il S. Vicino si fosse uantato esso di hauer data la mẽtita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispondere,

così dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto; massimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, ilquale uiene fatto ad uno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa conchiudere in fauor del Signor Luca, & che al S. Maherbale il carico ne rimanga.

Et cio sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio a chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

L Capitan Ventura Amerini da Lucca riprende Nicolo de gli Vngheri, il quale sta alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti. & gli dice che non uuole che pratichi con Romano Chiariti da Lucca. Et soggiunge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che ti uolesse fauorire, uenga qui in questo prato, che gli sostentero, che non è huomo da me, ne da fauorirti, & se ce ne è, cali à basso: Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è i parte, che puo udir que ste parole. Et ua a trouar il Capitã Ventura, Et gli dice. Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che Nicolo pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi piace. Et Romano replica E' bene honesto dãdogli uoi il pane uostro, che pratichi con chi ui piace. A' me non si

Universidad de Deusto
Biblioteca

mi fa niente, se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando essendosi il Capitan Ventura posto a passeggiar cõ un gentilhuomo Vinitiano, Romano torna, et lõtano dal detto Capitano piu di trenta passi cõ alta uoce dice. Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & ua alla uolta di colui, & quegli correndo si mette a fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitã Ventura lo seguita intorno a cento, et quaranta passi, ne uoltandosi colui, ne potendolo esso aggiungere, se ne torna. Et di queste cose secondo che elle sono narrate se ne fa autentica fede di piu testimonij.

Hor essendo queste cose cosi passate, & essendone tra loro anchor dapoi passati alcuni cartelli, si domanda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente: che hauendo detto il Capitan Ventura quello che disse; Et sopra quelle parole essendo andato Romano a trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolunta, & con questa conclusion partitosi, non ueggo, che gli rimãga piu occasione di prender querela con lui: che Romano non fu nominato se non nel praticar di Nicolo. Et a questa parte hauendo ceduto, piu non ne ha da parlare: che cio che gli è una uolta piaciuto piu non gli puo dispiacere. Nelle altre parole non fu specificata persona, ma solamente detto in generale, se alcuno uoleua fauorir Nicolo: Et non lo uolendo Romano fauorire, per mia openion egli non douea

fare altro, & tutto quello che fece fu di souerchio.

Appresso dico, che essendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiuriose, doue non ci sono parole di ingiuria, la mẽtita nõ fa carico: ne basta dire, se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito; che a questo modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è mestiero che si giustifichi che altri habbia dishonoratamente parlato, altramente la mentita è nulla; che buona risposta non puo esser giudicata quella, la quale non si uede come si accommoda alla proposta. Et la mentita di Romano è, che se c'è parola, che pregiudichi allo honor suo, il Capitã Ventura mente: Et percio essendo data sopra la conditione, infin che la conditione non si uerifica, la mentita non lega. oltra che quelle parole furono da Romano dette poco auuedutamente, che dicendo. Tutte le parole che tu hai detto, se ce n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio tu menti, par che uoglia dir, che mente non solamente di quelle che ha detto in suo pregiudicio, ma anchor di tutte q̃lle altre che ha dette.

Poi quando la mentita data da Romano haueſſe hauuto alcun fondamento, hauẽdola data come la diede, et hauendone fatto il Capitã Ventura il risentimento, che fece, et essendosene colui fuggito, che ci è da dire altro, se non che egli nõ è huomo per difenderla, & che cede alla querela? Che hauendo dette il Capitan Ventura cosi apertamente quelle parole, & dopo quelle fermatosi per difenderle, Se Romano se ne sentiua offeso, douea medesimamẽte rispondendo difender la sua risposta: che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente; Et chi dishonoratamente gouernãdosi cerca dis-

honorare altrui, dishonora se stesso.

Si che quãto alle cose di sopra esposte, io mi risoluo, che Romano nõ ha hauuto occasiõ di querela, che la mẽtita non è stata legittimamente data: Et quãdo egli hauesse hauuto cagion di querela, & la mentita fosse stata legittima, egli non haurebbe sodisfatto al douer suo, ne carico alcuno ne rimarrebbe al Capitan Ventura.

Et uenendo a cartelli, dice Romano, che egli mente il Capitan Ventura di tutto quello ha detto dice & dira in suo pregiudicio. Laqual mẽtita essendo della forma che di sopra habbiamo notato, senza chiarir, che cosa alcuna sia stata detta in suo pregiudicio, è di niun ualore, & per conseguente per nulla dee esser riputata.

Et percioche egli nel cartello suo primo afferma che il Capitan Ventura ha detto mal di lui, Et il Capitan risponde che mẽte che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle testimonianze si contiene, & in quelle male alcuno non si legge, questa mentita del Capitan Ventura fa carico a Romano, infin che egli non pruoua che il male sia stato detto di lui.

Poi non è uero quello, che dice Romano nel cartello suo secondo, che il Capitan Ventura accetti di hauer detto mal di lui, che altro è dire, Io confesso hauer detto mal di te, & altro, non ho detto di te altro che quello, che appariſce in queste scritture, non apparendo massimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente a quello che il Capitan Ventura disse, se c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire, cali a basso, Et che Romano sopra questa parola tẽta di dargli mentita, Io non so se io udissi mai la piu im-

pertinente: percioche quella particella, se non afferma di alcuno cosa ueruna, & non affermando, non puo esser ributtata con mentita. Et se il Capitan Ventura hauesse detto, Se Romano chiariti è una gallina bagnata cali a basso, Sopra queste parole non haurebbe luogo mentita, non che essendo state proferite in generale. Et questo non uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli a condannar per gallina bagnata, et non il Capitan Vẽtura a dare a lui tal nome. Che se io diro fra molti Christiani oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti, certo è che alcun Christiano non si mouera: ma il Giudeo intendera, che quel parlar tocca a lui, Et facendosi auanti, si condannera per Giudeo, Cosi hauendo detto il Capitan Ventura tra molte persone, Se c'è alcuna gallina bagnata: Et intẽdendo Romano che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata si uiene a condãnare Et per tale condennandosi egli, il Capitan Ventura intorno a cio non ha da prouare ne da riprouare cosa alcuna, dapoi che colui per la bocca sua medesima si è giudicato per tale.

Et percioche Romano dice che fuggì per li fauori de gli amici, che hauea il Cap. Ventura: Sopra il qual particolare il Capitan Ventura gli risponde, che mente che quella compagnia fosse piu a fauore dell'uno che dell'altro, dico che questa è mentita legittimamente data, Et che Romano è obligato a prouare, che coloro fossero piu in fauore del Capitan Ventura, che in fauor di lui.

Or in quello che Romano dice, che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimonij, non so percio che cosa egli intẽda di significare, che il suo dire, Io potrei di-

re non dicendo nulla, di nulla lo rileua, & que' testimonij rimangono fermi, et in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimoni di nobilta, & di uilta di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita, & non di scienza sono nulle. Poi facendo il Capitan Ventura nobile esercitio, et con grado, chi non sa che egli è nobile. Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile? potrebbe per auentura dirgli: la nobilta mia cosi comincia da me, come la tua finisce in te.

Questo è quãto occorre a me di dire intorno al caso proposto, & a cartelli passati intorno a quello: donde io mi risoluo, che cosi nelle cose presentialmẽte passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, il Capitã Ventura ha all'honore suo interamente sodisfatto: Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria piu esperto, & piu intendente.

RISPOSTA NONA.

Ieronimo Altieri da bastonate a M: Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo a battaglia: & egli risponde, che per hauer Papirio piu fratelli figliuoli del medesimo padre: et per conseguente interessati egualmẽte nella medesima querela,

esso non intende di uenir con lui a battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione, & se la nimicitia delle case loro non si finisce con uno abbattimẽto. Et Papirio dice che esso non puo, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose, ma che egli per honor suo lo richiede, & per suo interesse particolare: Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, o no a combatter col richieditore.

A questa richiesta, & sopra questo articolo rispondendo dico, che se tale eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che un solo: percio che altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, nõ essendo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nelle altrui mani, saluo se la eta, o indisposition sua non lo scusa, o la disparita del grado a cio non lo priuilegia. Poi uno altro inconueniente ne seguirebbe anchora, che come altri hauesse oltraggiata una famiglia o una natione, con tutto che gli oltraggiati inchinasse-ro a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrompere uno, che a tal remissione non douesse acconsentire, & cosi si torrebbe quel peso dalle spalle. Non pare adunque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta: Et si come nõ pare che ella sia di ragione, cosi la cõsuetudine ne è in cõtrario; che hauẽdo gia alcun caualiero detto parole di biasmo di tutto uno esercito da un solo di quello esercito

gli fu risposto: Et per molte cose che in tal querela passassero non fu mai detto, che colui facesse che lo esercito in lui rimettesse quella querela: Et essendo tra cauallieri di diuerse nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi a quelle battaglie douessero dare il loro consentimento.

Ad ogni offeso è lecito risentirsi per suo interesse particolare; Et si come huomo offeso puo far la pace sẽza participatione de gli altri offesi, cosi dee anche egli poter perseguir la ingiuria: che le ingiurie ad ogni ingiuriato si appartengono (come dicono i Giureconsulti) in solidum. Et se altri dicesse che tutti i Mutij sono cornuti, o altra cosa uergognosa, non so pche non douesse esser lecito a me ributtar questa ingiuria senza ragunar tutti quelli che hauessero questo nome, o cognome, & senza farne celebrar uno istrumento, che in me rimettessero le loro ragioni.

Gli abbattimenti non sono altro che giudicij criminali fatti p uia cauallereſca. che lo attore è lo accusatore: i cartelli delle disfide sono le cause: le patenti de' campi i bandi per li quali altri è chiamato a cõparire: il Signor del campo è il giudice; lo steccato è il tribunale; & le armi sono la tortura. Et per quella uia che nella tortura ciuile si regolano i giudicij p la medesima nella cauallereſca gli abbattimenti si hanno da regolare, oue stilo di arme non ci sia contrario, o diuerso. Et ciuilmente procedendo ad ognuno che sia offeso è lecito di accusar lo offenditore senza cercare che tutti gli interessati in quel caso concorrano alla accusa: Et similmente si douera dire che ne' Duelli solo che lo attore non sia tale,

che per legittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia esser ributtato, il richesto senza altra inquisitione habbia da prender la battaglia cõ colui, che lo richiede o sia solo offeso, o de gli altri con esso lui.

Ne qui ha luogo il dire che non uuol combatter con uno per douer poi aspettare che anche gli altri lo habbiano di mano in mano a richiedere, che cõformãdosi anche in questa parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni uolta che altri ha combattuta una querela, egli sopra quella non puo piu essere a battaglia ricercato: che se alcuno ciuilmente si confessa debitor di cento ducati, & al pagamento di quelli si obliga in solidum a piu persone, si come egli è tenuto a pagarli a qual di loro in tempo debito prima gliele domanda, cosi poi che una uolta gli ha pagati ad uno non è debitor di pagargli a gli altri. Et se altri è accusato dauanti al giudice ordinario alcun criminal mancamento, qual che si sia il primo accusatore, co lui è tenuto alla giustificatione, & alla purgatione secondo gli ordini di quel tribunale; Poscia come egli ne è una uolta liberato, per quel medesimo caso non ui ha piu luogo a nouella accusa. Non altramente nel giudicio delle arme non dee persona per una medesima querela esser piu di una uolta costretto di andare alla pruoua dello steccato. Se l'Altieri adunque si conduce a combattere con Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli per tal cagione non douera perinanzi potere essere a battaglia ricercato: Et al primo che alle arme lo richiede dee egli con le arme rispondere, che migliore è in ragione che è in tempo primiero. Et si come fatto uno abbattimento, in caso che altri uoles-

se rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente rispondere di non esser tenuto a combatter piu di una uolta per una querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di uno la loro attione è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

Et tanto sia detto per uia di parere, rimetendomi al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA DECIMA.

L Signor Mario d'Abenante richiede a battaglia il Signor Don Francesco Pandone: Si conducono in campo: il Signor Don Francesco ferisce a morte il cauallo del S. Mario uicino alle corde dello steccato in parte, doue è un zio del S. Mario, il qual suo zio alzata la uoce tanto, che il Signor Mario puo udire, gli dice smonta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. La qual uoce udita il Signor Mario si uolta, uede il zio, & dismonta, di che prima non ne faceua segno: & subito smontato; il cauallo cade morto. Il Signor Mario da cauallo disceso ferisce a morte il cauallo del Signor Don Francesco, ne potendosi quello piu reggere, da anche al Signor Don Francesco tre ferite. La onde egli non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.

In questo caso si pruoua che i padrini del Signor Dõ Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato, di che non udirono quella uoce; ne il Signor medesimo

simo nel campo la udì. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: & egli si mosse per andare a quella uolta; ma pur continuando coloro il combattere, ne uedendosi altra alterationi, si fermò, facendo segno a colui, che stesse cheto, Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso Signore, et allegato la sigurezza dello steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare ne il S. Don Francesco uinto, ne il Signor Mario uincitore: aggiungẽdosi che a quel fine era stato domandato. Et egli si scusato, dicendo non hauere quelle parole udite, & confermando, che uero fu che egli fu domandato; ma che non pensaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il Signor Dõ Francesco sia dirittamente prigione del S. Mario, o no.

Prima che io uenga a rispondere sopra questa richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. VIII. del suo Duello, cosi nel latino come nel uulgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de quali in quanto possono far a questo proposito auuiso che non mi si disconuenga a ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caso fusse tale. Che essendosi condutti a battaglia un Napolitano, et un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abbatuto: & non se ne auuedendo il Napolitano: & guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò che tornasse, & urtasse colui col cauallo, percioche egli era in terra: Il che colui fece, & ne hebbe uittoria: & da poi dimandandolo al Principe per prigione, et negando l'altro di

esser prigione per le ragioni, che anchora da M. Paris son addutte, Il Duca dichiarò, che il Fiorentino fosse prigione, et il fratello sgridatore(secondo la forma del bando) douesse esser decapitato. Sopra il qual giudicio par che M. Paris senta del tutto in contrario. Cio è che ne il Fiorentino douesse esser prigione, ne decapitato il Napolitano. Et dapoi che grãdi sono le auttorita de' Prẽcipi, et grandi quelle de' dottori, là doue fra due grandi auttorita si uede openione diuersa, ad ogniuno dee esser lecito di accostarsi a quella, che a lui ditta il suo parere. Dico adunque, che piu tosto consentirei io, che il Fiorentino nõ douesse esser prigione, che non direi che il Napolitano non douesse esser punito secondo la pena nel bando contenuta, che facendosi una tale trasgressione cõtra i salui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore, et dell'altrui uita, & nella presenza, & con dispregzo del Prencipe, non ueggo che iustitia, ne che ragione ricerchi che un cotal trãsgressore seueramente non debbia essere castigato. Ne le ragioni che allega M. Paris mi par che siano bastanti a difendere la sua openione: le qual io lascero di recitar qui, & di far loro risposta si per fuggir la souerchia lunghezza, nõ facendo cio al proposito del nostro caso, come per hauerlo gia fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorentino ueramente, che egli non fosse prigione le ragioni allegate da quel dottore sono approbabili, et uere: Et quanto a me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato agenolmente sentito. Et se fu sentito dal Signore, & da

padrini, non hauendo alcun intorno a cio fatto motto, par (non so come) che uenissero a consentire, che il gittare nõ ostante il pregiudicio fattoli da quella uoce hauesse a cõtinuare la battaglia: et che per conseguente fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prencipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia openione è, che gli la desse tale non tanto con intentione che ella douesse essere esequita, quãto che ne hauesse a seguitar quello, che ne segui: Et cio è, che il fratello non douesse permettere che fosse priuato di uita quel suo fratello, il quale per acquistar a lui uittoria s'era posto a rischio di perderne egli la sua uita. Et tanto sia detto del caso di que' due; & della sententia di quel S. Illustrissimo.

Et passando a Napoli si cõta che sotto il Re Federigo combattendo un Romano, & uno Spagniuolo, & hauendo il Romano allo Spagniuolo date alcune ferite, et mal trattãdolo, un'altro Spagniuolo gridò in lingua sua, pũte, et riuersi alla qual uoce leuatosi il romor fu posto fin alla battaglia: et da quel Re Sereniß. il Re. fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagniuolo fu per gratia donata la uita. In cosi fatto giudicio io nõ so uedere se non cose laudabili: che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata: et ragioneuolmente fu dichiarato uincitor chi nel dispartimẽto della battaglia si trouaua superiore. Et clemẽtia a quel colpeuole si potè usare, la cui uoce nõ haueua pregiudicato altrui, rimanendo perditore colui, in cui fauore egli haueua il mancamento commesso.

Dalla esaminatiõe de' casi di sopra allegati uenẽdo a regolare il caso nostro dico, che quãdo il S. del cãpo haues

se udite queste parole, a lui si sarebbe appartenuto di por fine allo abbattimẽto, secõdo l'esempio del Re Federigo, il cui atto useto in quella diuisione, fu una dichiaratione, che quel di piu che hauessero cõbattuto, non sareb be stata legittima battaglia. Et sono sicuro io, che per la uirtu, & per l'esperienza de gli abbattimenti, che ha lo Illu. S. Sigismondo da Esti, il qual fu il Signor del campo, che egli haurebbe imposto fine alla battaglia, quãdo hauesse udite quelle parole, ma udite non l'hauendo, & confessando esso di nõ le hauer udite, ne hauẽdo hauuta alcuna tale openione, si come mostrò non andando doue fu domandato, percioche (come egli testifica) non pensaua che ui fosse cosa tale, non ne pote fare altra prouisione: ne si puo dire, ne presumere che egli habbia consentito, che non ostante la' sicurezza uiolata, la battaglia douesse passare inanzi. Et meno si puo dire, ne presumere del consentimẽto de' padrini: che essendo essi dal l'altra parte dello steccato (come uiene referito) & lontani di là donde uscì la uoce, non la poterono udir piu che si facesse il Signore. Et quando udita la hauessero, se ne sarebbono cosi richiamati, come fecero dapoi: & haurebbono fatta la debita instantia, che la battaglia nõ si lasciasse procedere piu auanti. Et cosi di loro si dee presumere: che in cio consisteua il loro honore, & la uittoria del loro principale, essendo egli stato il reo, et non hauendo prouato l'aduersario la sua intẽtione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto consentendo al Signor Don Frãcesco habbiano fatto alcũ pregiudicio. Anzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo uerso il S. del Campo puo essere come una protesta fatta

in fauor del S. Don Francesco. Et questa si puo dire che per lo richiamarsene che s'è fatto dapoi sia stata approuata. Ne del Signor Don Francesco si puo dire che egli habbia con silentio cõsentito; che prima nello ardor della battaglia uedendosi uincitore è da credere che egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltare cio che altri dicesse: & che conseguentemente non udisse cosa, che fosse detta. Poi hauendo per istrumento riposto in mano de' suoi padrini la uita, & l'honore, a lui piu si richiedeua il combattere, che il piatire.

Da quello, che fin quà s'è detto, si uiene in questa conclusione, che al S. Don Frãcesco non si puo far quella opositione, la quale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorentino abbattuto. Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio, & che quanto è stato di piu non merita approbatione.

Hor hauẽdo cosi regolato il nostro caso habbiamo noi da dire certa, cosa essere che il S. Don Francesco ricercato dal S. Mario s'è condutto a battaglia sotto la fede di quelle patenti, lequali a lui hanno promesso campo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la liberta, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio nõ è che hauendo egli detto di arrendersi non sia del S. Mario legittimo prigione. Ma quando a quelle si sia mancato, & quando non gli siano inuiolabilmente state osseruate, chiara cosa è, che tutto quello, che è passato dopo tal mancamẽto, & tale inosseruanza, dee essere hauuto di ragion nullo, & di niun ualore. Sotto la fede della patente mandata, & accettata si conducono i caualieri allo abbattimento. Et quel consentimento di combattere

l'uno con l'altro in quel campo sotto le clausule nella patente contenute forma il contratto della inuiolabile sicurezza: & a quello intercede per pegno, & per istabilimento la fede del Signore. Il quale per far manifesto che la promessa sicurtà è non solamente di potersi offendere, & occidere l'uno l'altro senza incorrere nella giuriditione sua in pena di homicidio, col publico bando dichiara che quella si intende anchora per li circostanti: Et i caualieri a questo consentendo, & sotto la fede di quello in pruoua di arme conducendosi, si puo dire che uengono a stipulare il contratto col S. del campo, che sotto la fede di tal sicurezza uengono a combattere. Or a questo tal contratto come l'una parte manca certo è che l'altra non ui è piu tenuta: che mancando la conditione, altri non è piu obligato a quello, a che egli sotto la conditione si è condutto. Il contratto tra il Signor Mario, & il Signor Don Francesco celebrato fu di combattere a tutto transito in campo sicuro dalla persona dell'uno a quella dell'altro: & di potere in tal modo conquistare ciascuno di loro il suo aduersario: Alla sicurezza del campo si uede essersi mancato, che contra il bando del Signore il Sig. Don Francesco è stato offeso dalla uoce del zio del S. Mario, la quale indusse lui a fare in pregiudicio del Signor Don Francesco quello, che auanti quella uoce non daua segno di douer fare. Et contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il Signor Mario non hauẽdo dalla persona sua sola a quella del Signor Dõ Frãcesco combattuto: che due si possono dire di essere stati contra uno, hauendo egli seguitato il cõsiglio del zio,

ne ualẽdo spesse uolte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adunque mancate le due conditioni & della sicurezza, & del combattere ad egual partito, non si puo dire il conquisto fatto dal Signor Mario essere stato legittimamente fatto. Che oltra le cose dette non si sono seruati gli ordini de' Duelli, i quali sotto il silentio de' circostanti per costuma uniuersale si sogliono celebrare. Poi se inarmandosi i caualieri dall'una, & dall'altra parte si danno i confidenti, accioche non si possa fare, o dire cosa, che habbia da pregiudicare alle parti. Et se auanti il bando, & auanti che entrino ne gli steccati questa regola si osserua, molto piu si ha ella da osseruare dopo la grida, & dapoi che i caualieri nel campo si sono condutti, & che si truouano a disputare con le arme per la diffinitione del uero. Ne qui ha luogo quella risposta, che comunemente si suole allegrare, che nelle battaglie a tutto transito è lecito anchora con ogni frode, & con ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, & questo uantaggio si intende di quello, che altri da se sa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua à quella dello aduersario, & non con la opera altrui. che con quella la sicurezza del campo rimane franco, & da questa uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel campo, & la franchezza di quello con quelle parole, che se il S. Mario hauesse ucciso il S. Don Francesco, egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di esser condannato. Che la patente non saluaua piu lui non essendo obligato il Signore alla osseruanza di quella, da che quella, & la sua grida a lui

non erano ſtate oſſeruate. Et paſſero anche un paſſo piu oltre (cio non dico perciochè io preſuma alcuna coſa tale del Signor Mario, ma per dir quello, che a me occorre di ſcriuere in queſto propoſito) Quãdo caualiero entraſſe in iſteccato hauendo dato ordine con alcuno de' ſuoi, il quale di fuori lo doueſſe ammonire, ſecondo che egli uedeſſe eſſere il biſogno, qual hora di un tal tratto ſe ne poteſſe hauer certa fede, quel tale (ſecondo il giudicio mio) per triſto caualiero, & per traditore mentirebbe di eſſer condannato. Or ſi come io ho il S. Mario ueramente in tutto netto da queſta colpa, coſi ho da dire, che ſi come egli nõ merita pena di una tal traſgreſſione, coſi non dee hauer beneficio di hauer ſeguitato il conſiglio del traſgreſſore.

Non uoglio hora diſcorrere, ne argomẽtare da quello, che ſarebbe potuto auuenire. Et cio è che ſe non foſſero ſtate le parole del zio, ritrouandoſi il S. Mario nel termine, che ſi truoua in ſu quel cauallo, il quale come egli ne fu diſceſo, traboccò a terra morto, uerisimile era che gli doueſſe cadere addoſſo, il che quando foſſe ſeguito, rimaneua in mano del S. Don Franceſco, & gli conueniua o arrenderſi, o morire. Queſte coſe non intendo io di allegare: ne da queſte (come ho detto) intendo di argomentare. Ma diro bene, che non ſi dee di ragion concedere altrui quello, che contra gli ordini ſi acquiſta. Et chiara coſa è, che il Signor Mario ſi ha queſta uittoria acquiſtata contra ogni ordine, contra ogni patto, & cõtra ogni conditione. Et legittimo poſſeſſore non ſi dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una poſſeſſione. Et chiariſſima coſa è, che il uiolar le patenti,

& le capitolationi, & l'operare contra gli ordini cauallereſchi, & contra i bandi de' Signori non ſono mezi legittimi a diuenir poſſeſſore del ſuo aduerſario. Poi a' mali eſempij non ſi dee in alcun modo aprir la porta; ne ſi dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conſeguiſcano le loro uittorie. Et quando ad una tal coſa ſi cominciaſſe a conſentire, ogni giorno ſi uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, diſprezzare i bandi de' Signori, & hauer per nulla la loro auttorita. Alle quali coſe tutte i Signori de' campi, & per honor del grado della caualleria, & per conſeruatione della loro giuriditione ſeueramente hanno da proueder.

Et per non iſtendermi in queſta materia con piu parole, raccogliendo in una concluſione le coſe di ſopra dette, dico che hauendo bene eſaminati i caſi propoſti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la ſicurta del campo per lo bando publicata: & da queſte coſe conſiderato ſotto qual patto, & ſotto qual conditione i caualieri ſi ſiano alla battaglia condutti: Et che hauẽdo il Signor Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola di duello. Et ueduto appreſſo che ne il Signor del campo, ne i padrini, ne eſſo Signor Don Franceſco, a tal forma di proceder diſordinato non ſi poſſono dire di hauere in alcun modo conſentito: Et per non ne hauere hauuto notitia, non ui hanno potuto porgere altro rimedio, ſe non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mãcò di fare la debita proteſta. Per queſte, & per altre ra-

Universidad de Deusto
Biblioteca

gioni di sopra allegate, & che allegar si potrebbono: et per lo publico honore, & interesse de' Signori & de' caualieri dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposta si debbia determinare dal punto, che il zio del Signor Mario parlò: Et che nõ si possa, ne si debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Francesco sia prigione del Signor Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, smonta Mario smonta. Et questa è la openion mia, Rimettendomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il Signor Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi uolto a quella uoce. Et quel uoltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluere se il consiglio del douer dismontare fosse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: & ueduto il zio, & conosciuto che egli ne era lo autore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, che egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altri.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

LIBRO TERZO.

RISPOSTA PRIMA.

NASCE querela in Praga alla corte del Serenissimo Re de, Romani fra due caualieri, de' quali l'uno è Spagniuolo, chiamato Signor Don Francesco l'asso, et l'altro è Vnghero detto Signor Giouãni Balasso: & il caso è tale. Il Balasso disuta uno staffiere al Signor Don Pietro fratello di Don Francesco. Don Francesco con lui se ne duole con aspre parole, alle quali l'Vnghero non risponde: ma si scusa, che egli non ha indutto lo staffiere a partirsi, ma che esso da se si è partito da Don Pietro per uenire a seruirlo, & che poi che la loro uolunta non è che gli lo tenga, non lo terrà. Il seguente giorno douendo il Re caualcare in campagna, & essendo la corte piena di caualieri, Don Francesco fattosi ad una finestra che guarda nel cortile del palagio, uede che il caual lo dell'Vnghero è tenuto da uno staffiere uestito di

Universidad de Deusto
Biblioteca

nuouo, ilquale tutto si somiglia a quello di suo fratel= lo: & mostratolo ad altre persone, ogniuno rafferma quello esser desso; Perche alterato ua a trouar l'Vnghe ro, che siede ad una tauola; & assettatogliſi appresso gli dice: Balasso non ui diſsi io hieri, che non doueste pi= gliare il seruidor di mio fratello? Perche lo hauete tol= to? Io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra. Il Balasso risponde, io lo uoglio tene= re: fate uoi quello che ui pare. Don Francesco repli= ca, se lo terrete, non farete da caualiero, ma da gran uillano. Il Balasso soggiunge, Voi mentite. Et incon= tanente si leuano amendue in piedi, si come erano giunti spalla a spalla. Don Francesco gli da uno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori. L'Vn ghero non fa altro mouimento, ma rimane come intro= nato. Amendue escono di dietro la tauola, & si metto= no l'uno di quà, & l'altro di là tra caualieri. Il Re ca= ualca. L'Vnghero porta la querela di questo atto al Maestro di casa del Re. Quegli lo fa intendere ad es= so Re, il quale manda per fare arrestare Don France= sco. Et egli sentendolo fugge alla corte dello Impera= dore, & serue in su la guerra aspettando che l'aduer= sario suo si risenta, o che tra loro segua pace, passan= done in quel tempo alcun trattato. Dopo sedeci mesi ca= ualcando Don Francesco con la corte fra due caualie= ri, l'Vnghero galoppãdo gli uien dietro senza auueder= sene egli: & come gli è uicino, stretto il caallo con gli sproni correndo con un bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia corren= do se ne fugge. Don Frãcesco risentitosi, & ueduto fug

gire il nimico, gli si mette appresso: & per buono spa= tio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso; al fi= ne condutto in parte doue piu oltra passando è da te= mer che colui non gli faccia soperchiaria, se ne ritor= na in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera, se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se Don Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui,

A questa domanda rispondendo dico, che se noi uor= remo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci conuerrà primieramente considerare quan ta sia la degnità del grado della caualeria: la quale non si puo dire che sia se non eccellentißima, essendo quella stata instituita per difesa della giustitia, per solleuamen to de gli oppreßi, & per conseruatione de' Regni. Le quali cose essendo tutte in mano di Dio, non indegnamen te la scrittura chiama Dio S. degli eserciti: Quasi come a dire general Capitano di tutti i caualieri. Et di qui è che i Prencipi, i Re, & gli Imperadori per grandi che essi siano, non isdegnano di esercitar con le loro perso= ne la caualleria, et si gloriano di chimarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, cosi honoreuolmen te si dee esercitare: Et chi altramente adopera, di ado= perare arme dee essere stimato indegno. Et di qui è in trodutto, che p delitti militari si leuano per ignominia le arme a' soldati: Et nel digradare i caualieri per man camenti commessi si priuano della spada. Or l'honor ca = uallaresco in due cose principalmẽte pare a me che con= sista: Cio è nella giustitia, & nel ualore. Et (si come io

Universidad de Deusto
Biblioteca

ho altra uolta detto, a quale una di queste due uirtu man ca, non gli si conuiene di essere tra caualieri annouera= to. Che atto non sara a difender la giustitia chi sara di uil cuore; Et uirtuosamente non adoperera la spada chi alla giustitia non hauera risguardo. Con questo fon damento se noi uorremo uenire alla consideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due caualie= ri habbia giustamente, & quale ualorosamente adope= rato, Et colui piu honorato doueremo riputare, il qua= le troueremo all'officio del caualiero hauere piu intera mente sodisfatto.

Per l'Vngero adunque diremo noi primieramente, che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, il quale tene= ua il cauallo suo, non era quello di Dõ Pietro, manifesta cosa è anchor che Don Francesco hebbe torto a pren = dere con lui querela: & che egli si mosse contra il ue= ro, il che uuol dir contra la giustitia. Si che uiene ad ha= uere operato contra il diritto, & contra il douer di uir tuoso caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la que= rela dalla parte di Don Francesco falso fondamento, quella è stata da Balasso legittimamente, & per conse= guente giustamente data. Si che da tutte le parti si uede l'Vnghero esser giustamente proceduto: Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi, che l'Vnghero con rispondere di altra maniera a Don Francesco haurebbe potuto schifar questa querela, facendosi conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere non era quello, che egli si auuisaua. Ma accioche nõ paresse che egli cio hauesse fat

to per uilta, uolle anzi cosi rispondere, che in altra gui= sa. Et che appresso hauendogli data quella mẽtita di fac cia a faccia, il proceder suo nõ è stato se nõ honoreuole. Ne in quel luogo si richiedeua che egli mettesse mano ad arme, ne facesse piu auanti. Et hauendogli Don France= sco in luogo doue nõ si conueniua, & per ingiusta quere la dato quello schiaffo, a lui fu lecito in qualunque modo gli pote uenir fatto dargli il castigamento della sua te= merita. Ne la fuga sua gli dee essere apposta a biasimo essendo quella stata non tanto per Don Francesco, quan to per gli altri caualieri, in cõpagnia de' quali egli si tro uaua: che sentẽdosi essi per quello atto da lui offesi, haue rebbono potuto fargli superchiaria. Et cosi giusto, et ua loroso diremo essere stato il prouedere dell'Vnghero, & conseguentemente lui douerne rimanere honorato.

Per Don Francesco diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, ha= uendo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riusciron poi quelle altre, che te = nendolo hauerebbe fatto non di cauallero; Et sopra queste fu la querela fondata: Et sopra queste fondata essendo: & essendo fondata conditionalmente sopra le pa role del Balasso: Et sopra quelle hauendo con la men= tita il Balasso contestata lite, si uede che uiene ad ha = uer presa ingiusta querela. Che hauendo prima disua= to il seruidore, & appresso detto non uolerlo tenere contra la loro uolunta, dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che caual = leresco? Poteua l'Vnghero leggiermente sgannare

Don Francesco, & metter fine alle differenze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preso errore, diede cagione a lui di nuoua, & giusta querela, condannando se stesso per bugiardo, & per ingiusto. Che se noi uor remo considerar le intentioni dell'uno, & dell'altro, tro ueremo diritta, et giustificata essere stata quella di Don Francesco: Là doue di quella del Balasso sara da dire tutto il contrario: perche anche di lui si dira, che egli ha ingiustamente adoperato, & che per ingiusto caualiero merita di esser dannato.

Della mentita altro non diro, se non che essendo(co me gia detto s'è) stata data sopra le conditionali, & giustificate parole di Don Francesco, ingiustamente uie ne ad essere stata data: il che maggiormente condanna lo Vnghero per ingiusto.

Ne migliori sono quelle ragioni, le quali si dicono del ualore, che usò il Balasso: che non è da commendare quella risposta sua fatta come si allega per non mostrare uilta, che il parlar contra il uero, & il prendere auue dutamente querela contra il douere nõ è da stimar ualo re, ma temerita. Et essendo stato tale il caso, che incon tanente si poteua far chiaro l'errore, non era da temer che il giustificar se stesso per huomo seruante della parola sua a uilta gli douesse essere attribuito. Di che si come te merario si puo dire che fosse il proceder suo, cosi ualoro so diremo che fosse quello di Don Francesco, prima cõ pa role risentendosi della offesa, che gli pareua riceuere: & appresso dandogli quello schiaffo per discarico della mẽ tita; et ultimamẽte mettendo mano all'arme per difende re come bẽ fatto quel che egli haueua fatto, et nõ fuggẽ

do, come fece l'Vnghero, dopo la bastonata. La qual non si puo dire che lecito gli fosse di darla in quel poco per alcuna ragione. Et gia dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamente gli diede quello schiaffo, perche a quello argumento di ingiusticia non risponderemo con piu parole. Ma a quanto si parla del luogo, dico che de gni sono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che nõ rõpono i priuilegij di quelli. Non è lecito nelle corti dare schiaffi. Non è lecito ne anche dar mentite. Et ha uendo in quel luogo il Balasso data la mentita, non do ueua aspettar, che quello ne'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole, che egli si tenea ad ingiuria, egli douea o risponder a lui. Se fuori di qui mi direte tali parole io ui faro la risposta, che ui si conuera; o in altro modo simigliantemente: o uero uolendo dar mentita, franchezza di luogo pen sar non douea. Et si come Don Francesco per conserua tion dell'honor suo non hebbe riguardo al luogo, cosi nõ doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti, che fosse sta to nelle parole. Ma egli piu pronto di lingua, che di ma no dimostrandosi, uẽne a cõmetter uilta. Et Don Fran cesco fece il debito suo; Et quando altramẽte fatto ha uesse, hauerebbe commesso mancamento. Adunque ne par la qualita del luogo, ne della querela non fu lecito risẽti mẽto quello del Balasso. Et meno si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri caualieri, che questa scusa hauerebbe luogo quando de gli altri do po quello atto ne fossero soprauenuti in fauore dell'offe so. Et il douere era, o che egli presenti coloro non lo ha uesse percosso, o che presente coloro difendesse per ben

Universidad de Deusto
Biblioteca

incontanente, & le altre cose simiglianti sono tutti atti uituperosi, & da mal caualiero, a quali risentimento di honore non si richiede, condannandosi colui, che ha fatto l'atto dishonoreuole per persona uile, & che non ardisce di uenire alle mani col nemico suo a fronte a fronte. Et in tali casi quello non si richiede; che essendo manifesto il manchamento, non è necessario di uenir in pruoua di quello, Et al malamente offeso, & a colui, che ha malamente offeso, ogni uolta che con altrui occorresse nuoua querela direi io sempre, che colui, il quale hauesse fatto l'atto dishoneſto, potesse essere da gli steccati ributtato; & che l'altro legittimamente ui douesse esser riceuuto: essendo antica sentenza, che l'huomo da bene non ha da guardarsi, senon da cometter difetto. Et noi diremo il medesimo del caualiero, che a lui basta non hauer commesso atto, che meriti biasmo a douere egli honorato rimanere.

Dalle cose dette di sopra potremo noi adunque conchiudere, che Don Francesco caualleresamente si sia gouernato, essendosi prima da faccia a faccia con parole risentito contra l'Vnghero della offesa, che riceuer gli pareua; & appresso hauendo con lo schiaffo risposto alla sua mentita: & ultimamente hauendolo dopo il dishoneſto assalto per buono spatio seguitato. Ne hauendo egli in punto alcuno fatto mancamento all'honore, obligattoni non gli rimane: & obligation non gli rimanendo, non si dee dire, se non, che egli si stia con l'honor suo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il risentimento suo non è stato conueneuole, ne da caualiero: & che pertanto egli dal carico dello schiaffo nõ è punto

rileuato. Et percioche chiara cosa è che uno atto dishonorato non puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato lo atto suo, non si puo dire che egli per quello honorato habbia a rimanere. Qui si potrebbe aggiũgere, che hauendo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Re nõ fu punto atto caualleresco. Ma le altre cose gia dette a me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamente proceduto.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SECONDA.

NElla querela gia proposta fra il Signor Don Francesco Lasso, & il Signor Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta considerattione, risponderò quello, che mi occorre accio che da' caualieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, che alle leggi dell'honore si conuenga.

Dicesi adunque, che due essendo le uie di procedere, L'una di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per quella ne rimane sodisfatto. Alla quale openione quanto si debbia acconsentire, lascero giudicarlo altrui. Io diro ben tanto, che a

me non pare, che ne i caualieri la habbiano da seguitare, ne i Prencipi da approuare: percioche se questa per regola caualleresca fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe a far lecito di far de gli atti dishonesti: ne distintione ui sarebbe da opera honoreuole, a dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe di assassinare lo aduersario suo: & direbbe di hauer presa uia di briga: & cosi cosa honoreuole sarebbe il far le cose dishonorate. Ilche se sia da dire, non è mestier che se ne fauelli.

Ma come si habbiano ad intendere queste materie di querele, & di brighe, & di honore, & di dishonore, io sommariamente dirò quello, che io ne sento. La briga intendo io che sia una cosa tumultuaria, nella quale senza ordinario procedere gli huomini per cagion di nimicitia uengono alle arme: & hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uendette secondo che loro si offeriscono le occasioni. La querela ueramente è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uengono in pruoua di arme, & con una ultima difinitione si ha honoreuolmente da determinare. Or questo caso, del qual si tratta, se egli per uia di briga, o di querela si habbia a trattare, assai ageuolmente si puo discernere. I caualieri da noi gia nominati non per nimista sono uenuti a questa differenza, anzi essendo essi amici, per cagion di honore sono caduti in questa nimista: che a Don Francesco non pareua di poter con honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di nõ tenerlo, & poscia che egli pure il si tenesse, Il Balasso ripatò che dishonore gli fosse, che Don Francesco con cosi ardite parole a trouare ne'l fosse uenuto: Et percio disse uolerlo tenere. Et Don Fran. giudicando, che cio di dishonore esser gli douesse, gli rispose, che hauerebbe tenẽdolo, fatto non da caualiero, ma da uillano: Et il Balasso sentẽdosi nell'honor punto, p discarico suo gli diede quella mẽtita. Et D. Frã. p rileuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Le quali cose tutte di mano in mano furono per gradi conuenienti fatte per rimordimento di honore, & fatte caualleresca-mẽte. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: et per conseguente per uia di querela si conuenia seguitare al Balasso: Il quale o allhora incontanente doueua con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi: Il che fatto non hauendo, con carico ne rimane. Percioche ne gli atti simiglianti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore: che si come altri offende, o è offeso honoratamente, o uergogno samẽte, cosi la openiõ de' caualieri dee essere, che egli cõ l'honore, o cõ la uergogna se ne rimanga. Della percossa puo ben essere, che il Balasso come di uendetta nell'animo suo stia sodisfatto: Ma del modo della percossa, non hauendo ne al tempo dello schiaffo a faccia a faccia fatta alcuna dimostratione caualleresca, ne dapoi mostrato honorato risentimento, non ha sodisfatto a quella openione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli non sia huomo per difendersi da pari a pari da D. Fran. Lasso; che questo è il carico, il quale egli ne uiene a riportare. Si che anchora che egli peraauentura della percossa si tenga uendicato, non ha percio sodisfatto all'honore.

La onde se bene si uorra dire che egli habbia presa con Don Francesco nuoua briga, questa non percio puo tor uia la querela: che essendo piu nobile, & piu honoreuole la querela, che la briga, la briga non puo cancelar la querela: ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga per essere adunque soprauenuta briga non sara leuata la querela. Et se si uorra forse dire, che tra loro essendo querela, & briga, non meno è obligato Dõ Francesco alla briga, che il Balasso alla querela, io rispondero, che per essere prima stata la querela, che la briga, essendo di ragione, che quale è prima in tempo preceda anche in ragione, alla querela si dee prima intendere, che alla briga. Di che il Balasso è tenuto di sodisfar prima a quella, che Don Francesco non ha da pensare a questa. Et percioche alla briga non è statuito tempo ne modo di perseguir la ingiuria, Don Francesco in ogni tempo, & in ogni modo, che si uendichi sara ben uendicato. Et per essere alla querela prefisso tempo, & modo, non si risentendo, o non si essendo risentito il Balasso in tempo conueniente, ne secondo il proceder caualleresco, con carico ne rimane. Et essendo cosa propria della briga offendere, & della querela incaricare, si potra dire che Don Francesco sia offeso, & il Balasso incaricato. Et alla offesa conuenendosi uendetta, & al carico honoreuole risentimento, quella hauera da fare Don Francesco secondo l'arbitrio suo, & secondo le occasioni. Et questa si ha da far dal Balasso honoratamente, & secondo le leggi, & lo stilo de' caualieri.

Ma percioche a uoler dimostrare che l'atto del Balasso sia stato honoreuole, si dice, che egli andò ad affrontare Don Francesco da solo a solo in mezo di molta gente, & con pericolo: Rispondo che io non diro mai, che altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte & non da spalle, ma istimero io, che piu tosto dir si possa assassinare: Et si come lo affrontare altrui ad egual partito è atto honoreuole, cosi lo assassinare in qualunque modo che si faccia è uergognoso; Et di Don Francesco chiara cosa è, che egli affrontò il Balasso da solo a solo; ma che il Balasso habbia affrontato Don Francesco, questo per openion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezo di molta gente, Don Francesco non fece il suo in mezo di poca, essendo in una citta Reale nella corte del Re piena di caualieri. Anzi si come all'atto uergognoso del Balasso molti furono i testimonij, cosi piu molti ne furono all'atto honoreuole di Don Francesco. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di Don Francesco che quello del Balasso, essendo questi stato a cauallo, & in una campagna aperta, & uenuto proueduto per fuggire; Et quegli a piedi, & in un palagio di un Re senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire a tale effetto; Et essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, come è manifesto, che egli fece. Si che quanto al pericolo, maggior fu quello di Don Francesco: & maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece lo atto. Poi Don Francesco percosse lui da uiso a uiso, non senza essersi il Balasso prima proueduto, come colui che per la contesa in piè s'era leuato; Et dopo la percossa Don Francesco stette fermo, et nel luogo medesimo per buono

spatio si ristette: Là doue il Balasso uenne con intention di fuggire, ferì Don Francesco dopo le spalle non se ne auuedendo egli; Et se ne andò prima che Don Francesco lo potesse uedere, Or se questo sia atto honoreuole, & risentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.

Et a quanto uien detto, che l'hauere il Balasso assalito Don Francesco all'improuiso nõ pregiudica a lui, ne rileua Don Francesco; percioche chi ha nimicitia dee andar proueduto: Dico in risposta, Che Don Francesco sapeua di hauer querela di honore, & credeua di hauerla con caualier di honore; & come di risentimento honoreuole andaua proueduto assai, il che egli ben dimostrò hauendo dopo la percossa arditamente per buono spatio seguitato il suo nimico. Ma si come Don Francesco dal Balasso si guardaua come da honorato caualiero, così il Balasso doueua guardarsi egli da fare atto, che ad honorato caualiero non si conuenisse. Et fatto hauendolo, ne ha rileuato se, ne pregiudicato all'honor di Don Francesco; Non hauendo Don Francesco commesso mancamento, Et essendo di colui stato uituperoso il risentimento.

Ne uoglio mancar di rispondere a quella parte, doue si aggiunge, che il Balasso se uoleua poteua ammazzare Don Francesco hauendo l'archibugio a rota carico allo arcione. Et che qui ha luogo una regola, che quando l'offeso ha in podesta sua il suo nimico, & ne puo fare quel che uuole, se bene non gli fa mal niuno, o ne piglia poca sodisfattione, in ogni modo si intende essersi nobilmente uendicato, & iscaricato. Questa regola si

come io la approuo per buona, così dico che in questo caso non ha luogo: percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in suo potere, & altro poterlo assassinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze; che a me si arrendescui io ho fatto prigione; il quale io ho in terra sotto i piedi: & simiglian = temente. Et in tali casi la openion mia è che anche piu honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliarne alcuna sodisfattione, o uendetta. Ma perche io possa assassinare altrui, non diro di hauerlo in mio potere, ne di poterne far quello che io uoglio, saluo se io non diro di uolerlo assassinare; Che a questo modo non è Prencipe, & non è Re alcuno, cui io non possa hauere in mio potere, & farne quello che io uoglio, potendo con uno archibugio ferirlo, o in campagna, o di una finestra nella schiena. Et così ogniuno, che si sentira offeso, o incaricato potra, senza fare altro rimaner sodisfatto, & iscaricato dicendo di hauere il nimico suo in suo potere; ma che di tanto si contenta di poter far di lui ciò che uuole. Ma la cosa sta in altra maniera. In mio poter sono quelle cose, delle quali sicuramente secondo il mio beneplacito, & senza contrasto io ne posso fare la mia uolunta; Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar Don Frãcesco: Altro Don Francesco è in mio potere. Et se Don Francesco fosse stato in suo potere, egli non sarebbe fuggito dauanti a lui, seguendolo egli come fece. Si che questa regola à me sembra (come ho gia detto) che à questo caso mal si possa accõmodare, & che ella non faccia punto in beneficio del Balasso. Et quando il Balasso hauesse malamente ucciso Don Francesco, egli si sarebbe

macchiato di una perpetua,& irremediabil nota di infamia. Benche,se uoglio anche dir quello,che io ne sento io penso che egli adoperò anzi il bastone, che l'archibugio,non perche la uolunta sua non fosse di ucciderlo,ma percioche temette che il tratto non riuscisse uano,& dubitò di rimanere maggiormente inuiluppato.

Habbiamo detto come non debbia essere altrui lecito sotto nome di briga uolere abbattere le leggi dell'honore:et appresso dimostrato diuersa essere la querela della briga, & in quelle douersi diuersamente di ragion procedere. E' stato aggiunto da noi anchora come in alcun modo il risentimento del Balasso non è stato pari al carico,che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è stato di assalir di dietro persona, con cui egli hauesse querela di honore: Et ultimamente habbiamo fatto manifesto come dir non si puo che Don Francesco sia stato in potere del Balasso. Col qual discorso nostro ci pare di hauere pienamente risposto a quelle cose, le quali contra Don Francesco uenivano allegate. Di che si puo ben uenire in conclusione,che ne il Balasso è discaricato, ne a Don Francesco rimane obligation di honore. Et se in questa peruersita di openioni,nella quale io ueggo nelle uolgari corruttele il mondo essere inuolto,lecito mi fosse dire quello, che io ne sento, hauendo risguardo alla nobilta del grado della caualleria, la quale con honoratissime, & religiosissime leggi douerebbe essere esercitata, & regolata,io direi che il Balasso nõ tãto per lo schiaffo riceuuto,quanto per la percossa data,atteso al uergognoso modo di quella,rimanesse uituperato. Et che egli si per punitione del suo mancamẽto, come per altrui esem

pio da chi ha la auttorita delle leggi in mano meritasse di essere digradato.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore essere il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA TERZA.

On Francesco Lasso manda tre patenti di campo a Gio. Balasso; et lo sfida a battaglia, & fa publicar questa disfida in Possonia citta di Vngheria,doue è il Re; Et ad esso Giouan Balasso fa appresentare le patenti. Giouan Balasso ne le accetta,ne le rifiuta; ma fa domandar licenza al Re di uscire a questo abbattimento: Et il Re gli risponde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non esca a combattere fuori della sua giuriditione,non uuol dargli tal licentia: ma che è ben contento, che accetti tale abbattimento,& che ogni uolta che Don Francesco gli domandera patẽte di campo franco,gliele dara; Et di questa risposta se ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balasso ne manda copia a Don Francesco scriuendogli che procuri di hauer campo dal Re,secondo la sua offerta:che esso accettera la battaglia. Et Don Francesco gli risponde,che hauendogli esso gia mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re:ma che esso procuri di hauerlo,che egli lo accettera,pur che egli sia promesso di combattere a tutto transito, o che essendo lo ab

battimento interrotto, non percio sia pregiudicato allo honor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Balasso. Et il balasso replica, Che Don Francesco, o impetri campo dal suo Re, o licenza che egli possa uscire in luoghi stranieri a combattere; che esso non è per prendere altramente con lui battaglia. Et queste cose da loro sono dette con diuerse ragioni, le quali da noi saranno tocche qui sotto a' luoghi piu opportuni.

Sopra questo caso si domanda di qual de' due caualieri siano migliori le ragioni, & quello che di far loro si appartenga.

Essendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzero di farne conueniente risposta; Et dico, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenuta la openione, & la consuetudine de' caualieri. Et la openione de' caualieri è, che legge alcuna ne di patria, ne di Prencipe, ne interesse di hauere, ne di uita al'honore non debbia essere anteposta: Et che non ostante alcuna costitutione, ne pericolo di perdita, i caualieri alla legge dell'honore debbiano obedire; la quale è, che doue altri è chiamato per uia ordinaria in pruoua di arme, là se ne debbia incontanente con prontezza di animo caminare: Et che quale altramente, fa non sia degno di essere annouerato fra caualieri honorati. Et questo, che dico essere di openione di persone di honore, è etiandio dalla consuetudine confermato: che anche in altri regni sono statuite le pene, che allega il Balasso essere nel regno di Vngheria, per disturbar gli abbattimenti: Et pur cio non ostante, di quelli escono i caualieri per diffinire le loro querele, & da altrui chiamati, & per chiamare altrui; Il che si è ueduto a nostri di & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' Signori Vinitiani, & di altri. Et non che altro si è uisto da noi, ma uscire delle citta assediate, abbandonar le imprese cominciate, & lasciare il seruigio de' loro Prencipi, et seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati a battaglia. Di che uengo a dire io, che non so quanto honoreuole sia stato l'atto del Balasso a uoler cō quel suo souerchio chieder di licenza sottomettendosi alla legge di una patria, pretendere di esser libero da quella superior legge, alla quale per openione uniuersale di caualieri, & per consuetudine hanno da cedere tutte le altre leggi. I ualorosi caualieri come intendono di sfidare altri, o come sanno di douere essere sfidati, cosi incontanente abbandonano le patrie loro, & le loro nationi; & uanno in parti lontane, accioche i prencipi loro, o le corti, o i maestrati non interrompano i loro disegni. Et cosi testifica Messer Paris nel primo Libro al capitolo XIII. del uolume latino, essere antica consuetudine: Ne senza gran biasimo rimarreb=be colui, il quale con la sua tardità desse occasione che il combattere gli fosse uietato: anzi sarebbe stimato che allo honore suo hauesse mancamento commesso. Et Giouan Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere a battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della disfida, & dopo la appresentatione delle patenti de' campi, quiui si è pur anchora fermato, ne essendogli da alcuno impedito l'accettar la battaglia, sotto pretesto di domandar licenza di uscire, ha procurato di non uscire: Et senza altro arresto che

di parole in quel regno se ne rimane arrestato dalla sua propria uolunta. Là onde non so come si possa dire; che egli all'honor suo in alcun modo intenda di hauer sodisfatto. Che qui non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire a Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A' Principi si dee obedire. ma non nelle cose dishoneste. Et qual cosa è piu dishoneste, che mancare all'honore? Ne in quelle cose, doue la ragione statuisce una legge uniuersale si hanno da opporre costitutioni particulari. Et si come uana cosa sarebbe se alcun Prencipe uolesse far determinatione, che altrui fosse honore suggir dauanti il suo nemico, & che il far lo fuggire fosse uergogna; o che di carico fosse il dar bastonate, & di sodisfationi il riceruerle; cosi lo statuire che altri non esca, non leua la uergogna a chi non esce, essendo di maggior autorita la lege della openione uniuersale, che il comandamento particulare, Et della disciplina militar non ueggo a che gioui il farne mentione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina è, che si come nelle guerre si hanno da usar le leggi delle guerre, cosi ne' Duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propia disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro, che alle leggi dell'honore, i caualieri là si debbiano condu cere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quanto bene dal Balasso uenga osseruato, senza altro dirne, ad ogniuno puo esser manifesto. Io questo solamente anchor diro, che in tutti que' luoghi, doue sono uietati gli abbattimenti, intorno alle mentite si sogliono anchora statuir le leggi, & specialmente che nelle

corti

corti de' Prencipi non si debbiano dare; E il Balasso nel la corte del Re non hebbe rispetto di dar mentita a Don Francesco contra ogni legge, & contra ogni approuato costume, et contra la degnita del suo Re: Et nello uscire a battaglia uuole essere sottoposto alla legge, & al Re, & rendergli obidienza, & riuerenza. Il che non so quanto meriti commendatione.

Ma perciocche il Balasso cerca di difendersi, et di mostrar che ha uolunta di combatter, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re; Et dice che hauendoglie le il Re offerto, gli sara ageuole ottenerlo, oltra che questo nõ iscusa quello, che gia di sopra si è detto: pur anche di questa parte non mancheremo di parlare. Dico adunque primieramente, che nella supplication porta al Re da parte di Balasso si dice, che quello, che fece Dõ Francesco contra il Balasso, fu contra sua Maesta, & contra la degnita della sua corte; Et che ha fatto medesimamente contra la degnita di sua Maesta a fare affiger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebraua sotto il saluocondutto di quella. lequali cose cosi stanti è da dire, che l'animo del Re non possa esser se non mal disposto contra Don Francesco. Et anchor che di una tanta Maesta non sia da' presumere se non cosa giusta, pur non so come possa star quieto l'animo di colui, che si conduca a combatter nel campo di quel Prencipe, il quale egli sappia, che habbia l'animo alienato da lui: Il che tanto maggiormente mi par da dire, quanto quella cosi cortese offerta del Re a me sempre mettesebbe suspitione. Il Balasso domanda licenza di andare a combattere con Don Francesco. Et il Re non da licen-

Universidad de Deusto
Biblioteca

za a colui, che gliele domanda, & fa a Don Francesco offerta di quello, che egli non domanda. Et se nelle liti di pochi danari habbiamo per ogni minima cagione i giudici sospetti, che doueremo noi fare in quelle cause, doue & la uita, & l'honore in un punto si mettono in bilancia? Et per tanto dico io essere il mio parere, che don Francesco non solamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quando il Balasso gliele hauesse mandata non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se a cio fare non si fosse offerto. Ma da poi che egli ui si è pur proferto con le conditioni di sopra dette, è da uedere, douendosi ottenere quella patente dal Re a qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Dice Don Francesco che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patēti, che egli gli ha mandate, peioche si come le leggi danno al Reo la elettion delle arme, cosi danno allo attore la elettion del campo. Il che se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di non trouar campo, & mai nō si uerrebbe a diffinitione. Et che pur nōdimeno anchor che egli tenuto nō ui sia accettera la patēte del Re, se il Balasso gliele mādera. Et dice il Balasso, che egli nō uuole fuori dello stilo de' caualieri mandar patenti a Don Fran. perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: Et che le leggi de gli abbattimenti sono piu chiare, che se ne conuenga dire molte parole: Et conchiude che o Don Francesco gli mandi la patente del Re; o dal Re gli faccia hauere licenza che egli uada a combattere in paesi forestieri. Sopra le quali proposte et risposte dico, che ne le leggi dan

no allo attore la elettion del campo; ne è contra lo stilo de' caualieri che il reo mādi patenti all'attore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il reo mandasse le patenti allo attore: Et era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le douesse; Et passato quello allo attore era lecito di mandarle; Et cosi non era tolto il uenire a diffinitione. Poi i Rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi hanno lasciato il carico a gli attori; & hoggi gli attori sogliono ordinariamente mandar le patenti; le quali se sono tali, che al reo paia di eleggerne una, elegge qual piu gli piace: Quando non gli piacciano, prende la cura di mandarne altrettante allo attore: il quale ha da farne esso elettione. Et queste sono le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balasso dice essere cosi chiare, doueua specificarle, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de' caualieri, che il reo mandi patenti allo attore: Et che mandandole non perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conseruerebbe. Don Francesco ha mandato a lui tre patenti di campo, dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne altre, ma dee o accettarne una, o mandarne esso tre altre a Don Francesco: Conciosia cosa che non si usa fra caualieri dapoi che altri gli ha procurati una uolta i campi dire, io non uoglio accetttare niuno di questi: prouedimi del tale, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o ueramente ne mandano essi de' nuoui. Di che io ho da cō cludere, che dapoi che Don Francesco gli usa questa cortesia di disporsi a combatter nel campo del suo Re, a lui tocca di mandargli le patenti di quello, & di mandar-

gliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di sospittone di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questa è la uera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che Don Francesco gli proueda della patente, o della licenza del suo Re, che a lui tocca di procacciarsi la patente; Ne Don Francesco ha da esser procurador del suo aduersario, ne ha da procurargli quella licenza, la quale egli domandando ha fatto cosa souerchia, & fuori delle leggi dell'honore, non senza suo pregiudicio; percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbattimento, uiene a dichiarare, che a tal querela abbattimento si richiede. Il che obliga maggiormente il Balasso ad uscire per tutte le uie. Benche ne' suoi cartelli dicendo il Balasso che questa querela non era tale, che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il Re suo, il quale a dar per quella abbattimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre a dire intorno le cose fin quà passate, nelle quali anchor che Don Frãcesco sia honoratamente proceduto, non è percio da dire che egli allo officio dello attore habbia interamente sodisfatto: che poi che egli pure a richieder colui si è condutto, non ha da rimanersi da seguitar infino al fine la cominciata impresa; Et con piu ragione potena starsene senza richiedere il Balasso, che non puo hora starsi nel termine che si truoua. Quello ueramente, che (per mio parere) a far gli rimane è, che ha da tornare a scriuergli,

& da rimandargli le patenti di campo, richiedendolo ad accettarne una, o a mandarne esso tre altre, o quella del Re; Et non si risoluendo in uno di questi modi, Don Francesco ha da eleggere uno de' tre campi, & in tempo conueniente conducersi a quello, Et proceder contra il Balasso in contumacia. Et la forma del cartello haurebbe da esser nel modo che segue.

Signor Gio. Balasso, I passati mesi io ui ricercai a battaglia, & ui mandai tre patenti di campo, & uoi non ne uolesti accettare alcuna, sotto protesto di non potern̄e hauer licenza dal Seremissimo Re, al qual sete soggetto: Il che non so quanto ui scusi fra caualieri di honore, essendo la consuetudine in contrario. Ma percioche uoi dite che sua maesta ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, & che mi concedera patente di campo domandandola io, ui rispondo, che ne io sono obligato a domandarla, ne quando la intention mia fosse di domandarla mi assicurerei di poterla ottenere quale alla diffinitiõe della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quãto piu hauete potuto di metter mi in disgratia di quella, come appariſce per la supplicatione porta in nome uostro, nella quale si espone che io ho commesso cotante cose contra la sua degnita. Si che stãdo le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mandato tre patẽti di campo, delle quali per istilo di caualleria uoi sete obligato ad accettarne una, o a mãdarne tre altre a me: Et uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di uenire a gli effetti, fuggite la cõclusione Perche da capo torno a mandarui tre patenti di campo, dãdoui termine di accettarne una tanto in tempo che sessanta giorni dopo

Universidad de Deusto
Biblioteca

la publicatione di questo cartello mi habbiate mãdata la lista delle arme, Et quarãta giorni appresso, che sara cẽto giorni dopo detta publicatione, cõducerui al cãpo per uoi eletto; o uero in detto tempo di risoluerui à mãdarne tre altre a me sufficienti, & a tutto transito, o quella del Sereniss. Re, che sia pure a tutto transito, o con le cõditioni gia da me proposte: che io q̃lla accettero cõ ogni riuerenza, & piu uolentieri che alcuna altra fidãdomi piu nel ualore, & nella giustitia di sua Maiesta, che dubitando delle inique uostre accuse. Et in caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la patente &c. Et nel termine di cento giorni gia assegnati mi cõducero al campo con quelle arme, che parranno a me piu conuenienti: Et o comparẽdo, o non comparendo uoi, io procederò alla infamia uostra per quelle uie, che per legge, o consuetudine mi saranno permesse: Et cosi ui protesto, & riprotesto. Le originali delle patenti saranno in mano &c. Et io staro in Roma aspettando la lista delle arme in casa &c.

Questo è il parer mio in questo caso, al quale aggiungero anchora, che bisogna bene esaminar quelle patenti di campo, per ueder se elle sono accettabili; che in quella del Conte di Pitigliano ui è una clausula, che ella debbia ualere quattro mesi dopo la appresentatione, Ilqual tẽpo dopo la appresentatione fattene al Balasso è piu che trapassato. Et con tutto che egli non ne facesse elettione, nõ si puo dire che ella non si sia appresentata. Et pertanto chi hauera questa cura douera prouedere, che non si dia occasione da disputare.

RISPOSTA QVARTA.

A Conoscer tra il Mazzocco, & il Girondo qual sia Reo, & quale attore, bisogna prima uedere qual sia la mentita legittima; & a uolere intendere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra le quali ella è stata data. Et dicendole uno ad un modo, & altro ad altro, non si puo parlar di ragione, se non si intende le uerita di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, & lo assaßinò; & sopra cio gli da mentita. Et dice il Girondo; che parlandosi della morte del Zimatore si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quando esso lo ammazzò, colui fu primo a dargli una pugnalata: & che sopra cio egli disse, che il Mazzocco mentiua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è che il Girondo douerebbe essere attore. Quando cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera. Et dapoi che le parole furono nella anticamera del Signor Duca di Ferrara, douendoui essere ragioneuolmente state piu persone, ageuole cosa douera essere il uenire in cognitione di questa uerita. Et se luogo alcuno ci ha a coniettura, io per quanto poßo comprendere dal contesto de' cartelli giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data dal Girondo sia legittima. percioche il Girondo nega di hauer

dette le parole che gli sono apposte dal Mazzocco, & il Mazzocco non solamente non pruoua che egli dette le habbia, ma non allega ne testimonianza, ne argumento, per loquale sia uerisimile, che egli le habbia dette. Et fin che questo non apparisce, la mentita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mentita sua fu sopra l'hauere il Mazzocco detto, che il Zimator fu il primo a dargli una pugnalata, il Mazzocco non pur non nega hauer detta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso ammazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. Là onde è uerisimile, che la mentita, la qual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di uerita. Ma pogniamo che le due mentite o non habbiano fondamento, o per legittimamente date non si possano giustificare; Il Girondo per lo suo primo cartello da una sua mentita particolare sopra quello che scriue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et questa mentita essendo certa, & spetiale, chiara cosa è, che ella uiene a far carico al Mazzocco, et per conseguente douerebbe egli rimanere attore, saluo se non prouasse, che il Girondo hauesse parlato nella maniera che da lui è stato detto. Che a quel modo se la mentita sua fosse stata legittimamente data, essendo prima in tempo, sarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tẽtata di dare dal Mazzocco, ne di alcune interpretationi di parole fatte ne' suoi cartelli; che quelle non sono altro, che uane cauillationi: & appresso persone intendenti non hanno bisogno di esaminatione.

Ho detto sopra le mentite quello che mi occorre hora aggiungero una altra cosa; Et dico che quando anchora fosse chiarito qual di loro fosse il mentito; & per conseguente qual douesse essere attore, non perciò si douerebbe combattere sopra questa querela: Ne Signore alcuno hauerebbe ragioneuolmente da dar loro campo. Che il Mazzocco dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmente prouare come passò il fatto tra lui, & il Zimatore: & che è noto in Ferrara. Et il Girondo scriue da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, & è notorio, non ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile si habbia da metter mano ad arme; ne perche dalla uia certa si habbia da discendere alla dubbiosa: ne pche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto; Determinandosi per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere. Questa querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: & quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione non ne rimane. Se ueramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differẽza cesserebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l'uno, & l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge Longobarda sotto il titolo de' testimonij alla legge decima, & alla undecima, hauẽdo da' Longobardi in Italia i Duelli hauuto cominciamento.

Et tanto dico essere il parer mio in questo caso, Rimettendomi sempre a migliori giudicij.

Universidad de Deusto
Biblioteca

RISPOSTA QVINTA.

Opra il caso proposto a me occorrono alcune difficulta, per le quali io non posso cosi incontanente risoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primieramente quanto alle mentite, io non ho ne l'una, ne l'altra per tale, che faccia carico ueruno, percioche hauendo il Gritti detto; Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fatto male; Et il Bonfadino rispoſto: Io sono stato colui, che ui ha tratto, però se uolete dire ch'io habbia fatto male, mentite, questa mentita a quelle parole male si accommoda: Che il Gritti disse: Chi ha tratto per farmi carico: Et il Bonfadino rispose solamente; Io ho tratto, ne disse: per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli hauesse uoluto far carico, & non con chi lo hauesse tocco a caso. Appresso il Bonfadino non disse: Voi mentite che io habbia fatto male; ma se uolete dire ch'io habbia fatto male, sospendendo la mentita con quella conditione, se uolete. & quasi aspettando che il Gritti scoprisse la sua intentione. Che il dir: Si uolete dire, è modo di parlare, che piu al futuro, che al passato si puo accommodare. Si che per tutte queste ragioni non ueggo che questa mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico anchora il medesimo. hauendo egli detto, Tu menti di hauere fatto bene. Che se bene il Bonfadino negaua di hauer fatto male, non percio affermaua di hauer fatto bene. Ne è di necessita conseguente, che come altri nega di hauer fatto male, dica di hauer fatto bene. percioche tre sono le maniere delle operationi; Buone, ree, & mezane. Et per non essere una cosa rea, non è percio incontanente buona, ne per non esser buona, è incõtanente rea. Et percio potẽdo l'atto del Bonfadino essere una di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite è che si diano sopra parole che altri dica; & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Ne quell'altra mentita data al Bonfadino sopra la offerta delle arme opera cosa alcuna i questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, o prouato che egli lo habbia, o no, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che ciuilmente sia gia stata tentata di prouare. Et percioche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da Messer Troiano al Gritti di andare a far quistione: Et si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non lo haurebbe mandato a domandare: Rispondo che il medesimo si puo dir del Gritti, il quale domandò licenza al Signore di far quistione col Bõfadino: che se non si fosse sentito incaricato, non hauerebbe fatta quella instãza: oltra che poi cercò patente di campo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe. Io non mandai a domandare il Gritti per carico che da lui mi sentissi, ma hauendo sentito, che egli haueua uolunta di

far quistione meco,& che ne haueua domandato licenza al Signore, io gliene uoleua trar la uoglia,& gliene offersi la commodita. La qual risposta sua non uegho che potesse hauer replica. Si che ne anche per questa cagione io non intendo perche si possa dire che gli sia attore, ne che le arme debbiano essere piu del Gritti che di lui.

Or non essendo ne per le mentite, ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia esser la elettione delle arme, ci resta da dire, che essẽdo stato il Gritti percosso da quel sasso,& hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui, che lo trasse, & sopra questo uenuti essendo essi alle mani, dal sasso si ha da cominciar la querela, la qual non puo essere senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti il uoler parlar di mentite non so quanto sia a proposito. Il Bonfadino disse di hauer tratto egli,& il Gritti uẽne ad accettar quella percossa come da lui, hauendo sopra quella uoluto mentirlo, che hauesse fatto bene, & sopra quella hauendo messo mano, si uiene a dinotare che quello, che detto ho è la lor querela. Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso se non per fargli carico, dapoi che essendo gia cessate le parole, che sopra quello erano state fatte,& potendo egli star cheto, uenne a dire, che egli lo haueua tratto. Et qual fosse la intẽtione sua altri che egli non ne puo far fede. La onde stãti le cose in questa maniera, ne uedẽdosi che il Bonfadino habbia fatta cosa da poi, per la quale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettione dell'arme al Gritti si appartenga. Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello, per lo quale ueggo andare il Gritti: Che dalla forma della querela si comprende, che Messer Troiano,& non il Bonfadino tirò il sasso, che se egli tratto non l'hauesse, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto, per uolersene poi scusare. Et per tanto io cercherei per uia de esaminatione di chiarir questa cosa ciuilmente,& autenticamente. Et quando io prouassi Messer Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso,& darei una mentita al Bonfadino sopra quello, che esso hauesse detto di hauermi tratto,& cosi mi scharicherei di ogni carico. Et quando io non potessi hauer questo fauore di giustitia: metterei fuori una altra scrittura, nella quale facendo pur mentione delle cose passate, direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso,& hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, ne essendo quel sasso potuto uscir di piu che di una mano, uno di loro si ha mentito. Et come tra loro sia chiarita questa uerita, io mancherò da fare quanto mi sara cõueniente, il che prima non posso fare, percioche potrei prendere ingiusta querela prendendola con colui, da cui io non fossi stato offeso. Cosi farei io,& mi starei aspettando che la cosa fra loro si risoluesse,& secondo che la fosse risoluta, co si appresso prenderei partito.

Universidad de Deusto
Biblioteca

RISPOSTA SESTA.

Esser Pompeio Conforto ua in casa di Messer Faustino Lunghena dottore a rimetterſi liberamente in lui per ſodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro. Messer Faustino gli da una bacchettata a trauerſo il uiſo' dicendo che fa cio per un certo romore, che ſi era diuulgato, che tal remißione non foſſe libera: & poi ſoggiunge: ſe tu ti ſenti hora offeſſo uiẽ fuori adeſſo adeſſo, che io ti faro dare una ſpada, & ti daro buon cõto di me. M. Pompeio riſponde, Io ſon contento: M. Fauſtino gli da di mano, & torna a dire, Vien fuori che io ti faro dare una ſpada. Vn gentilhuomo uenuto col Conforto ſi interpone per interromper tal contrattatione; & un parẽte del Lunghena gli dice che laſci parlare a Meſſer Pompeio. M. Pompeio uolto a M. Fauſtino dice, ſete uoi ſodisfatto di me? Et egli riſponde non uolere altro: Et M. Pompeio ſe ne parte: & iui a dieci giorni ſcriue un cartello a M. Fauſtino richiedendolo alla oſſeruatione della ſua offerta.

Sopra queſto caſo ſi domanda ſe M. Fauſtino ſia obligato a uenire con M. Pompeio alla pruoua della ſpada offerta come di ſopra.

A queſto riſpondo che pare in prima uiſta che ſia da dire (ſecondo che nel cartello di ſopra allegato anchor ſi ſcriue) che hauendo M. Fauſtino fatta, & M. Pompeio accettata l'offerta, a M. Fauſtino non ſia piu lecito ritirarſene: & anche non hauendogli fatto dare la ſpada

allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouandoſi M. Pompeio in caſa M. Fauſtino, il quale era circondato dalla moltitudine de i ſuoi parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la ſua offerta, & per tanto ragioneuolmente non paſsò piu auanti, riſeruandoſi a fare il douer ſuo a tempo, & luogo piu conueniente. le quali coſe ſtanti in queſto modo ſi uiene a concludere che Meſſer Fauſtino, ſaluo l'honor ſuo, non puo mancar di conducerſi a difender cõ una ſpada l'atto della bacchetta data a Meſſer Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni coſa conſiderando, entro in openione, che la uerita ſia in contrario. Et per laſciare il parlare della ſignificatione di quelle parole, io ſono contento: le quali non piu ſi poſſono applicare alla offerta fatta da M. Fauſtino, che alle altre coſe paſſate auanti: dico che le offerte, le quali altri fa per ſua cortesia, ſi uogliono accettar con le medeſime conditioni, con le quali elle ſono propoſte: ne è lecito alla parte contraria riſtringerle da ſe, ne ampliarle, ne diminuirle, ne alterarle: percioche a ſtabilire il patto, il comune conſentimento ſi richiede. Or la offerta fatta da M. Fauſtino ſi uede eſſere ſtata riſtretta fra quel tempo, che eſpreſſero le ſue parole, Se tu ti ſenti hor offeſo, uien fuori adeſſo, adeſſo. Et ſi come ſe M. Fauſtino haueſſe detto, Se ti ſenti offeſo mi offeriſco fra otto di, o un meſe, o fra uno anno a difenderti con la ſpada l'atto mio per bẽ fatto, Meſſer Pompeio haurebbe hauuto termine di otto di, o un meſe, o di uno anno a richiederlo alla oſſeruanza della ſua offerta: ne paſſato quel termine per uirtu di quella lo haurebbe piu potuto chiamare con la ſpa-

da, cosi essendosi obligato Messer Faustino nel termine di adesso, quello essendo scorso, è insieme trascorsa la obligatione della offerta: ne a messer Pompeio per uirtu di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Ma risoluto io adunque quanto a questo capo che anche quando Messer Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da Messer Faustino, non potendo egli a quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è giaspirato: & Messer Faustino uiene a rimanere libero, & sciolto da ogni obligatione.

Ne solamente quanto alla uirtu di alcuna accettatione è Messer Faustino libero da ogni obligatione. Ma ardisco io a dire, che fra loro non è stata fermata alcuna conuentione: anzi che Messer Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata: Che se bē pare che le parole debbiano stabilire i contratti, questo è uero quando la intentione dello huomo non si puo prouare per altra uia che per parole: ma doue i fatti bisognano, le parole non bastano: Et messer Faustino disse, Se tu ti senti offeso uiē fuori che ti faro dare una spada, et gli diede di mano per andar fuori con lui: Et se M. Pompeio si sentiua offeso, & uoleua usar della spada offertagli, doueua andar fuori, secondo la offerta: Et là doue i fatti alle parole sono contrarij, a fatti si attende, & non alle parole; secondo che dalla dottrina di Paris si raccoglie: il quale trattando il caso di colui, che in isteccato combattendo, disse mi rendo, & nel medesimo tempo uccise il suo nimico, conchiude, che allo atto, & non alle parole si dee hauer risguardo. Ma & maggiormente è stabilita questa sentenza nel santissimo Vangelo: Che in quello

quello è scritto, che al padre obedi quel figliuolo, il quale haueua ricusato di uolere andare alla uigna, & poi ui andò: et non colui che haueua detto di douerui andare, & non ui andò. A Messer Pompeio adunque si richiedeua uolendo usar del beneficio di quella offerta accettarla con opere, & non con le sole semplici parole: & consistendo la accettatione nello uscire, non essendo egli uscito al tempo nella offerta specificato, non ueggo come dir si possa che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascero di dire, che quando anche si debbia pur dire che Messer Pompeio habbia accettata quella offerta, dal proceder suo si mostra che egli non so come pentito quella sua accettatione habbia renunciata; Che domandando à Messer Faustino se era sodisfatto da lui, diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per il che egli si era quiui condutto, Quasi significando che se non era ben bene sodisfatto, egli era per dargli, o per lasciar che egli si prendesse la intera sodisfattione. Et che quando hauesse tale officio adempiuto, à lui non rimaneua altro che fare, come à colui, che peraūetura si riceueua quella bacchettata, & era per riceuer ogni altra cosa che à Messer Faustino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta retributione: che cosi à me par che suonino le parole di quella sua interrogatione.

Ne qui hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada; che Messer Faustino disse che egli uscisse, che gli haurebbe fatta dar la spada; Et appresso gli die-

de di mano ritornando à fargli il medesimo inuito. Et essendogli la spada offerta sotto la conditione dell'uscire, non uscendo egli, & non hauendo adempiuta la conditione, M. Faustino non haueua altra obligatione; Ne à Messer Pompeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli; ma secondo quella la doueua accettare, et haueua da uscire, & uscito che fosse stato, da domandare la spada; laquale quando non gli fosse stata data, haurebbe poi potuto dire quello, che egli scriue nel cartello: che essendo M. Faustino circondato dalla moltitudine de i parenti, non lo poteua sforzare à mantenere la offerta: Et hauerebbe potuto dire anchora che Messer Faustino alla parola sua, & all'honor suo fosse mancato. Ma hauendo Messer Faustino fatta quella offerta cosi honoreuole, & cosi honoreuolmente inuitatolo alla esecutione di quella; & appresso rinfrescato lo inuito: ne apparendo in parte alcuna che di uenire à quella per colpa di lui si sia mancato: Et non hauendo M. Pompeio mostrato quella prontezza di risentimento, che in tal caso pareua che si richiedesse, par che egli non di M. Faustino, ma di se stesso ragioneuolmente si possa dolere.

Stante adunque che il tempo di quella offerta sia trapassato: Et che M. Pompeio o quella non ha accettata, o accettata hauendola quella ha renuntiata; Ne in M. Faustino apparendo segno di sospitione, che egli nel tempo offerto non fosse per mantenere la sua offerta; à me detta la ragione, che egli habbia all'honor suo compiutamente sodisfatto, & che per occasione di tale offerta con M. Pompeio à lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giudicio.

RISPOSTA SETTIMA.

Iuulgasi per Napoli nel mese di Agosto del M. D. XLVI. che al Signor Cesare Pignatello sono state date bacchettate da un creato dello Illustre, & Reuerendo Signor Don Fabritio Pignatello Bagliuo di Santa Euphemia. Quattro, o cinque giorni dopo il dì, nel quale si diuulga tal uoce il Signor Fabritio Pignatello à richiesta del S. Cesare ua à trouare il S. Don Fabritio, & si duole da parte del Signor Cesare, che di casa dell'Illustriß. Signor Duca di Monteleone fratello di esso Signor Don Fabritio sia uscita una tal fama, non essendo uero che à lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & uuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per uia lo saluta, & insieme trouandosi tiene conuersatione con lui. Poi sotto il dì XXX. di Giugno del M. D. XLVII. publica un cartello indirizzato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopra notato il Creato del S. Don Fabritio uenutogli di dietro correndo à cauallo gli fece offesa: et che esso S. Dõ Fabritio fu di quello atto auttore; & che pertanto lo richiede à battaglia, offerendosi di prouargli che ha fat-

to officio da mal gentilhuomo, & da trisło caualiero; soggiungendo anchora, che negando esso di esserne stato auttore, con le arme gliele uuol prouare, & che tristamente lo nega: Et con questo cartello insieme publica copie di quattro patenti di campo dandone al S. Don Fabritio la elettione. Il Signor Don Fabritio gli risponde, che per non essere bene espressa la querela, non essendo specificata ne la persona, ne l'atto fatto, non si puo risoluere à fargli spetial risposta: Et che per tanto parli chiaro, che gli risponderà. Il Signor Cesare replica che ha specificata la querela, dicendogli che gli uuol prouare che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da trisło caualiero: Et che gli uuol mantener negandolo, secondo che nel primo cartello si contiene. Et nel fine lo richiede ad honorata conclusione, protestandogli che à quella non uenendo, procederà contra di lui in tuto quello, che per istilo di caualleria gli sarà conceduto. Il Signor Don Fabritio torna pur à dire che specifichi il nome dell'offenditore, & la qualità della offesa, se uuole che si risolua alla risposta; Et gli soggiunge che non uolendo uenire ad altra specificatione, gli propone sopra quel punto, che è in quistione trà loro, giudicio di caualieri. Il Signor Cesare non lo accetta, anzi gli notifica hauere accettato il campo concedutogli dà Signori Sanesi, il quale è l'uno de' quattro proposti: Et gli manda una citatione di que' Signori à douer comparire il festantesimo nono giorno per dichiaratione della querela se è combattibile, o no: & il settantesimo per la diffinitione con le arme. Alla quale citatione non consentendo il Signor Don Fabritio, & rifiutando quel giudicio, & per sospetto allegandolo, il Commissario de' Signori Sanesi procede à sentenza dichiarando la querela combattibile, & il Signor Don Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritruoui l'uno, & l'altro de' caualieri di sopra nominati.

HAuendo io uisto il caso proposto dallo Illust. et Reuerendo Signor Don Fabritio Pignatello, & con quello insieme il libro publicato dall'aduersario suo, à me pareua di uedere, che quanto sono grandi le ragioni del Signor Don Fabritio, tanto grande è la auttorità di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et perciochè molti piu sono quelli, che si muouono per auttorità, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi, ho lungamente meco pensato se io douessi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante auttorità, temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra, Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla auttorità anchora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prencipi, Signori, caualieri, & dottori, da' quali la uerità delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scriuer mio faro palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo delle auttorità loro adoperare le arme delle mie ragioni. Le quali se con animo libero da passione saranno intese, io sono sicuro che & dalla moltitudine, & da'

Universidad de Deusto
Biblioteca

pochi elle uerranno ad essere approuate. Et per non perdere molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuere mio un tale ordine, che prima parlero della forma della querela dal Signor Cesare proposta, appresso del procedere tenuto da esso Signor Cesare, & nel fine della sentenza de' Sanesi anchora diro alcuna cosa.

Dice Messer Paris nel libro primo al cap. IX. che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario se non nelle pruoue; percioche nel Duello si fanno con la spada di uolunta delle parti. Et conferma questa sentenza Messer Claudio Tolomei scriuendo per lo Signor Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli, è formato, & composto di leggi, eccetto che la pruoua, la quale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme. Alle quali sentenze si come io mi conformo, così dico, che il formar la querela è altro che la pruoua, & percio secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è che sono i libelli cauallereschi: & dice pure il Tolomei che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice, ma nel militar col cartello si fà alla parte. Douendosi adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda cauallerescà douera prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali nulli, per conseguente i cartelli generali ueranno ad esser nulli. Necessario è uenire alla espression de' particolari, & che secondo la qualita delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra le quali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo

accusato si possano risoluer delle risposte. Che per discendere al particolare delle querele di arme, Tal forma potra hauere la imputatione, che mi uerra data, che io neghero il fatto: potra anche essere che io mi risoluero à confessarlo, & à difenderlo per ben fatto: & potra esser il caso tale, che riconoscendomi hauer mal fatto uorro sodisfare all'offeso: & potra anche auuenire, che ciuilmente mi offerirò di giustificar il caso mio, o faro alcuna altra diuersa risposta. Et pertanto accioche altri si possa risoluere, & uenire alla risposta speciale, chi intende de muouer querela ha da uenire alla specialita del caso, se non uuole mostrare hauer piu uolunta di disputare, che di combattere. Et uergognosa cosa è à chi si fa attore andare appresso alla generalita, & alle dispute, come par che sia andato il Signor Cesare, non hauendo specificata querela. Ma percioche si dice che hauendo egli detto che il Signor Don Fabritio lo ha fatto assaltare, & che essendo assalto offesa, essendosi di assalto fatto mentione, la ingiuria è espressa. Io rispondo che il Signor Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offendere; & se lo assalto è quella cagione, per la quale esso intendeua di richiedere il Signor Don Fabritio, non accadeua far mentione di altra offesa. Se lo richiedeua per altra offesa, per la mentione fatta dello assalto ella non è percio espressa. Et quando per quel nome di assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, non è specificata per cio ingiuria che meriti abbattimento. Che per uenire à battaglia la ingiuria uuole esser graue, & che apporti dishonore; che cosi testificano Paris, l'Alciato, & Iaco-

mo di Castillo: il quale dice anchora tale essere la consuetudine. Et se tutti i caualieri, che sono stati assaltati, anchor che non habbiano receuuta altra offesa, fossero dishonorati, di caualieri dishonorati sarebbono le corti piene. Dice anchora Iacomo di Castillo nel primo capitolo del quarto libro del suo trattato di Duello, che à gli abbattimenti si uiene per parole ingiuriose dette in presenza, o in absenza dell'aduersario; o per ingiurie di fatti nella persona. & ne' cartelli del Signor Cesare non è espressa ne ingiuria di parole, ne di fatti nella persona; Anzi tra suoi Consultori dice il Torniello che non si sa che oltra l'assalto ui fosse percossa; & se percossa ui fu, certo è che ella non è espressa, dapoi che di quella non si ha notitia. Et il nome di offesa è tanto generale, che non si puo intendere, se ella fosse di fatti, o di parole. Et secondo che testifica Paris al capitolo XII. del libro primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che commuoue l'huomo ad ira. Et spesse uolte s'adirano gli huomini per lo riso di altrui, non che per altra cagione. Di che io uengo in questa resolutione, che nello atto per lo quale par che il Signor Cesare sia uoluto entrare in Duello, o ui fu il solo assalto, o ui fu altra offesa: & se ui fu il solo assalto, la querela non è combattibile: se ui fu altra offesa, nõ si puo dire che ella sia specificata.

Si allega in fauore del Signor Cesare che altri ha combattuto per querele di transfuga, di abbuttinatore, di traditore, & per altre tali: ne so à che fine; che tutte quelle sono querele specialissime à rispetto di

questa generalissima: & tutte sotto nome di offesa si comprendono: che & il transfuga, & l'abbutinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, contra chi si abbutinano, & à cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramente espresse, & specificate, non è percio da conchiudere che meritasse abbatimento questa confusa, & generale. Et se bene (come uien detto) non si dee uenire alle minutie di tutti i particolari, & non si dee discendere alle speci specialissime, non percio si ha da stare in su i generi generalissimi. Ne bisogna disputare, se questa espressione si habbia da fare al giudice, o alla parte, che à me dee specificare chi uuol combatter con me, sopra qual cosa egli uuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da risoluermi se mi sento colpeuole, o no; & se io uoglio combattere, o cedere; & gia s'è detto che il cartello è il libello caualleresco: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificare la querela: & tãto maggiormente che (si come diremo nel secondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non uoglio dire io che non si sia alcuna uolta combattuto senza la debita espressione delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partirsi dalla sua ragione, cedere à quella, & pregiudicare à se medesimo: Ne percio la altrui temerita dee alterare il uero ordine di caualleria. Et il Signor Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia, ma che niun caua-

lioro dee entrare in gaggio di battaglia senza uero fondamento di certa, & chiara querela. Si sono combattute anche delle querele, che non erano combattibili, & si è combattuto senza querela: Et altri ha espressa ne' cartelli una querela, & ha hauuto intentione di combatterne una altra. le quali tutte sono cose contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni diritto stilo di caualleria. Et dice Paris che le tali cose non hanno da essere tirate in esempio per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Et per uenire à dire quali siano le leggi, & quale il diritto stilo de' caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore che chi muoue attione di ingiuria dica cosa certa, quale ingiuria gli sia stata fatta. & soggiunge che quale muoue attione di infamia non dee andar uagando con pericolo della altrui fama; ma dee disegnar cosa certa, & dire specialmente quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per questa legge doueua il Signor Cesare esprimer cosa certa, & ispeciale: & egli è stato cosi in su l'incerto, & in sul generale, che non ha pur dichiarato se la offesa è stata di fatti, o di parole; come ho mostrato per lo detto del Torniello. Et se bene altri uuole che si intenda che ui sia stata percossa; questa uariatione de' suoi consultori mostra la incertitudine della querela, la quale se fosse stata formata certa, essi non sarebbono uarianti, come sono in questo, & in quello anchora, che quale forma la querela in su lo assalto; quale in su la offesa di fatti; quale in su lo ani-

mo di offendere; quale in su la temerita: & qual sopra una cosa, & qual sopra altra; segno manifestissimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando, Paris nel suo libro primo al Cap. iii. dice che l'offeso incontanente nel cospetto dell'offensore dee spiegare la offesa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal cosa particolare tristamente, & non giustamente; & al Cap. xii. del medesimo libro scriue, che quando i caualieri Napolitani sono offesi di alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, o fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & se mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et à queste cose che io ho fin quà dette si conformano anchora le sentenze de' caualieri: che il Signor Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del Signor Gio. Battista da lo Tufo, & del Signor Thomaso Gargano scriue in un suo parere in questa forma. Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga à stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi à modo suo, ma secondo che sta in fatto. fin qui il Signor Luigi. Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela à modo suo, & non la ha specificata secondo che sta in fatto, non hauendo espressa la qualita della offesa. Et il Signor Giouan Iacomo de Leonardi Conte di Montelabbate dice queste parole. Giusta domanda fece il Gargano di uoler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano pas-

sate tra essi querelanti, giustissima fu quella del Signor Don Fabritio trattandosi dell'atto fatto da una terza persona. Soggiunge esso Signor Gio. Iacomo. Se hauesse hauuto à combatter la insolenza, era necessitato il Tuso à chiarir quale. Et se la querela fondata in sul nome di insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non ueggo perche al nome di offesa, sotto il quale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & isspecificatione non si richiedesse.

Non lascero di dire che nella querela, la quale passò tra il Signor Cesare Fregoso & il Signor Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori, & di Prencipi fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui à difesa: Et de pareri di Prencipi ne è stampata una lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori di Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri chiarissima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrissimo di Firenze, in una lettera scritta al Signor Cagnino; nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggierissimo peso rispetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espressione del particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarissima regola il mouimento pare anchora nullo, cosi la mentita, che comparisce in Duello à similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalita, non restringendosi à termini speciali par egualmente di nessun momento, atteso che fa che l'aduersario

non possa, ne sappia diliberarsi per conuincerla à ualersi delle arme, o della istessa uerita. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa à V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la S. V. alla defensione. Fin qui il Signor Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella che habbiamo detta della generalita de' cartelli: appresso che se nelle cose ciuili si ha da uenire alla specificatione, molto piu si ha da uenire nelle caualleresche per essere l'interesse maggiore; Et se le mentite per rispondere à proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno à dare sopra parole espresse, accioche altri intenda à che si risponde, non meno dee uenire à particolari chi è primo à parlare, accioche altri si possa risoluere à che cosa egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è che allo attore non è lecito quello, che non è lecito al reo. Et se il reo con parole generali non puo obligare l'attore à battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo massimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le uie si uiene à concludere, necessaria essere la espressione del particolare; Ne basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggo: che quando cio bastasse, à questo modo si potrebbe richiedere, & costringere à battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Aggiungasi alle cose dette che hauendo gli anni passati il Signor Gionan Battista da Loffredo scritto al Signor Don Giouanni Caraffa sopra la forma di una querela generale (come appariſce per un libro da lui fatto ſtãpare). Egli dopo alcuni giorni tornò à ſpecificarla, dicendo che era tornato à ſcriuergli per dargli occaſione di piu deliberata riſpoſta, uedendo che egli non riſpondeua. Il che non è da dir che egli faceſſe per altro, ſenon che ſi auuedeua che à quella querela nõ eſpreſſa il Signor Don Giouanni non era pur obligato à riſpondere.

Ne uoglio paſſar con ſilentio lo eſempio del Signor Cola allegato in fauor del Signor Ceſare: Il quale richiedendo à battaglia il Barone di Locomiſo per una ingiuria fattagli da Monſerrato formoſo, nomina Monſerrato, & iſpecifica la ingiuria, che fu un pugno: & ſi egli offeſo nel coſpetto del Barone. Di che è da dire che maggiormente doueua uenire alla eſpreßione il Signor Ceſare, che richiedeua il Signor Don Fabritio per offeſa fattagli da un terzo, non eſſendo egli preſente. Et ſe, come alcuno dice, il Signor Ceſare forſe non ſapeua il nome di colui, che lo offeſe, doueua dire che non lo ſapeua, & eſprimere la offeſa, la quale non è da dire che egli non ſapeſſe quale ella ſtata foſſe. Et tanto mi baſti hauere detto in generale ſopra queſta parte, eſſendo le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) uengono compreſi tutti gli altri particolari che ſi allegano in fauor della parte contraria.

Paſſo hora al ſecondo capo; Et dico che il Signor Ceſare in queſta querela non ha ſeruato ne legge, ne conſuetudine di caualieri. Che prima egli ha richieſto il Signor Don Fabritio per una offeſa, dopo la quale (ſecondo il tempo allegato da lui) per otto, o dieci meſi ha conſeruata la amicitia con lui ſenza far dimoſtratione alcuna di eſſere ſtato offeſo. Et ſe ſecondo il detto del giuriſconſulto altri per infingerſi, & per non moſtrare incontanente riſentimento uiene ad hauer la ingiuria rimeſſa, maggiormente ſi ha da dire, che la habbia rimeſſa chi la ha negata; o dopo quella ha mandato ambaſciate di amicitia, o ha ſalutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di eſſere ſtato offeſo.

Poi ha egli richieſto il Signor Don Fabritio per una offeſa fattagli da un terzo, & non ſolamente non ha fatto apparir della commiſſione, ma non ne ha pur produtti indicij, quaſi come il ſolo dire, che altri habbia ſoſpetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia à richiedere ſenza altro fondamento ogni honorato caualiero. Et dice Paris nel libro primo al cap. xxiii. che gli indicij ſi hanno da prouare, & che altramente ogni deſperato richiederebbe altrui à battaglia ſenza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli indicij eſſere neceſſaria. Et nel libro, viii. al cap. xxxiii. ſcriue che ſe alcuno ſi conduceſſe in iſteccato, & che per forza di arme di bocca ſua ſi confeſſaſſe colpeuole di quello, che gli foſſe ſtato appoſto, ſe prima gli indicij non foſſero ſtati prouati, quella confeßione ſarebbe nulla.

Et che diro che oltra le contradittioni, lequali dal S. D. Fabritio ſono ſtate notate ne' ſuoi cartelli, egli ne nel

mandar di quelli, ne nello assegnare i termini, ne nel mandar le patenti de' campi non ha seruato ne forma, ne ordine di caualleria? Et cio ad ogni persona che habbia lume di queste materie puo chiaramente apparire.

Il proceder suo anchora contra il Signor Don Fabritio dauanti il tribunal di Siena è stato fuor di ogni legge, & fuor di ogni usanza; che chiara cosa è, che lo attore ha da seguitar il foro del reo: & certissima cosa è, che il S. D. Fabritio per legge alcuna à quel foro non è soggetto, & che à quello non ha consentito.

Appresso Essendo nata differenza sopra la espressione della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di caualieri, secondo la usanza, & il Signor Cesare ha quello ricusato; & ha fatto elettione di un giudice da se contra ogni legge, & contra ogni usanza. Et che il Signor Don Fabritio habbia proposto il giudicio secondo la usanza lo testifica M. Claudio auuocato del S. Cesare, il quale nel primo articolo confessa essere costume, & usanza de' querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qualche Signore, il quale si intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il Signor Don Fabritio; & queste tutte sono parole di esso M. Claudio. Et nouellamente si è ueduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzacarini, che essi si rimisero nel giudicio dell'Illustrissimo Duca di Ferrara: & che ne nacque notabilissima sentenza: Et hora in Milano pende il giudicio di una querela rimessa nel Signor Marchese di Marignano

rignano, & nel Signore Conte Philippo Torniello, come in caualieri confidenti. Et tutto di si sentono delle cosi fatte remissioni. Et io saro contento di ricordarne una sola, che hauendo il Signor Don Giouan Caraffa mandato al Signor Giouan Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accettasse una, o che esso hauerebbe eletto. Il Signor Gio. Battista rispondendo gli propose giudicio di caualieri sopra alcune sue difficulta. Et il Signor Don Giouanni cio ueduto dal perseguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se non percioche doue giudicio di caualieri si propone da essere eletti da amendue le parti, non dee esser lecito ad una ne parlar di campi, ne formarsi i giudici à modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il Signor Don Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, cosi il Signor Cesare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Et per ragionar particularmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena ho da dire; Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi, & speciali à coloro, i quali non haueuano modo da prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i Signori à sudditi loro, si è uenuto da' caualieri à questa forma, che l'attore propone tre campi al reo, che de proposti ne elegga uno, o ne proponga tre altri; & in caso, che la querela, o la persona non patisca eccettione, questo partito non si puo ricusare, & il reo ha termine di sei mesi o di eleggere esso

Universidad de Deusto
Biblioteca

uno de' nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi lo attore ad accettarne uno de' nominati da lui, il reo ha da far di uno di quelli elettione: Et non la facendo, lo attore con le debite richieste, & protestationi ne fa egli la elettione. Quando ueramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimetterſi à giudicio di arbitri, si come ho dauanti detto. Et dopo la determinatione delle differenze ha da cominciare à correre il termine de' sei mesi. Ne sono quelli assegnati per diffinire dubbij, & quistioni, & articoli, che nascono (come par che uogliano dire alcuni) che questo è contra ogni ragione, & cõtra la dottrina della schuola de' caualieri, Che prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) non è ragioneuole che il tempo trapassi in pregiudicio del reo. Poi dice Paris al cap. XIX. del libro primo, che di consuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice. Et il medesimo replica egli nel lib. III. al cap. II. Et nel trattato suo uolgare al lib. primo, & al cap. XIIII. dice che di cõsuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi. Non dice egli che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice, presupponendo sempre che la querela sia contestata. Che scriue il medesimo al libro II. nel cap. X. che hauendo un gentilhuomo sfidato uno altro à battaglia per essergli mancato di fede, colui rispose non esser uero che gli fosse mancato. fin quà la querela è contestata. Et dopo tale contestatione il richieditore tornò à scriuere, che in termine di sei mesi douesse eleggere arme, luogo, & giudice competente. A' questo che dico io consente anchor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queste parole. Il termine de' sei mesi non aggrauua il sudetto S. Thomaso, il qual termine sono io di parer in cõformita di Paride del Pozzo, come appar nel. II. C. del terzo lib. il qual nõ prefige il termine di sei mesi, ma dice di sei, & di otto, secondo la distanza del luogo, & la esigenza del tempo; Il qual termine si dee credere, che incominci dal di che la parte non ha altro peso, che di dar il campo, & non mentre che contende della qualita della querela. Et il S. Bartholomeo Martinengo Conte di Villachiara pur sopra la medesima querela scriue in questa forma, Il termino comincia passar formata la querela, et quando non resta altro che mandare i cãpi; & non so anche come ben siano ne sei, ne otto mesi. Et M. Honofrio Buonuncio scriue cosi. In questo caso io nõ ueggo doue sia contestata la lite: ne credo che incominci à correre istanza mentre che le parti sono in controuersia della querela; ma quando non resta piu altro che mandare i campi. le quali cose par che propriamente siano scritte sopra il caso nostro. Et sono queste sentenze anchora stabilite dal S. Iacomo Conte di Mõtelabbate; Il quale pur sopra quel la querela afferma non esser in arbitrio altrui di poter stabilire que' termini, che piacciono à lui, & non uolere anche chiarir le querele.

Da queste cose tutte si raccoglie che il S. Cesar nõ ha in modo alcuno potuto far tale elettione, & che tempo alcuno non puo esser corso in pregiudicio del Signor Don Fabritio, ne poteua cominciare à correre se non dapoi

che sopra la nata difficulta fosse stato giudicato. Oltra che per una altra cagione dir si puo che non sia corso tempo alcuno, che il Signor Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo cõmodo al Signor Don Fabritio, secondo il costume de' caualieri, & non ritenerle à Firenze: Et poi doueua mandargliele à lui dapoi che egli seppe lui essere uenuto à Beneuento, essendo quel luogo libero & atto à potersene fare la appresentatione: che cosi usano di fare i caualieri.

Per le ragioni gia dette è stata nulla quella sua elettione, & per una altra anchora: che quando egli fosse stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma della elettione usata da caualieri: che à lui si conueniua tornare à mandare (quando anchora le hauesse una altra uolta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il Signor Don Fabritio ad accettarne una con protesta che non la accettando fra un certo termine fara la tale elettione; Il che si pruoua con la testimonianza di que' medesimi caualieri, i quali da chi scriue per lui sono allegati. Si uede ne cartelli del Signor Cola Mont'aperto, che egli haueua da Milano mandate à Genoua tre patenti di campo richiedendo il Barone di Locomiso à mandarne à pigliar una, per non essere stato lecito mandare ad appresentarle in Sicilia: & il Barone scrisse al Mont'aperto, che mandasse le sue risposte à Roma, perche egli in questa maniera gli rispose. Hauendomi uoi scritto che io ui debbia mandar le mie risposte à Roma à Roma ho mandato le patenti originali de' campi & sono in mano del S. Hieronimo di Philiberto in casa dell'Ill. S. Prencipe di Macedonia: Et ui protesto,

& riprotesto che in termine di trenta giorni cõtinui dopo la publicatione di questo cartello in Roma, de quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secondo, & dieci per ultimo, & perentorio termine, che uoi debbiate accettarne una, dandone insieme la lista delle arme, che siano da gentilhuomo à colui, che dara la patente: Et cio facendo uoi, io aspettero di conducermi al campo ottanta giorni dopo la accetation uostra: & non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, & ho per accettata la patente del lo Illust. S. Carlo Gonzaga. Et quel che segue. Qui si uede che il Signor Cola haueua gia una uolta mandate le patenti, & che tornò à mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale. Et il Signor Don Francesco Lasso pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mandate le patenti originali al suo aduersario, tornò pur à mandargliele richiedendolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse delle altre. Et in fine conchiude. In caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcuna di queste resolutioni, infino da hora io ui notifico, & protesto, che io accetto, & ho per accettata la patente dello Illu. Signor Conte di S. Fiore. Tale è adunque lo stilo delle accettationi caualleresche. Et questo aggiungero, che le patenti de' campi mandate dal Signor Don Francesco furono prima appresentate al suo aduersario à XVIII. di Febraio del XLVI. & la elettione del campo fu fatta al fine di Luglio del XLVII. Il che fu piu di XVII. mesi dapoi; accio che si intenda che il solo corso de' sei mesi senza altro

non è quello, che doni incontanente la elettione senza seruar regola, ne stilo. Or che il Signor Cesare non habbia seruata la diritta forma della elettione si comprende dal suo cartello: che queste sono le sue parole. Poi che ui ho mandati quattro campi franchi, & che alcun di essi per uoi non è stato accettato, ui chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelsi Signori Dieci Cõseruatori della liberta, & dello stato della Republ. di Siena. Questa è la sua accettatione, nella quale nõ ci è ne nouua richiesta, ne nouua protesta, ne nouua intimatione, o pur notificatione de' campi, ma la sola incompetente elettione del giudice. oltra che secondo quello, che gia s'è detto, non si puo dire che i campi siano mai stati mandati. Vero è che con questa sua accettatione ui era una citatione, come se propriamente lo hauesse richiesto in giudicio dauanti il Reuerendiss. gran Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo difensore confessa la forma del proceder caualleresco esser quale io ho detto. Che parlando egli nello articolo nono dello scriuere del S. Cesare dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello: & non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non mi mandãdo i uostri in tempo debito, io eleggerò il tal campo, doue saro: ma non lo hauendo fatto da principio ragioneuolmẽte lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, che egli haueua à tenere: La quale se egli habbia tenuta o no, credo che sia ageuole à giudicare. Io in alcun luogo non lo so uedere. Se egli potesse, o non potesse far tale elettione nel suo primo cartello qui non accade disputarne.

Da chi nomina in fauor del S. Cesare i due caualieri di sopra allegati uiene nominato anche un Cesare da Napoli: del quale per non hauerne io mai uisto il processo non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che il procedere sia stato il medesimo, essendo stato il Signore di quel campo caualiero Illustre & di ualore. Ne à me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che il proceder del Signor Cesare è stato tutto lontano dalla uia, per la quale usano di caminare i caualieri, che sono ueramente gelosi, & disiderosi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sentenza de' Saneſi, la quale à me par che per molti rispetti si possa dir ueramente nulla, & i principali sono: la qualità della persona dello attore: di quella del reo: & di quella de' giudici: Il proceder dello attore: & il proceder de' giudici: la recusatione fatta di quel giudicio: la appellatione interposta: & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

E' da dire che per legge di caualleria il Signor Cesare non era persona atta à richiedere il Signor Don Fabritio à battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra persona, se la offesa fu tale, che meritasse abbattimento, egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa: che come altri è da altrui incaricato non gli è lecito richiedere à battaglia altro caualiero di honore, in fin che con colui, da cui ha riceuuto il carico non si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il Signor Don Fabritio come auttore della offesa: Rispondo che la offesa per sua confessio-

ne è certa: & che non appariſce che il Signor Don Fabritione ſia ſtato auttore. Et certa coſa è che dal non liquido al liquido non ſi fa compenſo. Hauendo egli adunque macchia di honor douea richiedere colui, che tal macchia gli haueua impreſſa, ſe ſi uoleua mondare; & contra colui riſentendoſi, & à lui dando caſtigamento era certo di douere hauere all'honore ſodisfatto, o lo haueſſe colui offeſo come principale, o per ordine altrui: ma riſentendoſi contra altra perſona, non apparendo euidentemente del mandato, l'offenſore puo ſempre dire hauergli eſſo fatto quello atto per ſuo intereſſe particulare, là onde ogni ſuo tentamento uiene à rimaner nullo.

Oltra di queſto ſe il Signor Ceſare prendeua la querela per la offeſa, che ſi diuulgò per Napoli eſſergli ſtata fatta da un creato del Signor Don Fabritio, uolendo egli ſtare alla ambaſciata uenne à mentir nel cartello, & uolendo ſtare al cartello menti nella ambaſciata; di maniera che in ogni maniera egli ſi uiene à condannare per mentito: & eſſendo la mentita macchia di infamia, non ſo come egli habbia uoluto richiedere perſona di honore.

Non poteua il Signor Ceſare richiedere il S. Don Fabritio, ne poteua il S. Don Fabritio eſſere à battaglia richieſto, che eſſendo eſſo religioſo, & frate, certo è che per gli ſtabilimenti della ſua religione non puo entrare in Duello, & che à ſecolari giudicij non ſottogiace. Di che atteſo alla qualità della perſona ſua, & il S. Ceſare lo ha mal prouocato, & il tribunal Saneſe ha mal giudicato. Et per piu che per un capo ſi uede eſſer nulla quella ſentenza: che prima giudice ſecolare ha giudicato del religioſo: poi ha condannato il religioſo di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli uoleſſe à tal priuilegio renunciare, far non lo puo per eſſer quello dato non alla perſona ſua, ma alla degnità: & alla religione. Et queſto aggiungero anchora: che ſe altri ſecolare eſſendo haueſſe accettato di uenire à Duello, & poi ſi faceſſe religioſo, pur che cio non foſſe fatto in fraude, contra di lui per uia caualleresca piu nõ ſi potrebbe procedere. Il che eſſendo, che ſi douera dir del Signor Don Fabritio, il qual ſi truoua in religione per ben diceſette anni auanti queſta prouocatione?

Quanto ueramente alle perſone de' giudici antico prouerbio è,

Adopri ognun quell'arte, in che egli è eſperto:

In materia di querele di arme ſi ha da ricorrere al giudicio di perſone, che di quelle habbiano ſcienza, & eſperienza, & coſi è lo ſtilo. Et Paris nel libro primo al cap. XVI. dice che i giudici de' Duelli debbono hauere eſperienza della arte della guerra, & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar diſciplina lungamente eſercitati. Se tale è uno ſtato popolar Saneſe, come è ſtato quello di quel giudicio, laſciero giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, ſolamente alleghero quello che eſſi dicono nella loro citationes che ſi offeriſcono di proceder con conſulto di perſone nobili, perite, & honorate: Il che (al parer mio) uuol dire che eſſi tali non ſono; & che in queſte coſi fatte materie di conſulto hanno biſogno.

Del proceder del Signor Ceſare s'è parlato di ſopra copioſamente, che ne nel formar, ne nel mandar i car-

telli ne nel madare i campi, ne in quella sua elettione egli nonha seruato ne legge, ne stilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Sanesi è stato piu leggittimo di quello del S. Cesare. che hanno dato patenti di campo senza indicij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme à richiesta di una parte, si hanno ampliata la giuriditione à giudicio ciuile: & hauendo assegnato per la patente termine 40. giorni, ad instanza pur della parte, contra ogni stilo lo hanno prolungato à 69. & 70. Oltra di cio, se bene il S. Don Francesco Lasso & il S. Cola sono andati al campo, & hanno accusata la contumacia de gli auuersarij, non percio sono corsi i Signori di que' campi à condannar per sentenza i caualieri, che non ui sono uenuti. Che il S. Cola corse bene il campo, ma non ne potè riportar sentenza. Il S. D. Fran. nonne riportò ne sentenza, ne fu lasciato correre il campo, con tutto che ne l'uno, ne l'altro di que' Signori de' campi fusse stato giurato sospetto; ne fosse stata interposta appellatione. Vero è che quelli sono caualieri Ill. per ualor d'arme notabili et che di leggi di honore, & di caualleria hanno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal S. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato sospetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che in fin che sopra tal sospitione non era dichiarato, à loro era uietato il passar piu auanti. Et cio essendo di ragione, tutto quello, che hanno fatto stante tale allegatione di sospitione di ragione uiene à rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del Signor Cesare si dice che il giudice non si puo allegare

sospetto, io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale openione. Che se ne' giudicij ciuili doue si trattano utilissime materie à comparatione dell'honore, hanno luogo le recusationi de' giudici, & le allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, & pretiosa. Ne in questo caso uale lo esempio addutto che il Signor Luigi Gonzaga, essendo allegato sospetto, procedesse à sentenza: che chi lo allegò sospetto lo haueua prima accettato per giudice: Et si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, cosi al Signor Don Fabritio è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris di un nobile prouocato risponde, che colui non mandò ad allegare ne sospitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice: Et il giudice non si sentendo fare oppositione alcuna non haueua da sospendere il giudicio. Si che quãto il caso sia diuerso è piu manifesto che sia mestiero di disputarne. Senza che il comparare questo à quel giudicio è un far comparatione da una confusa ragunanza di un popolo seditioso, al legittimo tribunale di un Re supremo, & glorioso. Poi dice Paris nel lib. primo al cap. XVI. per istilo di arme douersi elegger giudice competente, che à niuna delle parti sia sospetto. Et il Tolomei scriuendo pur per lo S. Cesar dice, che si propongono tre giudici dall'una parte, de' quali l'altra se ne elegge uno, se gia nõ hanno tutti qualche cagion legittima da potersi rifiutare. Et se proponẽdosene piu si possin rifiutar tutti maggiormente se ne dee poter rifiutare uno, essendo mas-

simamente proposto solo, contra ogni stilo. Et bene dice anchora il Tolomei, che si puo rifiutare il giudice, ma non il giudicio: che cosi ha fatto il S. Don Fabritio, il quale ha rifiutato il giudice, non leggittimamente eletto, hauendo egli gia offerto giudicio secondo il costume de' caualieri. Nulla adunque uiene à rimaner quella sentenza per essere stata pronunciata senza che sopra le cagioni della sospitione sia stato giudicato. Ma percioche rispondono, che non ui hauea sospitione legittima, anche à questo faro risposta. Et dico che sospitione legittima diede al Signor Don Fabritio quel proemio della patente de Sanesi. Doue si dice, che per far cosa grata allo Illustrissimo Signor Duca di Fiorenza amico, & confederato loro diedero quel campo. Ne con questo mio dir liberamente quello, che io sento temo di offender quel magnanimo Prencipe, al quale io non sono meno seruidore, che molti altri, i quali ne fanno professione. Et per dire alcuna ragione del detto mio, dice il Tolomei queste parole: Il Signor Duca interuiene in questa causa, come auuocato, & fauoreggiatore. Et quanto all'auuocato, dico certa cosa essere che gli auuocati difendono molte uolte delle cause di coloro, à quali quando essi sedessero in tribunale, darebbono la sentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il Signor Don Fabritio quando non hauesse pensato che il fauor di un tanto Prencipe douesse à lui far pregiudicio, & giouamento alla parte contraria. Gran differenza è nella persona di un Prencipe da considerarla come di Signore, & giudice, & come di amico, & parte: che si come nel giudicare l'occhio è uolto alla giustitia, cosi nel fauorire è

intento à fare a' suoi beneficio. Et io sempre al S. Don Fabritio hauerei dato per consiglio che nelle mani di uno Prencipe cosi uirtuoso egli douesse hauer rimessa la cognitione di tutto questo giudicio: ma che come di parte egli douesse hauer temuto uno auuersario cosi potente. Et se mai in alcun tempo fu da temere il suo fauore appresso Sanesi, fu al tempo di questa protettione presa del Signor Cesare: che sapendo quello stato popolar di Siena di quante colpe egli fosse reo appresso lo Imperadore: & non hauendo Prencipe della cui intercessione piu si fidassero, ne delle cui forze piu temessero, che di quelle del Signor Duca di Firenze, non si doueua aspettar da loro senon un giudicio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse conseruare. Or se questa fosse cagione di sospitione legittima non credo che sia da mettere in disputa.

Vna altra cagione anchora di sospitione legittima è stata quella, che à richiesta della parte si uede essere stata formata la citatione con nuoue forme, con nuoue prorogationi di giuriditione, & secondo che dalla parte medesima fu prescritto. Là onde si poteua argomentare, che secondo il uoler di questa sarebbe nata la sentenza: la quale io stimo che fu data scritta al commissario prima che egli si partisse da Siena. Et cio dico, percioche nella commissione sua stampata si fa mentione che egli hauea in nota, cio che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimostratione.

Non lascero di dire anchora che à richiesta del Signor Cesare uien citato il Signor Don Fabritio per la decisione se la querela sia combattibile à comparir per

Universidad de Deusto
Biblioteca

sonalmẽte. Del che poi che il Tolomei si è faticato assai per renderne la ragione, si risolue à dire che non sa la mente di que' Signori, ne qual cagione gli habbia mossi: il che non so che uoglia dire, se non che si sono mossi senza ragione. Et soggiunge egli anchora, che ageuol cosa sarebbe stato far moderare tal citatione: il che significa che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si rimuouono. Et se dalla ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il S. Don Fabritio che con ingiustitia douessero terminare.

Le sospitioni adunque erano legittime, & hanno al S. Don Fabritio data cagion legittima di appellatione; & quella stante non doueano passar piu oltra ad atto alcuno: & essendo proceduti ogni atto uiene à rimaner nullo. Et piu diro che per tale atto non solamente la sentenza uiene ad esser nulla, ma la auttorita dello Imperadore ne uien ad esser stata offesa: che la appellatione è un ricorrere alla protettione di colui, à cui si appella: & quella riuerenza della quale Sanesi sono debitori à tanta Maesta non gli ha potuti ritenere che non siano uoluti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popolo Sanese, quanto di quella del Signor Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giudicio à tale appellatione si oppose, come à non legittima negando la superiorita dello Imperadore: quasi come Sanesi da lui non riconoscano la libertà per priuilegio; o come ad essi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dello Imperadore, & essi allo Imperadore non possano ricorrere: o come al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di ca-

ualleria, & lo Imperadore, che è supremo Prencipe di caualieri, non possa esso farne giudicio. Caualleresca-mente ne parla l'Illustrissimo Duca di Vrbino nel parer suo dato pur in fauore del Signor Cesare, che contra una ingiusta sentenza si puo hauer ricorso anche ad alcuni de' piu principali caualieri della religione dell'honore. Et se anche ad altri caualieri si puo hauer ricorso, maggiormente si dee potere hauere al Signore, & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma & la appellatione del Signor Don Fabritio da Paris nell'ultimo libro uiene approuata: & la openione che ho pur dianzi recitata del Signor Duca uiene chiaramente confermata.

Vengo hora alla sentenza nella quale si giudica la querela esser combattibile. Et lasciando da parte le leggi, & costitutioni canoniche, per lequali à gli abbatimenti è dato del tutto in bando, dico che io non so trouare ne nelle leggi ciuili, ne nelle costitutioni di Federigo, ne in quelle di Othone, & di Corrado, ne in tutta la longobarda, o in altra legge scritta che ne' cartelli passati fra questi due caualieri ui sia querela combattibile. Et se della consuetudine uorremo parlare, faremo questa diuisione, che di tutte le querele, le quali uengono in pruoua di arme, due sono comunemente le forme: che si combatte o il fatto, o la qualita di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli uiene apposto. Et la qualita, quando il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è. Tu ai ucciso Antonio; Non l'ho ucciso. Della seconda. Hai fatto tristamente à percuotermi: Non ho fatt

tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Ne anchor si sa quale sia la forma della querela proposta dal Signor Cesare. Che il Signor Don Fabritio non ha anchora negato ne il fatto; ne la qualita di quello; & à tal risposta non essendo uenuto, la querela non è anche contestata, & contestata non essendo non si puo dire tra loro combattibile. Ne qui ha luogo quello, che alcuni dicono, che il Signor Don Fabritio non hauendo negato di hauere offeso il Signor Cesare, lo ha tacitamente confessato; che non si puo dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiaratione. Due querele ha proposto il Signor Cesare. Che il Signor Don Fabritio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male à farlo offendere. Et uorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la combattibile. Certo è che egli non puo giudicare l'una esser piu combattibile dell'altra, infin che il Signor Don Fabritio non uiene alla contestatione dell'una, o dell'altra. Ne si puo dire che amendue siano combattibili, che nel contestar l'una, l'altra uien tolta uia. Et che non si possa dir che tra loro sia stata querela combattibile si pruoua con la auttorita dello Eccellentißimo Vicerè di Napoli, il quale nel parer suo dato nella querela del Signor Cagnino, & del Fregoso dice, che per non hauere il Fregoso ben dichiarate, & specificate le parole sue, & per non hauere il Cagnino ne accettato, ne negato, non si forma contesa; che è apunto il nostro caso: Nel quale non hauendo il Signor Cesare bene specificata la querela, ne il Signor Don Fabritio accettato, ne negato, non si forma contesa; & contesa non formandosi, non si uiene à

contestar

contestar querela; & querela non contestandosi, non si puo dir combattibile. il che essendo come è ueramente per concludere anche questa parte non mi rimane altro da dire se non che aggiungendosi à tante nullita che di sopra ho allegato questa anchora di hauer dato sentẽza auanti la contestatione della lite, la medesima sentenza per se stessa si dichiara esser nulla & di niun ualore.

Dalle cose di sopra dette io mi risoluo che stante la forma dello scriuere, & del procedere del Signor Cesare, & stanti le tante nullita, che in quella sentenza si ueggono esser cosi manifeste, non si puo dire che ne il Signor Cesare sia rileuato da offesa, o carico, che egli habbia riceuuto; ne che all'honore del Signor Don Fabritio sia in parte alcuna pregiudicato. Et questa dico intorno le cose dette di sopra essere la mia openione, Rimettendomi, &c.

N

Universidad de Deusto
Biblioteca

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO QVARTO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Ignore Eccellentissimo ho riceuuta la lettera uostra de VIII. & con quella le altre scritture insieme espedite; dalle quali io raccolgo, che trattandosi .pace fra il Cõte Hercole da Sarego, & M. Marsilio Lauagniuolo sopra le cose fra loro passate: & essendo state proposte parole di sodisfattione da douersi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marsilio uorrebbe che il Conte dicesse che egli è suo pari: & al Conte Hercole non pare che di dirlo gli si conuenga. Questa (se io non m'ingano) è tutta la somma: & sopra questo mi comandate che io risponda.

Or occorrendo tutto di delle cosi fatte differenze, nelle quali dell'esser pari & non pari tra' caualieri si suol dubitare, Io primieramente diro alcune cose in generale à questa materia appartenenti: & appresso della proposta quistione tornero à ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che à me non par molto probabile quella

openione, la quale quasi per uniuersale consentimento uiene ad esser cõfermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli si sia, cosi uuole esser incontanente tenuto pari di nobilta anche a coloro che seggono nelle altezze de' Prencipati: & dice se esser tanto gentilhuomo, quanto il Re, & quanto lo Imperadore. Questa sentenza come che ella sia assai uulgata, & da priuati gentilhuomini uniuersalmente abbracciata, non percio io (anchor che priuato) mi rimarrò di dire che per uera non la posso approuare. Percioche non so con qual ragione dir si possa che per esser alcũ nato gentilhuomo debbia essere tanto gentilhuomo, quanto que' Signori i quali dãno altrui priuilegij di nobilta, et titoli, et gradi a' quali i nobili uẽgono ad essere sottoposti. Noi ueggiamo in questo nostro uiuer ciuile molte essere le cõditioni et i gradi delle persone. Ci sono i cõtadini: ci sono gli artefici: ci sono i cittadini: et ci sono i gentilhuomini: Et di tutti questi che ho nominati i gentilhuomini senza alcun dubbio tẽgono il piu alto luogo. Et quãdo alcuni de' piu bassi a loro si uogliono agguagliare, essi hãno molta ragione di nõ lo douer cõportare. Ma dall'altro canto hanno anchor da considerare, che essi nõ sono nel sommo grado della nobilta costituiti: anzi sono come un mezano stato fra gli oscuri et gl'Ill. et di quãto uoglió che a loro sia ceduto da gli inferiori, di altrettãto debbono anche essi cedere a' superiori. Ma per passar un passo piu auãti: io saro notato gẽtilhuomo, et co' miei studij, o col mio ualore mi hauro acquistato il grado del dottorato, o della caualleria. Cõ q̃sti titoli douero io dire che alla mia nobilta naturale ci sia fatto accrescimẽto, o che io sia pur rimaso

fra que' termini, ne' quali io era prima che io gli haueſſi conſeguiti? Io fermamente mi iſtimero di eſſere molto piu nobile con quelli, che ſenza. Che ſe uno non nato nobile con que' gradi uiene a nobilitarſi, non ſo per che io con quelli alla nobilta del mio naſcimento non debbia aggiungere eſaltatione. Et per uenire anchora a piu certa determinatione di queſta quiſtione; Chiara coſa è che altro non chiamiamo noi gentilhuomo, ſe non quello, che latinamẽte è detto nobile. Et nobile altro nõ uuol dire, che degno di eſſere conoſciuto. Or che dirãno qui i noſtri gentilhuomini? Diranno forſe che ogn'uno è tanto degno di eſſer conoſciuto, come ogn'uno? Queſto non potranno eßi dire: che pur è piu degno di eſſere conoſciuto colui, il quale eſſendo nato nobile con le opere uirtuoſe ſi haurra acquiſtato honore, & pregio: et il quale con gli eſempij ſuoi riſuegliera de gli altri al bene operare, che quello altro, il cui nome non ſara mai uſcito fuori de domeſtici parẽti, ne altro hauera di nobile, che il naſcimento. Se adunque negar non ſi puo, che uno piu di uno altro ſia degno di eſſere conoſciuto, ſara conſeguente anchora, che chi ſara degno piu di eſſere honoratamente conoſciuto, ſara piu nobile, & piu gentil'huomo. Et perche non dee egli eſſer coſi? Noi in tutte le coſe, che di altrui uſiamo di dire con lode, o con biaſimo, habbiamo per uſanza di farle o maggiori, o minori, ſecondo i meriti di coloro, di chi parliamo. Che diremo di uno, che egli è dotto; & di altro, che egli è piu dotto; Diro di coſtui che egli è piu ignorante di colui. Altri hauera pregio di ualente, & altri di piu ualente. Lodero uno come liberale, o lo dannero come auaro: Et di uno altro diro che egli è piu

o meno liberale, & piu, o meno auaro. Et coſi de gli altri di mano in mano. Il che ſe è ueramente detto, & conueneuolmente detto, non intendo perche non mi ſia lecito di dire, che un huomo di uno altro huomo ſia o piu o men gentile: & che queſta uoce non patiſca ne alteratione, ne diminutione. Io diro pur queſto liberamẽte, che con tutto che io non ſia de' piu ambitioſi huomini del mondo, pur ſi come per la grandezza de titoli, per la degnita de' gradi, per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro uirtu io mi conoſca a molti eſſere di nobilta inferiore, coſi da altra parte io ſoglio ſentire conſolatione, iſtimando che non men molti ſiano quelli, a' quali ſe io mi credero di eſſer ſuperiore nõ forſe douero eſſer biaſimato di alcuna temerita, o preſontione, hauẽdo io uiſto per proua, che molti per nome hauendomi conoſciuto, uedendomi appreſſo hanno moſtrato di ſentirne conſolatione. Et ſapendo anchora che molti ſenza hauermi ueduto mi amano, & mi diſiderano. Il che altro non è, ſe nõ eſſere ſtimato degno che altri lo conoſca. Nella qual coſa il nome del nobile uiene ad eſſere adempiuto. Et il propoſto ragionamento ſeguitando: con ſicuro animo ardiro io di affermare, che non tanto ſi debbono contentar gli huomini di eſſer nati nobili, quanto hanno da faticarſi non ſolamente di mantenerſi tali; ma di accreſcer la nobilta loro con le loro uirtu. Che pur douerebbono ſapere, che la nobilta non è coſa, la quale in alcuna ſpetial famiglia ſia, diro, come un carattere impreſſa; & che da quella non ſi poſſa cancellare, & in altre non ſi poſſa imprimere. Che noi pur ueggiamo molti nati nobili per li loro

difetti essere come nõ nobili ributtati: & de gli altri da' Principi con perpetua infamia di nobilta digradati. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, cosi per la loro uirtu, come per testimoniãza di Signori anchora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobilta mancare in una parte, & germogliare in una altra? Grande è la forza della uirtu nella esaltatione della gloria; & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la uirtu fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò a fare distintione. A' questa si aggiunse appresso la fortuna usurpandosi la Signoria delle humane presperita. Or se la uirtu con la auttorita sua tolse di mano alla natura (diro cosi) lo scettro della egualita, & ci fece diseguali: Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dalla uirtu. Se, dico, quella come Reina, & questa come Tiranna hebbero forza di insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormente si douera concedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono, debbiano anchora la loro giuriditione andar continuando? Quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbassando; et questa in alto leuando quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facendo traboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, uedendosi massimamente molte famiglie, che furono un tempo alte, et copiose, hora essere abbassate, & distrutte; & molte figuoreggiare, che gia seruirono: & molte inalzarsi che gia giaceuano. Et cio non solamẽte per quelle ragioni, che dette si sono, si puo pruouare, ma con quella anchora, con la quale si considerano tutte le alterationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con que' mouimenti hanno principio, mezo, & fine le citta, & i regni: con quelli le religioni: con quelli le scienze: con quelli le lingue; & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno nõ dee parere cosa strana, se la nobilta delle famiglie à quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si uaria, si altera, si inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Ma io per auuentura in questo suggetto mi sono distesso uie piu che la quistione proposta non richiedeua. Benche non tanto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento, quanto per dire quello, che io sento di questa uolgare openione di uolersi ciascuno stimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomisi non so come il campo dalla materia ho lasciato alquanto correre la penna à suo diporto.

Douendo hora uenire al trattar della pace, Dico che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche, quella fra l'altre si raccoglie, che per essere altri gentil

huomo, egli non uiene incontanente ad esser pari ad ogni grande; Perche essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui che è nel grado minore non dee uolere agguagliarsi al maggiore. M. Marsilio è gentilhuomo: Et l'aduersario suo è gentilhuomo: fin quà sono pari. Poi l'aduersario suo è Conte, il che non è Messer Marsilio. Là onde ne uiene a rimaner non pari, ma inferiore. Et cio che dico io si mostra per confessione di esso Messer Marsilio: il quale in una lettera sua dice, & nelle parole della sodisfattion conferma che egli è Conte, & gentilhuomo; & nello scriuer loro. M. Marsilio chiama lui Conte: Et il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltra che in una lettera M. Marsilio dice hauer tenuto il Conte da padrone. Per le quali cose tutte si mostra la disagualianza: Et si mostra anchora che M. Marsilio domanda cosa souerchia, & cosa che al Conte Hercole fare non si conuiene, ne per honor suo, ne per non pregiudicare a de gli altri, che di titolo di Conte sono illustrati. Et questo uoglio io aggiungere, che o M. Marsilio tiene che un gentilhuomo sia pari di un Conte, o no. Se tiene di si, gli dee bastare che il Conte dica che egli è gentilhuomo. Se tiene di no, non dee cercar cosa la quale egli istimi non cõueneuole.

Ma forse M. Marsilio si muoue per quelle parole che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandata una lettera da non mandare ad un pari suo. & che poi il Conte nella risposta disse, che uolendo dir di essere suo pari ne mentiua. Et per esser fra loro passate queste parole, gli par di sentirne alcun carico. Al che io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da

mandare ad un pari suo, non ha percio detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualita, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i Signori anchora scriuono a seruidori a qual con piu rispetto, a qual cõ meno. Et potra auuenire che seruidore si dorra che il Signor suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Ne percio sara da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte; Et non hauendolo detto, non puo esser mentito; et mentito non essendo non ne sente carico: et carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno ne sopra le uolunta, ne auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mẽtita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, & a mentir se medesimo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola affermatiua di alcun carico, non ueggo perche anchor con piu lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, et di quelle contentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto: nel quale io non so Signor mio come ui hauro ben sodisfatto: che dal di, che ultimamente mi uedeste infino al riceuere della uostra lettera sono quasi di continuo stato in letto. Ne so nella debolezza del corpo quanto possa

l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratissime mani.

RISPOSTA SECONDA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

ERa il Signor Giouan Battista dallo Tuffo & il Signor Thomaso Gargano nasce differenza per cagione di giuoco. Se ne domanda il giudicio ad un seruidore del Signor Paolo dallo Tuffo intendente di giuoco: & egli dice che la ragione è del Signor Gio. Battista. Da poi meglio informato, dice che il Signor Giouan Battista ha torto; Et il Signor Paolo gliele torna à dire. Quindi passate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tuffo non gliele uuol dare: Et dicendo colui: me li darai o uogli, o no; l'altro risponde: cercamegli: Et il Gargano prende lo Tuffo per lo braccio, & dice andiamo, & ua fuori; il Tuffo non lo seguita: il Gargano torna dentro; il Tuffo dice ricordateui bene di quello che hauete detto; risponde il Gargano; Quando uorrete. Come? non sono io huomo da hauere il mio da uoi? & da qualunque persona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare. Il Tuffo soggiunge, Nõ ho detto cosi: & il Gargano. Se uuoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola: & il Tuffo dice a quello, che prouar si puo, non ui ual mentita; & dapoi richiede il

Gargano, & gli manda patenti di campo dandogli termine di uenti giorni di accettarne una, o pigliar egli il carico di mandarne delle altre; & il Gargano risponde che risponderà in termine conueniente a cose tali.

Hora si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace, & si domanda il modo che si haurebbe da tenere,

Sopra questo caso rispondendo dico che primieramente si dee, per parer mio, considerar la qualita della querela, & appresso in quel grado di honore, & di disho nore si truoui l'uno & l'altro, per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque che quanto alla causa principale, essendosi essi una uolta rimessi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene, percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quanto ueramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quanto è graue la ingiuria, & quanto a quella pruoua di arme si conuiene. & qui non ci è parola di alcuna euidente ingiuria, di che non ci dee ne anche essere obligatione di uenire a battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data anchor sopra quella negatione, & con conditione, & sopra il uerbo uolere: le quali cose tutte le leuano la forza ma cio lasciando, diro solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono, non si debbiano riducere in proua di arme: & hauendo il Tuffo al Gargano fatta questa medesima risposta, Et potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesi-

mo Gargano confessa) con testimonianze se il Tuffo disse quelle parole, nõ ueggo che in modo alcuno quella mentita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che nõ douendosi combattere se non per quelle cose, alle quali ne cessarta pruoua si richiede, se il Tuffo habbia, o nõ habbia quelle parole dette, non ci è ueruna necessita, che costringa a cercarne.

Piu dirò io anchora, che della mentita in questo caso è soverchio parlarne, che il Tuffo non richiede il Gargano come mentito, ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta: & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita hauesse hauuto intentione di richiederlo, nõ bisognaua che facesse mẽtione della promessa, che quella non obliga sopra quello, che è passato dapoi. Si che hauendo egli la mentita passata come quella, laquale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta che fece a quella) ne da noi dee ella esser posta in consideratione. Et per tanto passeremo alle altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domãdare i danari; l'atto del chiamare; il non andare; il dir che si ricordasse; l'obligarsi all'altrui richiesta; & che parendo al Tuffo che in quello atto ui andasse dell'honore suo, si è condutto a richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto ne dirò io che se colui si sentiua obligato a douere uscire, sentendosi chiamare non doueua trouare scusa per li circõstanti che questo è un uolere esser sauio là doue bisogna essere animoso. Egli uscir doueua; & se ne fosse nato impedimento, per lo quale alla diffini

tione non fossero potuti uenire, egli nõdimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo: là doue non essendo uscito, la obligatione uenne a rimaner sopra di lui. Or à questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano, & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da concludere che a lui altro carico non debbia rimanere.

Or si come alla chiamata del Gargano par che il Tuffo non interamente sodisfacesse al douere, cosi alla richiesta del Tuffo la non par che il Gargano si sia risoluto come douea, che essendosi obligato di andare a richiesta dello aduersario, mandandogli colui patenti di cãpi, & prefigendogli termine di uenti giorni a risoluersi, egli non doueua rispondere, che in termine conueniente a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto; che questo non ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' uenti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti a lui mandate, o prometter di mandarne egli delle altre. Il che non hauendo fatto, & essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine di ogni obligatione, che fosse tra loro di uenire alle arme; che il Tuffo non è piu tenuto a richiedere il Gargano: Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tuffo non sarebbe piu obligato a perseguir la querela: che come è passato il tempo prescritto alla obligatione, cosi è passata la obligatione. Et se di questo per-

auuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & ri sentir se ne uolesse, ne questo gli si douerebbe concedere, che altri gli fa, & non di quelli che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo non ha fatto quello, che gli si conuiniua, a lui dee essere imputato. perche io dico, che di questo il Tuffo non ha da rispondergli, ne da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette, & uedendosi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'uno & poi dell'altro: Et che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: Et che uno non è uscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è resoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, et che col dimostrare a ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter conducere alla pace, non essendo massimamente fra loro querela ne di cosa che richiegga necessaria inquisitione di ueritá ne di ingiuria, alla quale risentimento di arme si conuenga.

Io ho infino a qui Signore Eccellentissimo considerato le cose passate fra que' due caualieri secondo che da uoi mi è stato comandato: Et mi sono risoluto, cosi dittandomi la ragione, che tra loro si possa uenire a quella pace che si disidera; della quale prima che io uenga a dire altro particolare,

dapoi che la benignita uostra mi è cosi larga in uedere, & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et per tanto io diro alcune cose, le quali à me occorrono degne di consideratione in generale nelle materie delle paci; lequali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso gia proposto. Et in cio faro io quello, che si suole assaispesso fare: che altri potendo riducersi allo albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura si prende diletto di dare una uolta per torti, & herbosi sentieri.

Si come molti sono quegli abusi, i quali per regole di honore sono stati introdutti, & in gran parte si usano fra cauallieri in diffinir con le arme le differenze loro, cosi non poche sono quelle openioni, che nel trattar delle paci per cauallereschе sono riceuute, anchorche in loro fondamento non ui sia di alcuna ragione. Et cio non altronde procede, se non percioche queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, & senza la superiorita di alcuna grande auttorita col giudicio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è ingãneuole, sono state gouernate. Et anchorche & quegli abusi, & queste openioni sieno in fresca osseruatione, non perio istimero io mai che da persone intendenti à quelle si debbia andare appresso, saluo se non uogliamo anchor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro à quegli altri andar in dispersione: io si come sempre direi che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che se

Universidad de Deusto
Biblioteca

guitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto lodeuole col lume della ragione dimostrare a' caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando starsi insieme con gli altri inuolto in una perpetua notte di errore. Per questa uia ho io adunque in queste materie meco proposto di uoler caminare: Et anchor che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute trouate alcune strade peravventura non cosi battute da ogniuno; pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tanto piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uulgo, quanto io truouo, che quello, che la ragion mi detta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser piu da Christiano. Or percioche la uolgare opinione è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non è capace: so se pure altri la intende, uuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, pertanto ho io detto alcuna uolta Signore Illustrißimo, che in trattãdo le paci alle parti non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che ben fatto è talhora lo ingannargli. Che se io uorrò consigliare altrui à douer fare contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mostri, che la ragione il porti, egli percio non uorra cosi di leggieri acconsentire, come se io faro buone le sue ragioni, & fortifichero quelle in modo, che io gli dia à uedere, che per la commune openione egli sia in sulo honore: che questo se bene è un modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altramente che si sia

sia quello del dare le medicine a' fanciulli ungẽdo la bocca del uaso con alcuna cosa dolce. Ne so qual miglior comparatione di questa à questo proposito si possa addurre in mezo: che molti quantunque graui di anni in far distintione del bene, dal male, dell'honesto dal dishonesto, & del giusto dallo ingiusto sono cosi poco giudicioßi, che ueramente dir si possono fanciulli. Si come adunque in dar la salutifera medicina à coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenze del modo, cosi per riducere questi altri alla sanita non dee l'huomo rimanersi da far loro ogni piaceuole inganno, che questo è un trasuiargli dal loro cattiuo camino, & riducergli à buono albergo. Nelle materie caualleresche io nõ so ueder cosa ueruna di piu fatica, che il trattar delle paci: & si come in difendere una parte in Duello peravventura mi ßicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, cosi in trattar cõcordia io confesso liberamente, che io non ho quella bilancia, la quale in tale opera uien richiesta: cioè di fare, che la openione dell'honore dell'uno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douero io percio rimanermi da trattar delle paci? Non ueramente, che prima questa è santa, & honoreuole fatica: poscia honesta cosa è che quale ha altrui offeso debbia dar conueneuole sodisfattione: & diritta cosa è, che à colui, il quale è stato ingiuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, accioche in giusta parte la sentenza cada. Et quando io so quel, che la ragion mi mostra douersi fare, io sono ßicuro di far piu il douer mio, che se io cercaßi di proceder pur secõdo la openion del uulgo: ilche non so se in

cento anni io il mi sapeßi fare ; giudicando che honorеuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi diro io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la commune openione. Comunalmẽte si tiene, che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia ; egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla. Et cõ questa legge chi hauera fatto oltraggio non douera uoler dare alcuna sodisfattione, & per consequente non si potrà uenire à pace. Et la ragion ci insegna, che il caualiero dee far professione di difender la uerita, & la giustitia ; et pertãto sentẽdosi hauer detto, o fatto cosa rea douera piu tosto riconoscersi, & rimanersene, che uoler nella mala openion continuare. Et cosi done il uulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il cõtrario. Et la doue io lodero per atto honoreuole che altri uoglia amẽdare il suo fallo, da altrui uerrà tenuta opera di uilta. Fra queste due uie adunq; uolẽdosi caminare ci fa mestiero di esser bene accorti: & à uoler peruenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato, ricoprẽdo la ragione sotto la maschera della openion uulgare, & con ragioni di fuori apparenti pßuadere altrui à quello, che ueramẽte si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tuffo, & del Gargano. Nella quale se si uolesse dire; La quistion uostra è p cagion di giuoco: & si comedelle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, cosi nõ se ne de uenire alla diffi-

nitione per uia di arme ; & pertanto potete liberamente uenire alla pace, chi cosi dicesse loro, et delle altre cose, che in tal materia si potrebbono dire, ancor che loro si dicesse il uero, essi peruuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque mettersi la maschera, & all'uno, et all'altro separatamẽte mostrare, che lo honore è dalla parte sua : Et che egli puo uenire alla pace. Che allo Tuffo si hauera da dire quanto alla remissione fatta ; che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato à stare alla seconda sentenza : Et oltre à cio, che hauendolo il Gargano domandato fuori, & da poi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua cõ nuoue mentite alterare la querela ; senza che quella mẽtita non è di ualore per le molee ragioni che gia, trattãdo il caso, habbiamo toccate : Poi, che tenendogli egli i danari mentita non ha luogo di carico ; & appresso si douera aggiungere, che hauendo egli richiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione ; & per tanto con honor suo alla pace puo acconsentire. Al Gargano poi si potra dire, che da poi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si uede chiaramente la ragione essere dalla parte sua : & che hauendo domandato fuori il Tuffo, & non essendo egli uscito, esso honorato ne rimase : Poi che se bene colui tiene il danaio, egli ha anchora il peso della mentita ; la quale hauendo egli data al Tuffo, il Tuffo non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita douea richiederlo : ilche fatto non hauendo, esso non è obligato à prendere altra resolutione ; & puo honoratamente uenire alla

pace. & cosi à ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'aduersario nascondendo, si puo con lodeuole inganno uenire allo effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue nõ è atroce ingiuria, ne cosa, à cui inquisition di uerità necessariamente si richiegga: che in quelle si ha nõ da ugnere il uaso di melema il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si habbia ad operare.

RISPOSTA TERZA.

AL SIGNOR GOVERNADOR DI COMO.

IERI hebbi la lettera uostra de XXIX. del passato, & hauuta diligente consideratione sopra il caso mandatomi, ho da dire prima, che se di quelle persone, tra le quali la cosa è accaduta uno facesse professione di arme, & altro no, si douerebbe hauere risguardo alla diuersita delle loro conditioni, haucdo sempre piu rispetto alla qualita di colui, di cui cosa propria fosse l'esercitio delle arme. Ma dapoi che quello nõ è mestiero ne dell'uno ne dell'altro, si ha da hauere una simil consideratione, come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme lo offeso non dee cercar cosi sottilmẽte la interasodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non esse

re egli huomo di arme non dee assottigliarsi cotanto in dargliele. Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno, si puo anche dir dell'altro. Appresso a me pare, che non in ultimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giusticia, & della ingiustitia delle parti; & chi sia lo auttore della discordia, cosi si uiene a piu giustificata diliberatione del modo, il quale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dãdo fauore a colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risoluermi, come io uorrei ma pur rispondendo sopra le parole proposte dico, che per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o si dicessero cõ quelle molte risposte, o in un tratto solo, io non nefarei molta differenza, ma uorrei che in somma fossero tali.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni passati a farui ingiuria. & quando io la haueßi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci fossimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente, non sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolẽdomi, ui prego che ui piaccia riceuere questa mia cõfessione per sodisfattione, & perdonarmi. Et quando di questa non ui contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. Tale. per fare quanto egli mi ordinera. Queste parole uorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione allo offeso, non percio sono tali, che l'offenditore non le possa dire senza dishonore.

RISPOSTA QVARTA.

DVe sono le conditioni a' caualieri principalmente appartenenti, & queste sono la giustitia, & la magnanimita. Ne ualoroso caualiero dirittamente si puo chiamar colui, nel quale una di queste uirtu si senta mancare: che essendo stata la caualleria istituita a difesa del douere, & della ragione, & essendo l'huomo animal di ragione, come si potra dire che non manchi al grado del caualiero colui, il quale contra la ragione, & contra il diritto prende le armi in mano? Et richiedendosi molte uolte per difesa della giustitia adoperar la forza, come si douera dire, che habbia fatto l'officio suo colui, il quale per uilta di animo di porre mano alla spada non sara stato ardito? Arme di giustitia, & di fortezza è la spada: là onde è da dire, che chi quella ingiustamente, o uilmente adopera, contra l'honor caualleresco commette difetto. Con questo fondamento è il parer mio che di tutte l'operationi de' caualieri si possa fare diritto giudicio. Et percioche in querele di ingiurie sono ricercato a douer rispondere, dirò con brevita quello, che in altre mie scritture ho gia detto piu copiosamente, pur in conformita della sentenza, la quale di sopra ho proposta. Dico adunque che è da cõsiderare quale sia colui, il quale habbia ingiustamente, o uilmẽte adoperato: che potro io in alcun modo hauere hauuto ragione, & essermi dimostrato uile: & potro da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato segno di generoso cuore: et potro anchora hauere usato tale atto, che per ingiusto, & per uile meritero di esser condannato. Et come altri in uno di questi mãcamenti è caduto, il uoler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere stimata opera di iniquo, et di mal caualiero, & di colui, ilquale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, dapoi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per uilta nõ dee rimanersi da difender le cose giuste, cosi per uoler mostrarsi coraggioso nõ dee combatter contra le giuste che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimita, e temerita manifesta; concioßia cosa che la magnanimita cõtra la giustitia non opera, non essendo le uirtu una ad altra contrarie, ma piu tosto insieme congiunte, et catenate, anzi pur una cosa istessa. Come adunque altri hauera alcuna cosa o uilmente, o ingiustamente adoperata, egli douera uolere anzi cõfessando il fallo suo rimaner giusto, che in quello cõtinuando diuenire ingiusto. Et la giusticia uuole che se io hauero alcuna cosa uilmente adoperata, io non debbia cercar da altrui, sodisfattione del mio mancamento. Ma se altri a torto, o con mal modo mi hauera offeso di questo mi douera ben egli dar la conueniente sodisfattione. Or percioche nelle querele delle ingiurie due sono le cose, che possono uenir in consideratione, & queste sono il carico, & l'offesa, anche di questo diremo alcune poche parole, hauendone copiosamente ragionato altroue. Ogniuno sa che sia offesa: che sia carico non forse è cosi inteso da ciascuno, & io il diro in due parole. Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendẽdo ha malamẽte adoperato: Et colui, a cui è fatta

l'offesa,de' prender l'arme per mostrare che esso nõ ha mancamento commesso,anzi che l'aduersario suo ha fatto atto cattiuo. Et ogni uolta che cosa manifesta è, che egli non ha adoperata cosa degna di biasimo: et che l'altro nõ è caualleresca mẽte proceduto,carico alcuno, cioè obligation di pruoua non gli rimane.Che il uoler uenire alle arme per cosa chiara sarebbe uoler prouar la cosa prouata. Il che in alcun modo nõ dee esser comportato che si habbia a fare. Adunque,doue sopra altrui non cade sospitione che egli habbia commesso mancamẽto, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane: Et carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi per cagione di honore. ma solamente gli rimane la semplice offesa: Della quale io soglio dire, che se Domenedio per tante offese,che noi ulissimi uermini tutto di gli facciamo,si contenta,che noi pẽtendoci gliene domandiamo perdono,non ueggo perche noi tra noi domãdandoci altri perdono,di questo atto di humilta non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo mi occorre di dir sommariamente in materia di ingiurie di fatti in generale. Et al caso particolar uenẽdo de' due cugini, de' quali l'uno al l'altro ha fatto affronto di bastone,dico che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso,et appresso domãdargliene perdono, aggiũgendoui di quelle parole,che per istilo di caualieri si soglion dire in somiglianti casi. Et percioche il caso è stato contato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi,non hauendo alcũ di loro fatto dimostratione di sentirne carico,essendo per adietro stati congiuntissimi di amore nõ meno che di sangue,l'uno di essi

uno altro giorno bẽ a cauallo fece all'altro la offesa che detta s'è,non si pensando colui che egli gli fosse nimico: Et che l'offeso non mancò di far dimostration di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire,Io confesso che nõ hauendoui io fatto segno, per lo quale uoi da me guardar ui douesse, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho: Et che quãdo come da nimico da me ui fosse guardato, sarestato nõ meno per offender me,che io uoi: Et per tãto conoscendoui caualier di honore, ui priego,che mi perdoniate. Et stando il caso secondo che io lo ho qui sopra formato, che in duello conducerlo uolesse sarebbe per rileuar l'offeso da sospition di uilta,et per mostrar che l'offenditore non fosse caualleresca mente proceduto: Et le parole da noi proposte uengono a rileuare l'offeso da ogni obligation di pruoua: Perche le parole da noi proposte par che a bastanza facciano per questa pace. Che l'offenditor ne in questo, ne in altro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero: Et dell'offeso il parer mio è, che egli debbia di tal sodisfattione contẽtarsi,essendo egli in tutto liberato da ogni opposition di mancamento, & essendogli della offesa chiesto perdono. Et quando anchora per piu intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'offenditore aggiungesse: Et ui priego che uoi di questa sodisfattione siate contento: Et quando questa non ui basti,mi offerisco di darui tutta quella,che da honorati caualieri sara giudicata cõueniẽte. Queste parole si come all'offeso possono esser di cõforto,cosi all'offenditore nõ debbono esser di noia,il q̃le quãdo sopra quelle facesse difficulta ueruna,parrebbe che fuggisse la ragiõe ne sarebbe pcio necessario di ricercarne altro giudicio.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Et questo è sopra questo caso il mio parere rimettendomi nondimeno sempre a piu purgati giuditij.

Nell'altro caso ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per castigar lui, & cento pari di lui: Et sopra queste parole l'altro ha data mentita; Et si uorrebbe che colui, ilquale data ha la mentita dicesse non hauerla data: Et che l'altro poi gli desse sodisfattion di quelle parole, io rispondo, che non darei mai parere, che altri senza macchia di honore potesse mentẽdo negar la sua mentita: che ogni altra cosa a me par che far si debbia da caualieri prima che parlar contra la uerita. Et quando io haueßi data mentita altrui, uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non passar questo caso senza alcun rimedio, diro quello che mi occorre: Il che se parrà approbabile si potra o seguitare, oda questo prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io haurei caro di intender da uoi con qual animo mi diceste i passati giorni le parole, sopra le quali io ui risposi con mentita: Et co lui haurebbe a rispondere, Io le dißi trasportato dalla colera & non per intentione che io haueßi di farui carico. Et il primo douerebbe tornare a dire. Da poi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro che la intention mia non fu di darui mentita, sencio so che uoi dette le honeste con animo deliberato di farmi carico. Et dico che la mentita mia non lega, & che ella è nulla, & di niun ualore: Et che quando haueßi saputo che uoi non haueste hauuto animo di incaricarmi, hauendoui data mentita, ui haurei mal mẽtito. Con questo cambiamento di parole si potrebbe peraũtura peruenire alla pace, che si cerca, senza che carico ne rimanesse ad alcuno. Et intorno a quelle non penero a far lungo discorso per non hauer piu tempo: & perioche il fondo dell'une, & delle altre mi par che da intendenti caualieri ageuolmente possa esser compreso.

RISPOSTA QVINTA.

ESSER Gio. Battista Gazaro porge al Signor Marchese una supplicatione di accusa contra il Capitano Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, & auanti che si uenga a sentenza, il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar perdono al Capitano Giouan Battista. Si domanda se egli con honor suo possa perdonargli, & far con lui la pace.

A' questo rispondo, che essendo certa, & espressa l'accusa, si come nel processo è manifesto, per dire il Gazaro semplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non perio il Capitano Gio. Battista puo con honor suo uenire alla pace, se prima contra di esso accusatore non ne nasce sentenza, o che esso per la confession sua non si condanni. Perioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauendo detta alcuna cosa, anchor che ella sia uera: che ci sono de' rispetti, i quali fanno che anche la uerita dicendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandosi puo per timore domandar perdono. Perche ne segue che il dir di hauer fatto male, & il

domandar perdono non è fermo argomento, che uere non siano le cose, le quali sono state apposte altrui. Et pertanto a giustificatione dell'accusato è necessario che ui sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice, o la libera, & espressa confessione dello accusatore. Et dico libera, che si conuiene che l'accusatore senza cõditione, ne cõuentione, che gli debbia esser perdonato, la habbia a fare. Et dico espressa, per richiedersi che mentione si faccia delle cose, le quali egli confessa. Che se il Capitano Gio. Battista tenesse hora trattato col Gazaro, che douesse disdirasi, che egli gli perdonerà, questo sarebbe quasi un dimostrare, che egli hauesse paura che se ne uenisse alla cognitione del uero: & l'honore suo non so come ci potesse essere intero. Et se il Gazaro dicesse solamente, io ho detto il falso, & ui prego che mi perdonate; potendosi intendere quel falso di diuerse cose, & di cose da questo caso separate, il Capitano Gio. Battista non percione uerrebbe a rimaner giustificato. Si uuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confessi false esser quelle accuse, che nel processo si leggono essere state apportate contra esso Capitano Gio. Battista: & uere quelle cose che contra esso Gazaro sono state addutte. Et fatta questa confessione, & domandandone perdono, la openione mia è, che il Capitano Gio. Battista possa con honor suo perdonargli non meno che se in uno steccato l'hauesse cõdotto a disdirsi, et à chiederne perdono.

RISPOSTA SESTA.

LUCIANO uenuto à differenza cõ Hortensio gli da una mentita, et mette mano dicendo che gliele uuole sostenere. Hortensio allhora non fa altro motto, ma dopo passati alcuni giorni, essendo Luciano con un altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in compagnia, & di dietro gli da una bastonata, & se ne fugge. Sopra questo caso si cerca se si possa uenire alla pace: & come.

Per hauer io in altro luogo copiosamente trattato di quello, che a questo proposito si puo accommodare, con breuità mi risoluero in quel ch'io sento in conclusione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gentil huomo, & del caualiero è di guardarsi da commetter mancamento, & che uergogna non gli puo uenire se nõ da quelle cose, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera uergognosa: Ma non è gia in me il guardarmi che altri con soperchiaria, o in altro modo tristamente non mi offenda.

Appresso dico, che essendo fatto altrui carico per cõto di honore, a uoler l'honor suo seruare, honoreuolmente si dee risentire. Et chi con uno atto uergognoso pensa di discaricarsi di carico, che honoratamente gli sia stato fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico, che gli è stato fatto, ma sopra quello si aggiunge nuoua uergogna.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor gliene possa uenire. Che prima (secondo la scrittura a me produtta) ragioneuolmẽte si mosse à dar quella mentita: et appresso potendosene star di tanto cõ suo honor sodisfatto, mise mano alla spada per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire c'he egli non solamente non ha commesso cosa, che meriti biasimo, ma che ha adoperato anchor piu di quello, che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauẽdo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella à lui non puo far uergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato. Che la uergogna è di colui, che fa la opera uergognosa, & non di quell'altro, uerso ilquale ella è fatta: potendo il facitor della ingiuria, & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il potersene guardare. Et ad un Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo è in podestà di ogniuno di fare una cosi fatta offesa.

A' queste cose aggiungo, che hauendo Luciano data Ad Hortensio quella mentita cosi leggitima, & hauendogli offerto commodità da potersene honoratamente risentire: & hauendo appresso Hortensio di dietro data à lui quella bastonata, & poi fuggitosene, non si puo dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che con uno atto malamente fatto si uendica bene un'atto fatto malamente, & con una soperchiaria si uendica una soperchiaria: ma ad un carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole à douerlo rileuare.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, à Luciano non ne rimane ne carico, ne obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato non sia, ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento. Et si come la ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione, cosi il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso. Che tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa, & l'altro porta uergogna. Et ogni Caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato. Et la ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, là doue del carico per legge di caualleria altri senza esserne scaricato non puo uenire à pace, ne à compositione. Et nel trar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui basta confessar la qualità di quelle, & domandar ne perdono. Et perciochè openione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per openione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee uergognare di hauer malamente operato, che di essere malamente stato offeso. Poi humiliandosi l'offenditore & cõfessando il suo mãcamento. Questa humiltà, & confessione cancella, & leua uia tutta quella macchia, che ne gli animi altrui potesse cadere openione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne' trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domãdare che l'ingiuriante si rimetta liberamẽte nelle mani dello ingiuriato, laqual remissione ogni uolta che sia libera in maniera che non ui sia sospittione che fra le parti non sia promessa di non ne fare altra uendetta, ella è cosi compiuta sodisfattione, che nõ ui è ingiuria cosi horribile, che con questa non si possa sodisfare. Ma come à tal remissione si possa uenire, io non so di leggieri imaginarlo. Ben'è il parer mio, che anche senza questa remissione la pace si possa fare, che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata à Luciano di dietro, & non se ne auedendo esso, & con soperchiaria, & che pertanto glie ne domãda perdono; per parer mio egli si puo uenire alla pace. Conciosia cosa che confessando esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni sospittione di mancamento: & domandandogli perdono, con tale humiltà uiene à compensar la offesa.

Ma percioche fatta la sodisfattione della ingiuria non percio è rileuato il carico di Hortensio, anche à quello si dee hauer risguardo, accioche nuoua querela non ne habbia à resultare. Et percio stanti le cose nel modo, che à me sono state produtte, Hortensio douerà pagare lo intero debito, confessando di hauere hauuto il tortosche in cotal guisa si discarichera, dimostrando di uolere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potrà dire che gli rincresce di hauer e hauuto occasione d'hauergli data quella mentita, & che lo riconosce per gentilhuomo da bene. Ne sopra questa parola si ha da far punto di difficultà. che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da bene, che

ne, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, concludendo tale esser la openione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SETTIMA.

Ancilotto sta appoggiato ad una finestra di una bottega cõ le spalle uolte uerso la strada: Tristano uiene di dietro, et cõ la spada lo ferisce in su la testa. Sopra questo caso si cerca di far la pace, et si domãda del modo.

A questo rispondo, che l'honore del gentilhuomo è in lui stesso, & non in altrui. Et cio dico io per significare, che ogni gentilhuomo uiene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose. Et se io so un'atto uituperoso contra di alcuno, il uituperio è mio, et non di colui, a cui egli è fatto: Percioche io mi posso ben guardare da farlo, et nõ guardandomene opero uergognosamente. ma egli perauuẽtura non si puo guardare, che io nõ gli usi quello atto brutto, & per tãto a lui non dee essere uergogna, che gli interuẽga cosa, dalla quale nõ si possa guardare. Io sotto la fede, o con tradimẽto fo altrui una ingiuria. Qui uorrei io sapere da ciascuno, quale egli uolesse anzi essere: il mancator di fede, & il traditore, o uero lo ingiuriato. Certo sono io, che ogni persona honorata uorrà prima

riceuere la ingiuria, che esser uituperato di nomi di cotal biasimo. La uergogna adunque è di colui, il quale fa la mala opera, & a lui ne rimane la infamia; & all'altro la semplice offesa. Dico semplice, percioche non ui è carico, ne obligatione di risentirsi, chiamando colui alle arme. Che questi risentimenti si hanno da fare nelle cose dubiose, et che hãno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, p quello nõ si ha da cõbattere, che cio sarebbe ũ uoler prouare la cosa prouata.

Stãti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è, che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che quello fu tale, che non so come dir si possa che Lancilotto se ne potesse guardare. Et per tanto di lui non si puo dire, che egli habbia cosa alcuna uilmente, ne uergognosamente adoperata. percioche a lui ne rimane la semplice offesa, et la uergogna è di Tristano: in maniera che p rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo a lui alcun biasimo, ne carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per la quale altri non cerchi di aggrauare l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se. Anzi mi pare che atto honoreuole sia ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame.

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male & tristamente. la qual cosa a me non sembra che sia necessaria, bastando a Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giu-

stificatione sua è, che se intenda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come disopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei io adunque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente, ma che stando Lancilotto come detto s'è, egli il ferì su la testa. Et confessando il modo, col quale egli lo offese, ognuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauẽdo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confessione per la bocca dello offenditore, egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente non accresce giustificatione a Lanciletto, ma carica bene di uergogna Tristano. A questa dichiaratione del modo che detto ho, ui si puo dire appresso, che gli rincresce infino all'anima, & che ne è pentito, & che se fosse a farlo non lo farebbe, & che se lo hauesse incontrato a faccia a faccia non saria stato per offenderlo, se non come esso lui; & delle altre parole cosi fatte. Et tanto puo bastare allo honor di Lancilotto. Ma quanto alla sodisfattione della offesa, io direi che douesse essere assai, che Tristano solamente gliene domandasse perdono. che questo è uno atto di humiltà tale, che è bastante a placare la ira di Dio contra di noi per mille offese che gli facciamo ogni giorno. Et tolti i piu ualorosi caualieri sono sempre stati al perdonar pronti. Et le piu generose fiere chi a loro si humilia non gli fanno alcuno oltraggio. Si che uedendosi questa prontezza di perdonare in Dio, et ne gli animali rationali, & ne' bruti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per sodisfattione, che altrici domandi perdono.

mano alla sua spada, et fu appresso a Messer Camillo, et gli diede una altra ferita Et corrẽdo Messer Camillo, et dicendo, Ah Signor Nicolo, ah Signor Nicolo io ui sono seruidore. quegli rispose. Io ui sono stato buono amico. Et Nicolo Reggio corrẽdo anche egli appresso a Messer Camillo, gli diceua, Tu menti per la gola che io ti habbia detto, che Pacciaca l'habbia fatto, fermati, uoltati, che io mi uoglio ammazzar con te. Et Messer Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo contra di lui anchora il Capitano Bartolomeo, Il Luogotenente sgridandogli & minacciando, gli fece star quieti. Et si cacciò Pacciaca dauanti poi hauendo ordinato che fosse incarcerato non si trouò. Et Messer Camillo fu posto in prigione. il quale promettendo di douer andare a trouare il Signor Fabritio, fu licenciato. Et uscito dello stato del Signor Fabritio cominciò a cartelleggiar contra li Secco richiedendolo a battaglia.

A' tutte queste querele si uorrebbe metter fine: et per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenente, si domãda quale sia intorno a cio la ragione dell'una parte, et dell'altra: et come tra loro si possa uenire alla pace.

Sopra il proposto caso, & alla domanda di sopra fatta douendo io rispondere, procedero di questa maniera: Che primieramente dimostrero Camillo non hauere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbattimento si conuenga. Appresso esaminero se il proceder del Secco è stato legittimo o no; & ultimamente diro quali siano que' modi, i quali per parer mio tener si possano per risolutione di ogni difficulta. Et il primo capo prendendo dico che.

In tutti coloro, iquali sostengono carico di maestrato, o di alcuna superiorita, & maggioranza, che da altrui sia stata loro commessa, due conditioni di persone uengono in consideratione: Et la una è la propria loro; & l'altra quella dello officio. le quali sono tra se molto diuerse, & differenti. Che se io saro da alcuno Prencipe posto a gouerno di citta, o di stato, mi trouero non solamente precedere, ma esser superiore a molti, i quali a me, come al Mutio, precederebbono di molti gradi. Et nondimeno se bene prendo la persona del maestrato, non percio mi spoglio di quella di me priuato, se non come farei, se io fossi mascherato: che sotto la forma di un Re, ò d'un Villano, o di una femina ci sarei pur io ne Re, ne villano, ne femina. Or si come nello officio essendo, io sostengo due persone, cosi fo anchora due maniere di operationi: percioche quelle, lequali al gouerno si appartengono, le opero come gouernadore, & come publica persona: Et le bisogne mie priuate le opero come il Mutio, & come persona priuata. Et secondo che gran differenza è dalla publica amministratione alla priuata operatione, è medesimamente diuerso il modo del render ragione di quella, & di questa. Che di quella mi bastera assai il giustificarmi col Prencipe: et di questa saro debitore di sodisfare anche a coloro, co' quali hauero fatto alcun contratto, patto, o conuentione, che dir la uogliamo. Il che si come è uero nel reggimẽto ciuile, cosi nelle osseruanze de' caualieri ha da essere approuato; douendo lo stilo di caualleria essere secondo le leggi, et cõformi alla ragion ciuile, & naturale. Et io sopra questa regola fondãdone uno esempio dico: che qual hora auuenisse in una

Universidad de Deusto
Biblioteca

compagnia di soldati, che alcun commettesse delitto militare: & che il Capitano con fatti, o con parole graui lo castigasse: anchor che a colui paresse che il castigamento fosse stato maggior del peccato, nõ percio gli sarebbe lecito di richiedere il suo Capitano a Duello, hauendo egli fatto quello atto come superiore, & per conseruatione della militar disciplina: ma douerebbe colui, offeso tenendosi, richiamarsene al superiore, & a lui domandarne giustitia. Ne percio sarebbe da dire, che il soldato fosse dishonorato: saluo se il delitto non fosse tale, che egli per quello ne uenisse a rimanere infame. Se ueramente un Capitano messo si giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti o di parole, essendo questa operatione fuor dello officio del Capitanato, ogni ragion uorrebbe che o il Capitano al soldato desse la debita sodisfattione, o che da lui richiesto per uia di arme gli hauesse a rispondere in quella forma, che per legge di Duello gli fosse prescritto. Che qui non sarebbe da far comparatione da Capitano a soldato; ma da giocatore a giocatore. Et facendo le carte & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, non è da dire, se nõ che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose, che tutto di ci auuengono, o ci possono auuenire.

Hora al proposto caso discendendo dico: chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauanti al Secco, & con lui, come con Luogotenente del Signor Fabritio Colõna: & come con superiore di coloro, tra quali si contendeua. Ne in quelle cose si uede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare: anzi era pur quella

cognitione dello officio, che egli teneua; & propria del Luogotenente, & non del Secco. Ilquale anche haueua protestato che si parlasse honestamente: & haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto hauesse: delle quali cose niuna si apparteneua a lui come a persona priuata. Et pertanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella liberta di lingua, & messo mani all'arme, quello atto suo non uiene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcun modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

A' questo intẽdo che da Camillo si rispõde, che egli era gentilhuomo del Signor Fabritio, & non soggetto al Secco: Et che percio le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui. La qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rendere honore a suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando cio si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prẽcipe potrebbe nello stato di quello far si lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente. che quegli è persona priuata; & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo; & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, per li qua-

Il Camillo ha richiesto il Secco a battaglia(lasciando hora da parte il disputare di cui debbia essere la prima querela con Camillo, hauendone egli in questo caso piu di una) Dico anchora che questo nõ pregiudica a quello, che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, del quale la cognitione dirittamente al Prencipe si appartiene. Ne è lecito altrui hauendo un giudice ordinario, & leggittimo, uoler tirare una causa a una strada ordinaria, & dannata dalle leggi: essendo massimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne manca nel caso nostro.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno a questa differenza. Sopra laquale ogni uolta che egli uoglia hauer diligente esaminatione, a me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente in castigar colui fu piu da Capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, et de' populi, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, et doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, et gli altri ministri di giustitia p uenire i nocenti leggittimamente et cõ maturo giudicio si ha da procedere. Là onde nõ ueggo, come disender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, et che egli dal Prencipe non meriti correttione.

A' questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto a Camillo, che nõ haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual

ragione egli si douesse
alzi mouere contra Camillo
che rispose all'ingiuriose
parolle, che contra il capi-
tano Bartolameo, il quale
presente esso Luogotenente
si uolle far giudice con
offesa di esso Camillo.
Che si come esso Capitano
saluo l'honor suo potea
stare cheto senza parlare
così Camillo saluo l'
honor suo non potea
stare cheto senza rispon-
dere. Et poi che il
Capitano Bartolameo
hauendo ingiuriato a
Camillo non fu punito
meno douea esser punito

Universidad de Deusto
Biblioteca

Camillo, che la ributtaua
et che non era primo ad
offendere: Anzi che offeso
si diffendeua. Il che par,
che sia con raggion detto.

Mentita Repulsa d'ingiuria

Che quantunque questo nome
di mentita paia altrui cosa
cosi graue, non è ella per
ciò per sua natura parolla
ingiuriosa, anzi è ripulsa
d'ingiurie. Et per tanto,
tanto è più iscusabile
colui, che con mentite
risponde à chi gli dice
ingiuria, di colui, che
gli dice la ingiuria, quanto
è degno di maggior fauore
che si diffende, che quale
cerca di offendere altrui,

Di che par, che si possa
dire, che il Luogo Tenente
sia ancora caduto in un
altro errore. Che hauendo
grauemte. punito Camillo
non hà castigato colui,
il quale non meritaua
minore castigamento di
lui. Mà qui si può ris=
pondere, che Camillo
non solamente rispose
con la mentita, mà
mise ancora mano alla
spada. Il che fu forse
anco quello, che indusse
il Luogo Tenente à
mettere mano alla sua
più che la mentita.

Ben è uero, che hauendo
esso castigato Camillo

Universidad de Deusto
Biblioteca

non doueua comportare, che
il Capitano Bortolameo nel
cospetto suo lo assaltasse ne
ferisce; che douea ben bastare
la punitione, che agli datta
gli hauea, senza che colui
di sua mano se ne hauesse à
pigliare altra sadisfac.ne oltra
di questo se per hauer Camillo
datta mentita, et messo mano
alla spada fù dal Luogo Tene=
nte ferito, non si vede,
perche à Nicolò da Reggio
debbia esser stato lecito di
dar mentite à Camillo, & di
prouocarlo alle arme nella
presenza di esso Luogo Tenente.
Ne perche il Capitano Borto=
lameo, et Nicolò non douessero
essere anch'essi incarcerati

da poi che pur Camillo si
incarceraua
In tante maniere adunque par
che si possa dire, che il Luogo
Tenente habbia datto occasione
à Camillo di querela. Il che
si come non si nega, cosi si
dice, che al San Fabritio si
appartiene tutta questa cogni=
tione. Et se il Luogo Tenente
suo ha errato, à lui si
richiede di farne contra di
lui giusta dimostratione.
Quale veramente habbia ella
da essere, non ho io da farne
giudicio. Ben dirò, che due
vie per mio parere tener
vi si possano: & l'una è
ciuile, et l'altra Caualleresca.
Et la ciuile è, che con
consulto di Iure consulti

Universidad de Deusto
Biblioteca

contra il Luogo Tenente si proceda per quella uia, che si trouerà conuenirsi per leggi, ò per statuti. La Caualleresca, che esso dia à Camillo quella sodisfat.ne che per consulto de caualieri sarà determinato, che in tal caso si richiegga.

Non lasciarò già di dire per tornare alla distintione delle due persone della quale di sopra ho parlato! che essendo l'atto del secco, del quale si tratta la persona priuata di lui in questo caso non entra in considerat.ne, mà quella del Luogo Tenente. Et come Luogo Tenente ha da sodisfare à Camillo; se pur questo mio piacerà di tener al Prencipe. Et quantunque di sopra detto

habbiamo, che essendo l'offesa fatta dal Luogo Tenente quella à Camillo non mette à dosso carico di honore, & per consegnente paia, che sodisfat.ne non la si richiegga dico questo esser uero, quanto per cagione del risentim.to di Camillo: Mà dando il Prencipe al Luogo Tenente suo questa cognitione, tale atto ha da esser posto per essecutione di giustitia al quale il Luogo Tenente, che si troua hauer errato, non dee ricusare di douer soggiacere.

Et tanto sia detto per uia di parere sopra il caso di sopra proposto, rimettendomi

Universidad de Deusto
Biblioteca

DELLE RISPOSTE
ad ogni miglior giudicio & principalm.te di chi per raggione ne dee havere tutta la cognitione

IL FINE

REGISTRO

ABCDEFGHIKLM
NOPQRSTVXYZ
AA BB CC DD EE

Tutti sono Quaderni

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca